

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	122
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	124
DIFESA (IV)	»	133
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	141
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	155
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	156
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	175
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	200
AGRICOLTURA (XIII)	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	221

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	227
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	228
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	232
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	235

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 15) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 15).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 dicembre 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 20212/18

RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 15). Ricorda che nella seduta del 22 dicembre 2020 il relatore Lino Pettazzi ha illustrato la vicenda alla Giunta. Comunica che, nella seduta odierna, la Giunta ascolterà l'ex deputato Fabio Porta ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Invita quindi l'ex deputato Fabio Porta a entrare in aula.

(Viene introdotto Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 15, invita Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti, a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Fabio PORTA, *deputato all'epoca dei fatti*, ricorda che la denuncia nei suoi confronti origina da un'intervista nella quale, parlando di quanto avvenuto in occasione delle elezioni politiche del 2018 nella circoscrizione Estero, aveva fatto menzione, per analogia, di quanto avvenuto in occasione delle elezioni politiche del 2008 nella medesima circoscrizione. A tale proposito, fa presente che, a suo avviso, nelle elezioni del 2018 vi sarebbero state gravi irregolarità nelle operazioni di voto in tutte le riparti-

zioni della circoscrizione Estero, e in particolare nella ripartizione America meridionale, nella quale egli era candidato al Senato della Repubblica. Su tali vicende, in particolare su presunti brogli in 32 sezioni elettorali di Buenos Aires per circa quindicimila voti complessivi, ha presentato sia un esposto in sede giudiziaria, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, sia un ricorso in sede parlamentare, attualmente in discussione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Precisa di avere citato, nel corso dell'intervista riferita ai fatti delle elezioni politiche del 2018, quanto avvenuto nelle elezioni del 2008, quando – a seguito di brogli anche allora avvenuti, a suo avviso, nelle sezioni elettorali di Buenos Aires – fu avviata un'inchiesta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e venne presentato un ricorso al Senato della Repubblica. La denuncia, nel 2008, era rivolta nei confronti dell'operato del sena-

tore italo-argentino Esteban Juan Caselli, che anche allora lo querelò per avere semplicemente riferito dei fatti rispetto ai quali sottolinea di essersi attivato come deputato, con una serie di iniziative politiche e parlamentari. Ribadisce infine alla Giunta che continua ad occuparsi politicamente di tali vicende, soprattutto di quelle relative alle ultime elezioni.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa l'audizione.

(Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti si allontana dall'aula).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. C. 2755 Delmastro Delle Vedove (*Esame e rinvio*) 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea. COM (2020)580 final (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 8

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. C. 2755 Delmastro Delle Vedove.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella

seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Federico CONTE (LEU), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del deputato Ceccanti, relatore per la I Commissione, fa presente che le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) avviano nella seduta odierna l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2755 Delmastro Delle Vedove, recante « Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione ».

Come indicato dalla relazione illustrativa, evidenzia che la proposta di legge intende risolvere il tema del riparto di competenze tra i due rami del Parlamento per quanto riguarda le richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, relative a senatori in carica per intercettazioni effettuate allorquando ricoprivano la carica di deputato e viceversa.

Ricorda al riguardo che il predetto terzo comma dell'articolo 68 prevede che la sottoposizione ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero il sequestro di corrispondenza, di membri del Parlamento è subordinata alla richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.

Segnala inoltre come l'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato » preveda, in merito alla ripartizione della competenza relativa alle deliberazioni parlamentari riferite al citato articolo 68, terzo comma, che, qualora il giudice per le indagini preliminari ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, il giudice stesso decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6 nella richiesta di autorizzazione, che è trasmessa direttamente alla Camera competente, il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

Rammenta che, secondo il comma 4, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. Il comma 5 stabilisce che se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego. Ai sensi del comma 6 tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione delle

previsioni dell'articolo 6 devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

Al riguardo, rileva che la relazione illustrativa della proposta di legge segnala come si sia più volte proposta la questione dell'interpretazione della predetta disposizione dell'articolo 6, comma 2, della stessa legge n. 140. In particolare, dopo che le incertezze interpretative erano già emerse precedentemente, la problematica è stata oggetto di un'ampia discussione nel corso della XVII Legislatura, che ha portato all'applicazione di una prassi interpretativa, condivisa dalle Giunte dei due rami del Parlamento competenti in materia di autorizzazioni (Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati e Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica), volta ad affermare la competenza della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.

Precisa che la questione si è posta nuovamente, nella corrente Legislatura, in relazione a due diverse richieste di autorizzazione, formulate dall'autorità giudiziaria, all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, relative a senatori in carica, avvenute quando essi ricoprivano la carica di deputato. Si tratta dunque di due fattispecie identiche (un senatore che era deputato all'epoca dei fatti) con riferimento alle quali i competenti giudici per le indagini preliminari, rispettivamente del tribunale di Napoli e del tribunale di Lecce, hanno indirizzato la richiesta di autorizzazione in un caso al Senato della Repubblica e nell'altro alla Camera dei deputati.

Ricorda che le Giunte parlamentari competenti si sono inizialmente espresse in senso opposto: quella della Camera dei deputati si è espressa in senso conforme ai precedenti della scorsa Legislatura, dichiarandosi, quindi, incompetente perché la richiesta era relativa a un senatore attualmente in carica; quella del Senato della Repubblica si è espressa invece in senso difforme, dichiarandosi incompetente perché la richiesta era relativa a un'epoca nella quale il parlamentare ricopriva la carica di deputato. La relazione illustrativa segnala che la decisione della Giunta del

Senato si fondava, tra l'altro, sull'unico precedente in tal senso, risalente a una pronuncia della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati della XV Legislatura, a fronte di molti precedenti conformi alla decisione della stessa Giunta della Camera. Anche alla luce di tali precedenti, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno invitato i Presidenti delle rispettive Giunte, sia pure nel rispetto dell'autonomia delle due Camere, a concordare quanto prima indirizzi interpretativi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 che definiscano in modo condiviso la ripartizione della competenza tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, allo scopo di prevenire conflitti e di assicurare l'economia e la speditezza non solo delle procedure parlamentari ma anche dei procedimenti giurisdizionali che riguardano tali procedure. Pertanto, il 13 giugno 2019 si è svolta una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, sul tema della ripartizione della competenza in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. In tale occasione, le incertezze interpretative relative al richiamato articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 sono state illustrate e ampiamente discusse dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nelle omologhe Giunte, i quali hanno convenuto sul fatto che occorra adoperarsi affinché la questione sia concordemente definita nelle sedi parlamentari, attraverso un intervento in via legislativa.

Fa presente che a tal fine si è dunque ritenuto opportuno presentare la proposta di legge di cui oggi le Commissioni avviano l'esame, il cui primo firmatario è il Presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, Delmastro Delle Vedove, e che è stata sottoscritta da tutti i componenti della Giunta stessa, appartenenti a tutti i gruppi politici (Annibali, Bazoli, Bisa, Cassinelli, Cataldi, Covolo, Di

Sarno, Gagliardi, Giuliano, Pettazzi, Pittalis, Saitta, Sarro, Scutellà, Vinci, Vitiello).

In tale contesto osserva come la proposta di legge in esame riprenda quanto già previsto nella proposta di legge C. 2261, presentata dal deputato La Russa nella XIV legislatura, assorbita dalla proposta di legge C. 185, approvata in via definitiva e diventata la legge n. 140 del 2003. Nella richiamata proposta di legge C. 2261 si prevedeva, infatti, che il giudice per le indagini preliminari richiedesse «l'autorizzazione alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le conversazioni sono state intercettate». Tale previsione non confluì nel testo definitivamente approvato, laddove sarebbe stato, invece, utile introdurla.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta, che si compone di un solo articolo, ricorda che essa modifica il comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 140 del 2003, sostituendo le parole: «o apparteneva» con le seguenti: «ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva», al fine di specificare appunto che: nel caso in cui il parlamentare sia ancora in carica, la competenza a decidere circa l'utilizzo delle intercettazioni spetta alla Camera di attuale appartenenza; qualora invece egli non sia più parlamentare, la competenza spetta alla Camera cui apparteneva al momento in cui sono avvenute le intercettazioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, come già sottolineato dal relatore per la II Commissione, Conte, rammenta che la proposta di legge in discussione è stata sottoscritta da tutti i componenti della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, appartenenti a tutti i gruppi politici. Auspica pertanto che sul provvedimento in esame le Commissioni possano svolgere proficuamente e celermente il proprio lavoro.

Federico CONTE (LEU), *relatore per la II Commissione*, preannuncia la volontà di sottoscrivere il provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea. COM (2020)580 final

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna le Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia proseguono l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della Comunicazione della Commissione UE « Relazione sullo Stato di diritto 2020 La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea » (COM(2020)580), iniziato nella seduta del 21 dicembre scorso con le illustrazioni dei relatori.

Informa che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 2827, approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.50.

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 2827, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore per la XII Commissione*, ricorda, anche a nome della relatrice per la II Commissione, deputata Ascari, che le Commissioni II e XII avviano oggi l'esame della proposta di legge C. 2827, recante « Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" », trasmessa dal Senato, che

lo ha approvato, all'unanimità, in sede deliberante.

Come stabilito dall'articolo 1 della citata legge n. 21 del 2019, l'obiettivo della Commissione d'inchiesta è quello di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità « Il Forteto » e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Il comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge istitutiva, inoltre, attribuisce alla Commissione d'inchiesta il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti nel territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e dei relativi provvedimenti.

L'articolo 8, comma 1, della medesima legge n. 21 del 2019 prevede che la Commissione d'inchiesta concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020.

Nella relazione illustrativa del provvedimento al Senato (A.S. 1961) si rileva come « difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche, ma soprattutto l'emergenza da COVID-19 intervenuta nel periodo di avvio dei lavori, che ha provocato la paralisi di

molte attività rendendo impossibile lo svolgimento di audizioni ed eventuali missioni ispettive *extra moenia*, abbiano in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la Commissione in un'intensa attività, concretata nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi ».

Nell'illustrare il testo della proposta di legge all'esame delle Commissioni II e XII, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1 proroga pertanto il termine entro il quale la Commissione di inchiesta deve concludere i propri lavori, fissato dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 21 del 2019, al 31 dicembre 2021.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 conferma per l'anno 2021 il limite massimo di 50.000 euro per le spese di funzionamento della Commissione, ponendone l'onere per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Fa presente, infine, che l'articolo 2 dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene utile, alla luce dell'attività svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta oggetto del provvedimento in discussione, prorogarne il termine per la conclusione dei lavori. A suo avviso, è importante che la Commissione d'inchiesta elabori proposte concrete finalizzate a migliorare la situazione attualmente in essere nel territorio toscano. Sottolinea che anche recentemente organi di stampa hanno portato all'attenzione alcuni episodi relativi alle province di Massa e di Lucca ancora da accertare, che evidenziano comunque la necessità di intervenire nell'ambito dei controlli e della vigilanza. Rivela inoltre l'esigenza di istituire appositi registri presso i tribunali dei minori. Ritiene, altresì, di particolare importanza, in ragione del coinvolgimento di minori, il

carattere di temporaneità dei provvedimenti di affidamento, sottolineando come l'allontanamento di un minore dalla famiglia sia un atto importante e giustamente necessario in determinate situazioni, ma come sia altrettanto giusto garantire al minore l'adozione.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel concordare con il collega Ferri sulla necessità di una proroga dei lavori della Commissione d'inchiesta, ricorda che la stessa ha svolto numerose audizioni che hanno confermato un quadro drammatico rispetto a quanto accaduto presso la comunità « Il Forteto », in relazione sia al mancato rispetto delle procedure per l'affidamento dei minori sia per quanto concerne altre criticità. Segnala che tale Commissione, della quale fa parte, sta approfondendo, oltre agli aspetti più strettamente giuridici, anche quelli sociali e psicologici, in considerazione del fatto che molte persone, divenute ormai adulte, sono segnate dalle violenze subite nella loro infanzia e con l'obiettivo di fare chiarezza e di proporre eventuali interventi normativi. Segnala in proposito che nel corso dei lavori della Commissione è emerso che, al di là di possibili lacune sul piano legislativo, quanto accaduto è stato determinato in gran parte da procedure anomale di affidamento e dai criteri adottati per la scelta delle famiglie affidatarie, in molti casi non in possesso dei necessari requisiti. In conclusione, ribadisce l'opportunità di affrontare il tema con la dovuta sensibilità.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia.

Audizione dell'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris (*Svolgimento e conclusione*) 11

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.

Sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia.

Audizione dell'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* e il canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte, altresì, che l'odierna seduta sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda che è necessario che i deputati partecipanti in videoconferenza risultino visibili alla Pre-

sidenza, soprattutto nel momento in cui essi intervengono, e dovranno ovviamente essere udibili.

Anche a nome della Vicepresidente della XIV Commissione, onorevole Rossini, svolge un breve intervento introduttivo.

Jill MORRIS, *Ambasciatore del Regno Unito in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Emanuela ROSSINI, *vicepresidente della XIV Commissione*, Marina BERLINGHIERI (PD), Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), Massimo UNGARO (IV), Guido Germano PETTARIN (FI), Francesca GALIZIA (M5S), Simone BILLI (LEGA), Angela SCHIRÒ (PD), Davide ZANICHELLI (M5S), Andrea ORSINI (FI) e Piero FASSINO, *presidente*.

Jill MORRIS, *Ambasciatore del Regno Unito in Italia*, risponde ai quesiti posti, riservandosi di trasmettere nel prosieguo una nota scritta, ad approfondimento di talune tematiche di tipo tecnico emerse negli interventi testé svolti.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione, segnalando che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni III e XIV dovranno deliberare in merito all'opportunità di prorogare l'indagine conoscitiva in titolo, nell'obiettivo condivisibile di potere programmare ulteriori audizioni dell'Am-

basciatore Morris, data la rilevanza della materia.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Atto n. 236 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*). 13

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Atto n. 236.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che contestualmente all'assegnazione dell'atto, il Presidente della Camera ha inviato alle Presidenti delle due Commissioni una lettera in cui, fra l'altro, richiama il contenuto della relazione illustrativa, relazione nella quale sono, tra l'altro, indicate le ragioni in base alle quali il Governo ha ritenuto opportuno trasmettere alle Camere lo schema

di decreto, per acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti prima di procedere alle intese con le Regioni, ed è precisata la riserva di sottoporre successivamente al parere delle Commissioni parlamentari i singoli decreti del Presidente del Consiglio di nomina dei commissari, la cui individuazione non è contenuta nello schema trasmesso.

Poiché la procedura così descritta dalla relazione illustrativa dello schema di decreto – che prevede in sostanza un doppio passaggio parlamentare, il primo finalizzato ad acquisire il parere parlamentare sulla individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi della richiamata disposizione legislativa, e il secondo, da attivare una volta perfezionate, ove ne ricorrano i presupposti, le intese con i Presidenti delle Regioni interessate, volto ad acquisire il parere parlamentare con riferimento ai Commissari straordinari da nominare per la realizzazione e il completamento delle suddette opere – differisce da quella seguita in occasione dell'*iter* formativo del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il Presidente rappresenta tali elementi alle Commissioni affinché possano essere adeguatamente ponderate.

rati in sede istruttoria, anche attivando ogni opportuna interlocuzione al riguardo con i competenti rappresentanti del Governo.

In ragione di ciò, le Presidenze delle Commissioni si sono attivate rappresentando al Governo la necessità di integrare immediatamente l'atto con l'indicazione dei Commissari straordinari da nominare, al fine di evitare un ulteriore allungamento dei tempi.

Invita dunque i deputati Pezzopane, relatrice per la Commissione Ambiente, e Scagliusi, relatore per la Commissione Trasporti, a svolgere la relazione introduttiva.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, avverte che sarà sua cura procedere all'inquadramento generale del provvedimento in esame nonché ad illustrare le principali opere di competenza della Commissione Ambiente, mentre il collega Scagliusi si concentrerà sugli interventi che rientrano nell'area di interesse della Commissione Trasporti.

L'articolo 4 del « decreto sblocca-cantieri » specifica le caratteristiche che gli interventi devono possedere per essere inseriti nell'elenco delle opere soggette a commissariamento. In tale elenco sono compresi interventi caratterizzati « da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti ». Delinea quindi la procedura per la formazione dell'elenco delle opere, prevedendo che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dell'economia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro venti giorni (quindi entro il prossimo 27 gennaio). Tuttavia, per quelli di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti sono adottati, « ai soli fini dell'individuazione di tali in-

terventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata ». Quanto ai tempi, la norma stabilisce che il decreto sia adottato entro il 31 dicembre 2020, ma anche che, con uno o più decreti successivi, da adottare con le medesime modalità e sulla base dei medesimi criteri entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

Fa presente che lo schema di decreto in esame, la cui relazione illustrativa è pervenuta il 16 dicembre 2020, è stato assegnato lo scorso 7 gennaio 2021. È da rilevare che in essa si specificano le scelte procedurali ed interpretative del Governo in relazione all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1 del citato decreto n. 32.

In particolare, ritiene opportuno sottolineare due passaggi della relazione illustrativa.

Il primo esplicita la scelta di trasmettere il testo alle Camere prima di acquisire le prescritte intese con le Regioni in questi termini: « si è ritenuto opportuno, prima di procedere con la fase interlocutoria con le Regioni, nei termini previsti dall'articolo 4 decreto-legge 32/2019, acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, considerando l'avviso del Parlamento, non solo come presupposto imprescindibile sul fronte procedurale, ma anche come momento di confronto sulla scelta delle opere proposte dal Governo. In sostanza, la fase procedurale in sede parlamentare è stata considerata propedeutica all'acquisizione delle intese con i Presidenti delle regioni, al fine di evitare di intraprendere interlocuzioni non suffragate da una condivisione, da parte del Parlamento, della scelta delle opere proposte dal Governo ».

Il secondo passaggio indica le ragioni della scelta di non procedere contestualmente alla nomina dei commissari e i suoi effetti procedurali: « Per le stesse ragioni non sono state avviate le attività di individuazione dei commissari da nominare, considerato che anche su questo fronte è fondamentale avere una reale contezza delle opere da commissariare prima di proce-

dere alla scelta della professionalità adeguata da nominare, scelta che, interessando un numero considerevole di opere, presenta anch'essa un iter attuativo impegnativo. (...). Con riferimento invece ai singoli DPCM di nomina dei commissari sulle opere individuate, su cui non è richiesta l'intesa con le regioni, i relativi schemi saranno sottoposti al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari prima di essere adottati ».

Venendo invece al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 richiama l'elenco in allegato e precisa che in esso per ciascun intervento si provvede alla descrizione dell'opera, in relazione ai termini e alle attività connesse alla sua realizzazione, del costo stimato, delle fonti di finanziamento, dei codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. L'articolo 2 dispone che gli oneri connessi con la realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'intervento nell'ambito delle risorse indicate per ciascun intervento.

Delle 58 opere elencate nell'allegato, per i profili di competenza della Commissione Ambiente vengono in rilievo 14 interventi su infrastrutture stradali, 12 su infrastrutture idriche e 12 su infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza.

Il documento in esame specifica per ciascuna opera i costi stimati e i finanziamenti.

Proprio in relazione alle scelte procedurali precedentemente illustrate, non risulta ictu oculi possibile distinguere quali di esse, riguardando ambiti territoriali circoscritti, necessiteranno dell'intesa con il Presidente della Regione interessata, circostanza su cui sarebbe dunque auspicabile un intervento chiarificatore del rappresentante del Governo.

Quanto ai costi stimati per gli interventi sulle infrastrutture stradali, risulta che i più onerosi sono riferiti alla ss. 106 ionica (oltre 3 miliardi di euro), la ss 4 Salaria (oltre 1 miliardo), alla E78 Grosseto Fano (2 miliardi).

La relazione illustrativa evidenzia che le opere selezionate relative alla rete stradale volte alcune a « ricucire » il territorio age-

volando i collegamenti con le aree interne del Paese, altre ad adeguare l'infrastruttura ad un aumentato fabbisogno trasportistico o alla messa in sicurezza e altre ancora volte al completo ripristino dell'opera a seguito di cedimenti strutturali a causa di eventi meteorologici avversi.

Le opere, così come descritte nella relazione illustrativa, sono le seguenti: SS106 Ionica: si prevede un piano complessivo di riqualificazione dell'arteria che la messa in sicurezza attraverso rettifiche locali di tracciato, intersezioni e risoluzioni di punti critici; collegamento tra la SS514 con la SS115 e lo svincolo della SS194: si interviene per dotare il settore Sud-orientale della Sicilia di un collegamento stradale adeguato lungo l'itinerario Ragusa-Catania; SS 675 Umbro-Laziale: si consente di completare l'itinerario Civitavecchia-Orte e quindi di collegare il Porto di Civitavecchia con i principali assi viari: l'autostrada A1, la E45-E55 e la A12; collegamento Cisterna-Valmontone: si prevede di realizzare una bretella, con una strada di tipologia B, senza applicazione di pedaggio che permetterà di connettersi all'Autostrada Roma-Latina; SS4 Salaria: si prevede un piano di riqualificazione (adeguamento e messa in sicurezza dell'arteria nella sua configurazione attuale) e potenziamento (raddoppio dell'arteria e varianti di tracciato); E78 Grosseto Fano: si prevede il completamento del collegamento trasversale tra il corridoio tirrenico e quello adriatico; SS20 del Colle di Tenda: si prevede l'avvicinamento dell'imbocco della vecchia galleria rispetto alla nuova e la realizzazione di un nuovo unico ponte a doppio senso di circolazione; SS45 della Val Trebbia e realizzazione nuovo Ponte sul fiume Trebbia: l'intervento consiste nell'adeguamento e messa in sicurezza del tratto compreso tra Rivergaro e località Cernusca in Comune di Travo, e si prevede inoltre la realizzazione di un nuovo ponte lenzino e di una viabilità alternativa; SS640 « Strada degli Scrittori »: si adegua e potenzia il tratto fino allo svincolo con l'A19, sia in sede che in variante; SS647 Fondo Valle del Biferno: si interviene con opere di adeguamento e messa in sicurezza dei viadotti Molise 1 e 2

e in variante all'invaso del liscione; SS17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico: si sviluppa il tracciato completando l'itinerario in variante della SSV « Isernia – Castel di Sangro »; SS16 Adriatica: si interviene adeguando il tratto compreso tra San Severo e Foggia e provvedendo a opere di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale della tangenziale Ovest di Foggia; SS89 Garganica: si propone un intervento di potenziamento dell'attuale tracciato innalzando lo standard prestazionale e in parte si interviene con un tracciato in nuova sede; SS212 della Val Fortore: si realizza un collegamento di 33 km con caratteristiche assimilabili ad una strada di categoria C1.

La relazione cita in via autonoma anche l'intervento sulla SS 369 Appulo Fortorina che nell'elenco è invece ricompreso nell'opera sub 14: si interviene con un adeguamento infrastrutturale di un tronco stradale di circa 7 km, ampliando la sede fino alla dimensione C.

Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, la relazione precisa che sono stati individuati interventi volti prevalentemente alla messa in sicurezza e al completamento di dighe e acquedotti al fine di garantire il loro ottimale esercizio. Tra questi assume particolare rilievo la messa in sicurezza del Sistema acquedottistico del Peschiera, essendo stimato un costo di circa 600 milioni di euro.

In particolare, si intende incrementare la sicurezza delle seguenti dighe: Traversa del Lago d'Idro (BS); sistema acquedottistico del Peschiera (RM); diga Cantoniera sul fiume Tirso (OR); diga sul Rio Olai; diga sul Rio Govossai (NU); diga sul Rio Mannu (SS); diga di Monte Pranu sul Rio Palmas (OR).

Riguardo invece all'ampliamento, completamento o realizzazione di dighe sono state individuate le seguenti opere: diga di Maccheronis (NU); diga di Monti Nieddu (CA); diga di Medau Angiu (CA); diga di Cumbidanovu (NU); diga di Pietrarossa (EN).

Infine, si propongono interventi rivolti a rendere maggiormente funzionali – con opere di adeguamento, ristrutturazione, ri-funzionalizzazione, nonché di nuova rea-

lizzazione – alcuni presidi di pubblica sicurezza, ubicati a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone (la cui descrizione – per un refuso segnalato tempestivamente dagli stessi uffici governativi – ripete erroneamente quella riferita a Bologna), Napoli, Roma, Bologna, Genova, Torino e Milano.

Nel rinviare all'elenco allegato al provvedimento e alla documentazione degli uffici per ogni ulteriore elemento sugli interventi elencati, si limita a segnalare come sarebbe auspicabile avere maggiori informazioni dal Governo sulle forme e modalità di finanziamento, che in alcuni casi sono piuttosto scarse, nonché ulteriori informazioni sulle iniziative che il Governo intende assumere per assicurare il completamento di questo delicato e complesso procedimento di selezione delle opere e nomina dei relativi commissari. Lascia quindi al collega Scagliusi il compito di illustrare gli ulteriori contenuti del provvedimento.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, si sofferma in particolare sulle opere infrastrutturali ferroviarie, portuali e relative al trasporto rapido di massa.

Evidenzia la particolare rilevanza delle opere ferroviarie: quelle per le quali si prevede il commissariamento sono 16. Il costo complessivo di tali opere è pari a circa 46,2 miliardi di euro, in parte finanziato.

Con riferimento all'intervento relativo alla Brescia-Verona-Padova AV/AC, rientrante nei corridoi europei e che è stato candidato per l'utilizzo delle risorse del *recovery fund*, ricorda che il recentissimo decreto-legge n. 183 del 2020 ha previsto l'assegnazione di ben 1,776 miliardi di euro finalizzati a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza.

Il potenziamento della linea Fortezza-Verona è funzionale al miglioramento dei collegamenti col Brennero, mentre gli interventi sulla linea Venezia-Trieste sono funzionali al potenziamento della linea storica sia sotto il profilo tecnologico sia per la soppressione di passaggi a livello. Il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia

fa riferimento alla realizzazione, in variante, della tratta Andora-Finale Ligure, mentre in Lombardia si prevede il commissariamento per il raddoppio della linea Codogno-Cremona-Mantova. Anche con riferimento all'asse ferroviario Pontremolese si prevede il completamento del raddoppio.

Gli interventi riguardanti le tratte ferroviarie Roma-Pescara e la Pescara-Bari (raddoppio della linea) sono volti a migliorare i collegamenti ferroviari su tali direttrici anche mediante un miglioramento tecnologico. Anche il potenziamento della linea Orte-Falconara si inquadra nell'obiettivo del miglioramento dei collegamenti trasversali Tirreno-Adriatiche della penisola. Con riferimento alla città di Roma si prevede anche la nomina di un commissario per il completamento dell'anello ferroviario a nord.

Per quanto riguarda le aree meridionali, oltre al commissariamento degli interventi sulle linee Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari e in alta velocità di rete sulla tratta Messina-Catania-Palermo, si prevede il commissariamento per la realizzazione delle tratte Ferrandina-Matera-La Martella, funzionale ad assicurare un collegamento della città di Matera con le linee ad alta velocità, della linea Palermo-Trapani (adeguamento infrastrutturale e potenziamento tecnologico) e della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (raddoppio parziale della linea). Sulla linea Salerno-Reggio Calabria infine si prevede, come segnala la relazione illustrativa, che il commissariamento sia funzionale alla realizzazione di una nuova linea veloce con caratteristiche di AV/AC e l'adeguamento tecnologico in alcuni tratti. Si completa così a Sud il sistema di alta velocità sul versante tirrenico della penisola.

Riferisce quindi che le infrastrutture portuali per la realizzazione delle quali si prevede il commissariamento sono la Darsena Europa Livorno, la Diga Foranea di Genova e il rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo e interfaccia Porto-Città; il costo complessivo dei tre interventi è pari a circa 1,72 miliardi di euro. Sottolinea quindi che gli interventi sono funzionali alla navigazione in sicu-

rezza e ad assicurare un efficace raccordo fra i nodi portuali e le reti terrestri. Con riferimento alla realizzazione della cosiddetta « Darsena Europa » a Livorno, l'intervento è diretto alla realizzazione di opere foranee di protezione e di nuova imboccatura portuale. Allo stesso modo la Diga Foranea di Genova è funzionale a consentire condizioni di sicurezza per l'accesso delle grandi navi portacontenitori. Per quanto riguarda l'intervento di rilancio del polo cantieristico nell'ambito del porto di Palermo, sono previsti diversi interventi per messa in sicurezza la compatibilità e la sostenibilità delle differenti funzioni portuali nell'area palermitana.

Segnala infine che l'unica opera rientrante nel trasporto rapido di massa, è la metropolitana di Roma, linea C, del costo di 5,8 miliardi di euro. Come segnalato nella relazione illustrativa l'intervento è volto a potenziare la mobilità pubblica della Capitale, in un'ottica di sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e comporterà la realizzazione della linea fino al quartiere Mazzini, con attraversamento del centro storico.

Tommaso FOTI (FDI) giudica necessario un preliminare chiarimento sul piano procedurale. Si tratta a suo avviso di una situazione totalmente inedita in quanto i testi trasmessi dal Governo non appaiono coerenti con il dettato legislativo né appaiono convincenti le giustificazioni espresse nella relazione illustrativa per il perfezionamento dell'atto, che anzi contrastano con alcune consolidate prassi parlamentari.

Rileva al riguardo che il Parlamento è convocato per esprimere, come di consueto, un parere sull'atto che non assume carattere vincolante, quindi non è chiaro in che termini si determina un conflitto con le competenze regionali o addirittura con l'impostazione del riparto di attribuzioni definito a livello costituzionale. Vero è invece che acquisire il parere delle Camere prima di definire l'intesa con le regioni potrebbe invece portare ad *empasse* procedurali di non poco conto in caso di conflitto tra le rispettive posizioni.

Suscitano inoltre perplessità anche alcuni aspetti contabili in relazione alla co-

pertura finanziaria degli interventi prospettati.

In particolare, cita il caso della SS45 della Val Trebbia, per la quale risultano stanziati 60 milioni di euro, rispetto alla quale il responsabile di ANAS, che potrebbe verosimilmente ricoprire l'incarico di commissario per quell'opera, ha ipotizzato cifre che si assestano a più del doppio. Non ritiene quindi che il Governo stia procedendo con serietà.

Ritiene necessario che, prima che le Commissioni procedano all'esame dei singoli punti del testo, si convochi in audizione la ministra de Micheli, per chiarire i criteri con i quali sono state selezionate le opere e per comprendere se si tratti di opere pronte all'avvio e con quale copertura finanziaria. In quella sede, potrà quindi aversi anche quella interlocuzione con il Governo sulla indicazione dei nomi dei commissari che la lettera del Presidente della Camera richiamata dalla presidente, auspica, al fine di sanare l'anomalia procedurale nell'esame dell'atto.

Osserva che, dovendo le Commissioni esprimersi entro il termine del 27 gennaio prossimo, i tempi sono sufficienti per svolgere ogni attività istruttoria, ivi compresa l'audizione della ministra.

Giorgio MULÈ (FI) ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame dà attuazione all'articolo 9 del cd. decreto-legge «semplificazioni» (n. 76 del 2020), che, modificando l'articolo 4 del cd. decreto-legge «sbloccacantieri» (n.32 del 2019) ha previsto che il governo individui una serie di opere infrastrutturali caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale e da una particolare difficoltà attuativa o esecutiva per le quali nominare un commissario straordinario al fine di accelerarne la realizzazione.

Evidenzia che il governo, come previsto dalla norma di legge, ha presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio, sul quale dovrà essere acquisito il parere delle commissioni parlamentari, ma la tempistica prevista per la nomina dei commissari, come emerge dalla relazione illustrativa del provvedimento, è diversa e

più lunga di quella che si poteva immaginare dalla lettera delle disposizioni del citato decreto-legge «semplificazioni». In particolare osserva che, come specificato nella relazione *l'iter* per arrivare alla nomina effettiva dei commissari si compone di tre passaggi successivi. Il primo, quello attuale, consiste nell'individuare il novero di opere infrastrutturali per le quali il governo ritiene necessario il commissariamento straordinario, sulle quali acquisire il consenso parlamentare. Il secondo *step* consisterà nell'acquisizione delle intese con le singole regioni coinvolte dalle opere che si intende commissariare. Da ultimo il governo procederà alla nomina dei commissari straordinari «con successivi Dpcm» che saranno nuovamente inviati alle Camere per il parere.

Al riguardo, sottolinea l'utilizzo del plurale nella relazione del governo, perché se ne deduce che l'ultimo *step* procedurale non si esaurirà in un unico provvedimento di nomina complessiva, ma in tanti provvedimenti quanti sono i commissari da nominare. Tale procedura, se da un lato consente un controllo, quanto meno formale, più oculato, dall'altro inevitabilmente allunga le tempistiche di commissariamento quantomeno per determinate opere.

Se, dunque, il ricorso al commissariamento straordinario sulla base del cd. «modello Genova», rappresenta un aspetto positivo, anche perché raccoglie una posizione da lungo tempo sostenuta da Forza Italia, la tempistica di nomina dei commissari, prevedibilmente estesa, rappresenta una criticità da rimarcare. A tal proposito, chiede al governo di fornire in questa sede una stima dei tempi entro i quali ritiene ragionevolmente di poter addivenire alla nomina dei commissari.

Alla luce dell'elenco di opere individuate dal governo in sede di esame, ritiene opportuno formulare ulteriori richieste di chiarimento.

Con riferimento alla diga foranea di Genova, osserva che la stima di 700 milioni di euro diverge da quanto riportato in un recentissimo articolo di stampa (Sole 24 ore dell'8 gennaio), dove il costo complessivo dell'opera è stimato tra 1,1 e 1,3 mi-

liardi di euro, mentre per la prima fase funzionale dell'opera, cioè il lotto che consente di sbloccare il bacino storico di Genova, si stima un costo che va da un minimo di 750 milioni a un massimo di 950 milioni, anche alla luce del fatto che l'opera è al momento soggetto alla fase di cosiddetto dibattito pubblico. Alla luce di ciò chiede al governo di chiarire se il costo dell'opera riportato nel provvedimento, ossia 700 milioni, sia relativo solo al primo lotto funzionale (finanziamento che tra l'altro potrebbe non essere sufficiente) o all'intera opera. Inoltre ritiene opportuno comprendere chi dovrà erogare i finanziamenti, perché, sempre in base a quanto riportato nell'articolo di stampa citato, il governo non sembra disponibile ad un finanziamento superiore ai 500 milioni.

Con riferimento alla bretella autostradale Cisterna-Valmontone, osserva che l'opera dovrebbe essere servente di un'infrastruttura stradale più ampia e complessa come l'autostrada Roma-Latina, che deve collegare Civitavecchia a Latina. Di questa opera principale, inserita prima tra le grandi opere e successivamente tra le opere prioritarie, non c'è traccia nell'allegato del decreto in esame, nonostante in oltre dodici anni non si sia giunti ancora all'assegnazione definitiva del bando. Nel precisare che sulla realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone il gruppo di Forza Italia è certamente favorevole, si chiede quale sia il senso di commissariare la realizzazione una bretella afferente ad un'opera viaria maggiore non contenuta nel citato allegato. Su questo ritiene opportuno un chiarimento. Osserva inoltre che anche in questo caso è necessario un chiarimento sui finanziamenti dal momento che le risorse disponibili indicate corrispondono a circa la metà del costo stimato dell'opera, pari a 665 milioni di euro. Ricorda, infine, che su tale specifica questione era stato aperto un tavolo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra governo e regione Lazio, del quale però non si è avuto più notizia.

Con riferimento all'Alta Velocità Brescia-Verona-Padova, ricorda che il decreto-legge cd. « milleproroghe », attualmente all'esame della Camera, all'articolo 13, comma

16, autorizza RFI a sostenere una spesa di 1.776 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza. Sommando questo importo a quello riportato nel provvedimento relativo al primo lotto costruttivo dell'opera (indicato in 1.364 milioni) il risultato è di 3.140 milioni, cifra superiore a quella riportata nella scheda per la realizzazione della tratta Verona- bivio Vicenza pari a 3.093 milioni, contenuta nello schema di decreto in esame. Sul punto ritiene opportuno chiedere un chiarimento al governo e, in particolare, se il costo complessivo della tratta indicato nel provvedimento non sia più attuale alla luce della disposizione contenuta nel cd. decreto-legge « milleproroghe » e come tale vada aggiornata. Ritiene inoltre opportuno che il governo fornisca maggiori indicazioni in merito alla realizzazione della tratta Vicenza-Padova il cui costo è individuato in 1.316 milioni che al momento non risultano finanziati.

Elena LUCCHINI (LEGA) dissente sul metodo scelto dal Governo per l'esame dell'atto, ritenendo particolarmente grave che non si sia proceduto preliminarmente alla necessaria fase interlocutoria con i territori volta a definire, insieme alle amministrazioni locali, le infrastrutture strategiche da realizzare.

Quanto al merito, rileva con rammarico come nell'elenco non sia presente il ponte della Becca, nonostante il Governo avesse accolto un ordine del giorno nel corso dell'esame del cosiddetto « decreto sblocca cantieri » che lo impegnava in tal senso.

Sottolinea inoltre l'assenza di numerose infrastrutture di assoluto rilievo da realizzare, e cita per la sola Lombardia, le tratte Vigevano-Malpensa, la Lecco-Bergamo, la Pedemontana, la Ros-Gallarate e, ancora, la Milano Rogoredo-Pavia.

Alessio BUTTI (FDI), non ritenendo opportuno intervenire in questa fase con riguardo a ciascuna singola opera presente nell'elenco, ricorda che nel corso di una recente audizione, la stessa ministra de Micheli aveva esplicitamente inteso sottolineare il massimo rispetto per l'espressione

del parere parlamentare, soprattutto per atti di questa tipologia che suscitano particolare interesse delle forze politiche.

I relatori hanno richiamato le scelte procedurali del Governo in ordine alla necessità di interlocuzione con le regioni prima di giungere all'elenco allegato al provvedimento, che vanno però lette tenendo conto che il parere parlamentare non può certo modificare l'elenco delle opere, ma solo invitare il Governo ad apportarvi le opportune modifiche. Sempre le relazioni introduttive hanno evidenziato come il Governo abbia giustificato la mancata trasmissione dell'elenco dei commissari in relazione alla complessità dell'*iter*, rinviando quindi la scelta a successivi DPCM anch'essi soggetti al parere delle competenti commissioni parlamentari, ma sottratte al vaglio delle regioni, che risulta abbiano invece espresso valutazioni critiche riguardo all'elenco delle opere riguardanti i loro territori.

Tiene a precisare che il provvedimento contiene un elenco di 58 opere per le quali disporre il commissariamento, la cui realizzazione è stata sempre promossa dal suo gruppo, che sicuramente avrebbe la disponibilità di esprimere un voto favorevole, purché sia chiarita la procedura di esame. Al riguardo, nonostante gli impegni formalmente assunti dalla ministra in prima persona, non si è rispettata la regola di legare ciascuna opera al nome di un commissario e giudica pertanto indispensabile convocare in audizione la titolare del Dicastero volto a chiarire i criteri con cui è stata operata la scelta, l'entità delle risorse disponibili, la possibilità di pervenire effettivamente alla realizzazione delle opere indicate, nonché i tempi di scelta dei commissari.

Edoardo RIXI (LEGA), nel condividere le perplessità sollevate dai colleghi già intervenuti, esprime forti preoccupazioni per il fatto che il provvedimento sia arrivato in Parlamento senza un previo passaggio in Conferenza Stato-Regioni e senza le indicazioni delle singole Regioni interessate dalla realizzazione delle opere. Si pone dunque problema di leale collaborazione tra Stato e Regioni, particolarmente grave nell'at-

tuale momento storico dominato dall'emergenza sanitaria.

Con riferimento alla scelta dei commissari straordinari, ricorda come la ministra De Micheli fosse in un primo momento orientata a nominare i Presidenti delle regioni Commissari straordinari, così come avvenuto per la regione Toscana in riferimento al ponte di Albiano Magra. Al riguardo si chiede se il governo abbia cambiato prospettiva, ribadendo la necessità che vengano indicate le opere per le quali si intende procedere alla nomina dei commissari e soprattutto con quali criteri. Nell'auspicare che la scelta dei commissari per le singole opere non venga fatta dipendere da criteri di vicinanza politica, evidenzia come nell'elenco sottoposto all'esame delle commissioni manchino numerose opere che erano state indicate dalle regioni come strategiche.

Con riferimento alla diga di Genova e, in particolare, con riferimento al costo previsto, si chiede se il territorio sarà chiamato a finanziare i 200 milioni di euro che apparentemente il governo non intende stanziare. In tale ipotesi ritiene che la città di Genova debba essere coinvolta anche nella scelta del commissario straordinario.

Esprime quindi le medesime considerazioni circa la mancanza di integrale copertura finanziaria anche per ulteriori opere attualmente inserite nell'allegato.

Con riferimento all'esame parlamentare chiede al governo di chiarire se l'esame relativo all'elenco delle opere infrastrutturali debba essere considerato unitariamente rispetto al successivo elenco dei commissari straordinari e come tali provvedimenti debbano essere valutati alla luce dei contenuti del *Recovery plan*, il cui contenuto dovrebbe essere predisposto in parallelo; sembra invece mancare del tutto un coordinamento tra l'atto in esame e il *Recovery plan*.

Più in generale ritiene che sulla individuazione delle opere infrastrutturali così come sulla nomina dei relativi commissari vi sia allo stato una grande confusione e che certamente sarebbe stato preferibile coinvolgere il Parlamento una volta acquisita l'intesa delle regioni interessate. Nel

ribadire la necessità che venga fornito tempestivamente anche l'elenco dei commissari straordinari nonché l'indicazione dei relativi criteri di scelta dei medesimi, ritiene opportuno che le commissioni possano svolgere adeguati approfondimenti sulle varie questioni sollevate, anche mediante l'audizione dei presidenti delle regioni coinvolte. Si chiede infine come il contenuto di tale provvedimento possa essere eventualmente influenzato dall'annunciata crisi di governo.

Luciano NOBILI (IV), nel ringraziare il relatore per il lavoro fin qui svolto, esprime forti preoccupazioni per la procedura indicata dal governo di esame di un atto assai rilevante che richiede senz'altro un'analisi approfondita. Ricorda come la norma del cd. decreto-legge 'semplificazioni', che senz'altro ha visto l'apporto di tutte le forze politiche, abbia tratto spunto dal Piano shock di Italia Viva.

Nel ricordare altresì come l'elenco delle opere in infrastrutturali sia stato il frutto di precedenti accordi politici già raggiunti nell'ambito della fase di preparazione del decreto nel mese di luglio, giudica non condivisibile la mancanza dei nomi dei commissari straordinari che il governo intende nominare, oltretutto senza la previa intesa con le regioni coinvolte. Nel sottolineare l'estremo ritardo con cui il governo ha completato la predisposizione del decreto all'esame delle commissioni, ringrazia le presidenti per aver sollecitato l'integrazione dell'atto con l'elenco dei nomi dei commissari, ritenendo che le commissioni non possano esprimere il prescritto parere senza la citata integrazione.

Alberto ZOLEZZI (M5S) dichiara preliminarmente che giudica il provvedimento in esame di assoluta importanza, in quanto alcuni commissariamenti sbloccheranno la realizzazione di opere attese da molto tempo, quale, ad esempio, il raddoppio ferroviario Mantova-Cremona-Codogno.

Invita tuttavia il Governo a fare invece una ulteriore riflessione sulla opera riguardante la linea ad altra velocità Brescia-Verona-Padova, per la quale non com-

prende la necessità di commissariamento, essendo le difficoltà tecniche realizzative principalmente concentrate su aspetti ambientali assai rilevanti nella realizzazione dell'opera, essendo a rischio la falda idropotabile del territorio.

Ritiene che, in casi come questi, l'azione del commissario non potrà essere incisiva, potendosi tutt'al più ragionare su una modifica del tracciato ipotizzato e sulla rinuncia alla realizzazione di una tratta ad alta velocità e ad alta capacità, che certamente consentirebbe di risparmiare sui costi che si attesterebbero a circa un quarto rispetto a quelli necessari per la realizzazione del progetto ad alta velocità e raggiungendo i medesimi obiettivi. Paventa il rischio che la messa in funzione della trivella Martina – non attivata finora probabilmente per evitare le connesse responsabilità – potrebbe invece essere disposta da parte di un commissario alla cui nomina si colleghi un esonero delle relative responsabilità da probabili danni ai centri abitati, che sarebbe quindi opportuno prevenire.

Al contrario di quella appena indicata, ritiene invece utile la nomina di un commissario per la realizzazione di tutti i ponti sul Po, per la metropolitana di Milano, e per il raddoppio ferroviario Mantova-Modena.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel ringraziare le presidenze delle commissioni e i relatori per il lavoro svolto, nonché il viceministro Cancellieri per la sua presenza, ritiene opportuno sottoporre alcune richieste di chiarimento.

Con riferimento alle opere ferroviarie relative alla tratta Napoli-Bari e alla tratta Palermo-Messina-Catania, osserva come si tratti di opere già commissariate con il cd. decreto-legge « sblocca Italia » che prevedeva la nomina dell'amministratore delegato di RFI. Si chiede pertanto se l'inserimento di tali opere nel nuovo atto del governo rappresenti l'intenzione di non procedere alla proroga dei precedenti commissari ovvero se tale scelta sia determinata dalla necessità di utilizzare le nuove disposizioni contenute nel cd. « decreto-legge semplificazioni ».

Con riferimento al raddoppio della Pescara-Bari, segnala come manchi ancora l'espressione del parere di competenza del Ministero dell'ambiente in riferimento ad uno specifico lotto funzionale che consentirebbe il passaggio al cosiddetto appalto integrato su tutta l'opera.

Più in generale, osserva come non sempre la nomina di commissari straordinari comporti un'accelerazione nell'esecuzione delle opere medesime, la cui realizzazione è spesso rallentata dal mancato rispetto dei termini di legge da parte di organi tecnici coinvolti nel procedimento, quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici, gli organi che esprimono la VIA, le Sovrintendenze ai beni culturali. Rilevando l'opportunità di un intervento del governo su questi aspetti, sottolinea come la nomina dei Commissari non risolva queste problematiche.

Mauro ROTELLI (FDI) ringrazia i relatori condividendo le considerazioni già svolte da chi lo ha preceduto rispetto alla nomina di commissari straordinari nelle diverse regioni coinvolte.

Rispetto ad alcune opere relative alla regione Lazio, ricorda la conferenza stampa del 24 luglio scorso, cui hanno partecipato solo la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli e il presidente della regione Lazio Zingaretti, che hanno trionfalmente individuato una serie di interventi urgenti. Nell'osservare come nello schema di decreto all'esame delle commissioni, non sia più indicata l'opera relativa alla Civitavecchia-Grosseto, rileva come molte altre regioni non abbiano avuto la fortuna di poter contare sull'appoggio in conferenza stampa da parte del ministro competente.

Ricorda altresì la risposta fornita dalla ministra de Micheli ad un *question time* presentato dal suo gruppo discusso nella seduta del 25 novembre scorso, durante la quale la ministra ha dichiarato di aver già provveduto a chiedere a RFI Anas di adottare tutti gli atti necessari al fine di esercitare fin da subito i poteri derogatori previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di procedere alla celere realizzazione degli interventi ad essi affidati in qualità di stazioni appaltanti. A tale specifico riguardo, chiede se vi siano spe-

cifiche opere che RFI e Anas potrebbero in realtà realizzare subito indipendentemente dalla nomina di ulteriori commissari straordinari.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) nel premettere che la sua parte politica attribuisce grande importanza ad ogni iniziativa volta a favorire la realizzazione delle infrastrutture di cui il Paese ha bisogno, evidenzia tuttavia le numerose criticità che accompagnano questo atto. In primo luogo, ritiene grave la mancata condivisione con i territori, che ha prodotto un elenco di opere decise a seguito di accordi all'interno della maggioranza, senza tener conto delle priorità individuate dagli amministratori locali.

Inoltre, si tratta di un provvedimento monco, in quanto privo della individuazione dei commissari, i cui tempi di nomina non sono certi. A tale riguardo, ricorda che la ministra de Micheli, già prima della pausa estiva, aveva asserito che la lista dei commissari era pronta, anche se ad oggi non ce n'è traccia.

Per quanto riguarda il tema delle risorse, analizza, in particolare, il raddoppio della ferrovia Pontremolese, la cui pronta realizzazione è stata ripetutamente rivendicata da illustri esponenti della maggioranza, mentre la realtà dei fatti svela che sono stati stanziati solo 92 milioni di euro sui 247 necessari per il completamento della prima fase.

Richiama infine l'attenzione delle Commissioni, e in particolare della presidente Paita che conosce bene la questione, sulla gronda di Genova, rispetto alla quale c'è un progetto esecutivo, risulta già finanziata, ma non compare nell'elenco trasmesso alle Commissioni. Ritiene che non si possa continuare a navigare a vista e si associa alla richiesta avanzata dai colleghi precedentemente intervenuti di invitare in audizione la ministra, sottolineando ancora la necessità che il Governo avvii una preliminare, ancorché tardiva, interlocuzione con le regioni.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) desidera rivolgere al governo alcune richieste

di chiarimento in particolare sulla realizzazione dell'Alta velocità sulla tratta Salerno-Reggio Calabria. Al riguardo, ricorda che il cd. decreto-legge « rilancio » ha previsto e finanziato la realizzazione di uno studio di fattibilità da parte di RFI che avrebbe dovuto essere completato entro fine anno, mentre oggi il Governo sceglie la nomina di un nuovo commissario straordinario. Osserva altresì che nel previsto Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) il tema dell'Alta velocità rappresenti un elemento qualificante e si chiede come possano essere realizzati importanti investimenti infrastrutturali senza la realizzazione di specifici studi di fattibilità.

Sul punto chiede quindi al governo se il previsto studio di fattibilità di RFI possa essere messo a disposizione delle commissioni parlamentari anche in occasione del prossimo dibattito sul *Recovery plan*.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI formula il proprio ringraziamento per l'attenzione riservata a tale importante provvedimento alle presidenti, ai relatori e ai deputati, i cui interventi hanno posto questioni che si impegna ad approfondire nel prosieguo dell'esame.

Desidera preliminarmente rimarcare come, a suo avviso, le scelte procedurali assunte dell'Esecutivo risultano pienamente ragionevoli e coerenti con il disposto normativo. Infatti, l'articolo 4, comma 1, del cosiddetto « decreto sblocca cantieri » prevede che il Governo trasmetta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere, l'elenco delle opere da commissariare, proprio allo scopo di poter aprire una discussione che porti ad una piena condivisione delle strategie. Solo dopo aver concordato con le Assemblee parlamentari il quadro degli interventi il Governo, ove necessario, interpellava i territori per acquisirne l'intesa. Parallelamente, coinvolge il Parlamento nella fase di adozione dei decreti di nomina dei commissari.

La scelta di anticipare il passaggio in Parlamento rispetto all'acquisizione delle intese con le Regioni, in sostanza, è motivata dalla volontà di valorizzare il lavoro parlamentare e ritiene che tale scelta, pur non conforme alla prassi parlamentare, sia

più efficace in tal caso, potendosi raggiungere un accordo a livello parlamentare per poi rivolgersi successivamente agli amministratori locali, evitando nel contempo di dover far fronte a una serie di richieste certamente legittime ma la cui quantità le renderebbe concretamente ingestibili.

Rispondendo quindi alle sollecitazioni espresse in questa sede, dichiara che assumerà ogni utile iniziativa per assicurare alle Commissioni di poter essere nelle condizioni di conoscere ed esprimere il parere di competenza sull'elenco recante i nomi dei commissari, riservandosi di trasmetterlo entro due giorni.

Anticipa, in ogni caso, che l'individuazione dei commissari segue esclusivamente il criterio della competenza tecnica. A tale riguardo osserva che per le opere più importanti la scelta ricadrà sugli amministratori delegati di ANAS e di RFI. Per altre opere, di minor impatto, è stato chiesto ai medesimi soggetti di fornire i nominativi di dirigenti dei loro enti particolarmente qualificati e di alto profilo.

Quanto ai commissari delle tratte Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina, la loro nomina è connessa alla recente scadenza del precedente commissariamento, circostanza che ha indotto il Governo ad integrare in tal senso il provvedimento in esame.

Entra quindi nel dettaglio delle osservazioni poste per la diga foranea di Genova, il cui costo è valutato in 700 milioni di euro, di cui 500 milioni di euro sono stanziati nell'ambito del *Recovery plan*. Per tale opera è possibile realizzare l'ingresso da ponente ovvero da levante. Quest'ultimo è ritenuto più sicuro e il costo di questa scelta ammonta a 950 milioni di euro. In tal caso, dal momento che l'Autorità di sistema portuale garantirà risorse per un terzo del totale, saranno destinati 100 milioni di euro da rinvenirsi sul bilancio del Ministero delle infrastrutture dei trasporti che, unitamente alle risorse del *Recovery plan*, permetteranno la realizzazione dell'opera. Se invece prevarrà la scelta di realizzare l'ingresso da ponente, il costo ammonterebbe a 750 milioni di euro e quindi le risorse stanziare risulterebbero già bastevoli. In ogni caso, eventuali economie

andrebbero a vantaggio dell'Autorità di sistema portuale.

Riguardo alla tratta Civitavecchia-Grosseto, la sua presenza nel primo elenco elaborato dal governo e non in quello definitivo dipende dalla circostanza che la realizzazione è in capo ad una società privata che le realizzerà insieme ad Anas. Analoga situazione riguarda l'autostrada Roma-Latina, la cui realizzazione è affidata ad una costituenda società privata, e che pertanto è stata scorporata come autostrada a pagamento. Invece, la tratta Cisterna-Valmontone, venendo realizzata con soldi pubblici, è stata inserita nell'elenco. Stesso ragionamento è stato fatto per la Gronda di Genova, la cui realizzazione al momento è in capo ad Autostrade per l'Italia.

In sostanza, si tratta di opere che, in ragione della natura privata del soggetto che ne cura la realizzazione, non possono certo essere commissariate. Discorso diverso si potrebbe fare ove – ad esempio a seguito della revoca della concessione – subentrasse ANAS alla società cui i lavori sono affidati.

Quanto alla Salerno-Reggio Calabria, cui ha fatto riferimento l'onorevole Bruno Bosio, rileva che il commissario si dovrà occupare della velocizzazione fino a Battipaglia e di alcuni nodi critici di carattere tecnico e relativi all'ammodernamento tecnologico della tratta. Lo studio di fattibilità è invece un documento parallelo che ri-

guarda la realizzazione della tratta ad alta velocità, di cui non è al momento in grado di fornire dettagli ma su cui si impegna ad informare le Commissioni.

In ultimo, si rammarica della reiterata richiesta concernente la necessità che sia la ministra in sua vece a partecipare ai dibattiti relativi all'atto in esame, su cui non ha certo fatto mancare il suo personale impegno, precisando che, non essendo sua la decisione in ordine alla persona designata in rappresentanza del Governo in Commissione, non a lui deve essere rivolta tale richiesta.

Tommaso FOTI (FDI), con riferimento all'ultima osservazione del Viceministro Cancellieri, tiene a precisare che, mentre i lavori delle Commissioni vengono organizzati dalla presidenza, spetta invece al Governo ogni decisione in ordine al suo livello di rappresentanza ai lavori parlamentari.

Raffaella PAITA, *presidente*, ritiene che l'organizzazione dei lavori circa il prosieguo dell'esame, compreso lo svolgimento delle audizioni richieste, possano essere oggetto di confronto nell'ambito degli uffici di presidenza delle Commissioni, tenendo presente che il Governo ha dato ampia disponibilità a fornire tempestivamente anche l'elenco dei commissari straordinari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	25
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Partito Democratico, cessa di far parte della Commissione il deputato Andrea Giorgis, sostituito, in quanto Sottosegretario per la Giustizia, dal deputato Antonio Viscomi, e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Lucia Ciampi.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Emendamenti C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIV Commissione, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti, trasmessi dalla medesima XIV Commissione, presentati presso quella Commissione al disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene alle parti del provvedimento afferenti agli ambiti di competenza della I Commissione.

Ricorda che il parere che sarà espresso su tali emendamenti avrà effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, propone di rinviare di una settimana l'esame degli emendamenti trasmessi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.

Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 930 proposte emendative (*vedi allegato*) al testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, considerato l'elevato numero di proposte emendative presentate, chiede di rinviare il seguito dell'esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata la prossima settimana; avverte quindi che la seduta già prevista domani per l'esame del provvedimento non avrà luogo.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni (Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Istituzione Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni)

1. È istituita una Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, di seguito denominata « Commissione », con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti fondamentali della persona.

2. La Commissione in particolare opera per la più ampia tutela, anche con poteri di indagine e consultazione, dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione e di quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, ivi compresi i diritti delle persone con disabilità, nonché per il controllo e la garanzia della parità di trattamento e di opportunità tra cittadini e per l'effettiva operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione.

3. La Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dei diritti umani operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri

soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani. La Commissione può essere integrata di volta in volta, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. La Commissione può avvalersi di esperti esterni alla pubblica amministrazione, purché di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dei lavori della Commissione, in numero non superiore a 10, ai quali non è riconosciuto alcun compenso o gettone di presenza, salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle riunioni della Commissione alle quali sono convocati. Non possono assumere il ruolo di esperti di cui al precedente periodo persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni, anche sindacali, ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni attive nei settori di intervento della Commissione.

4. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalle Convenzioni e dagli atti internazionali sui diritti umani ratificati dall'Italia.

5. La Commissione è composta di 20 deputati e 20 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esi-

stente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

6. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.

7. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima seduta la Commissione elegge a voto segreto il Presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

8. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento. Gli oneri di funzionamento della Commissione sono proporzionalmente ripartiti tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio pubblico.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

01.01. De Toma.

Sopprimerlo.

1.22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

Art. 1

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni)

1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, è istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, denominata « Commissione », con poteri di indagine per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, la parità di trattamento di tutte le persone e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione, nel rispetto e in conformità con i principi fondamentali della Costituzione, del diritto internazionale consuetudinario, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 2

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire elementi utili alla valutazione del rispetto dei diritti fondamentali della persona, nonché controllare e garantire la parità di trattamento e l'operatività degli strumenti di tutela contro ogni tipo di discriminazione;

b) esaminare le iniziative adottate dal CIDU (Comitato Interministeriale dei Diritti Umani), del Forum del Terzo Settore, dell'UNAR, dell'OND, della FID e di tutti gli enti e comitati riconosciuti, preposti alla promozione e alla protezione dei diritti

umani fondamentali nonché per il contrasto alle discriminazioni;

c) valutare l'idoneità delle iniziative e degli strumenti adottati al fine di contrastare gli eventuali abusi perpetrati ai danni dei cittadini residenti e/o ospitati sul territorio nazionale;

d) vigilare sull'operatività degli strumenti messi in atto al fine di garantire la rimozione di qualsiasi forma discriminatoria, sia essa fondata sulle condizioni sociali, personali ed economiche dell'individuo, sia essa fondata sulla nazionalità, razza, sesso, lingua, religione ed opinioni politiche;

e) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e il rispetto dei diritti umani;

f) formulare raccomandazioni e pareri al Governo e alle Camere su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti umani, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere *a)* e *b)*. In particolare, può promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni. Il Governo può sottoporre al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

g) redigere una relazione annuale alle Camere e al Governo sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani in Italia e all'estero, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni ed emarginazione delle persone con disabilità;

h) adottare iniziative al fine di diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pub-

blica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

i) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni più rappresentative e con gli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni e istituti specializzati, utili anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

l) adottare strumenti al fine di incentivare la promozione della cultura dei diritti umani, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni promuovendo campagne di informazione e coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) organizzare audizioni con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità – a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani e al contrasto alle discriminazioni, il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), il Forum Italiano sulla Disabilità (FID), il Forum del Terzo Settore, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le infor-

mazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

3. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunciata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

4. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

5. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi in loro possesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

6. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Durata e composizione)

1. La Commissione, la cui durata è fissata per l'intera legislatura, è composta da quindici deputati e da quindici senatori nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei

componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Sulle richieste di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi del-

l'articolo 117 del codice di procedura penale.

4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari al termine delle stesse.

6. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

Art. 5.

(Obbligo del segreto e sanzioni)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione, deliberando a maggioranza semplice, non disponga di riunirsi in seduta segreta.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato dalla Commissione, prima dell'inizio dei lavori, con maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. La Commissione si avvale, a seguito di richiesta formulata dal Presidente per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei lavori, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese di funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per ciascun anno, sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Conseguentemente:

1. *Sopprimere gli articoli da 2 a 8;*

2. *Sostituire la rubrica con la seguente:* Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.

1.20. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Sopprimere il comma 1.

1.32. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni *e le parole:* e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Istituzione della Commissione

nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

1.25. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni.

1.24. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: in materia di contrasto alle discriminazioni, *con la seguente:* che e *sopprimere le parole:* e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione.

1.30. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: in materia di contrasto alle discriminazioni *con le seguenti:* in materia di promozione e protezione dei diritti umani.

1.23. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: in materia di contrasto alle discriminazioni, *con le seguenti:* che.

1.29. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: discriminazioni *inserire le seguenti:* e della risoluzione A/HCR/20/L.13 del Consiglio sui Diritti Umani delle Nazioni Unite.

1.17. Mollicone, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire la parola: protezione *con la seguente:* tutela.

1.33. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: per la promozione e la protezione *inserire le seguenti:* in Italia.

1.18. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: diritti umani *sopprimere la seguente:* fondamentali.

1.15. Quartapelle Procopio.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto ad un equo processo, ossia a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta,.

1.5. Vinci, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto a non essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale e non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso,.

1.7. Ravetto, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inse-*

rire le seguenti: , tra cui il diritto di ogni persona accusata di un reato ad essere considerata presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata,.

1.6. Invernizzi, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto,.

1.12. Vinci, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto alla vita,.

1.1. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto a non essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù,.

1.3. Fogliani, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto a non essere sottoposto a tortura,.

1.2. Ravetto, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inse-*

rire le seguenti: , tra cui il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,.

1.9. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto alla libertà ed alla sicurezza,.

1.4. Tonelli, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto alla libertà di riunione e di associazione,.

1.11. Tonelli, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare,.

1.8. Vinci, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: la protezione dei diritti umani fondamentali *inserire le seguenti:* , tra cui il diritto alla libertà di espressione,.

1.10. Tonelli, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: , la parità di trattamento di tutte le persone e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione.

1.26. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: la parità di trattamento di tutte le persone e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione *con le seguenti:* la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.

1.28. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: di tutte le persone.

1.34. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione.

1.27. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: qualsiasi forma di discriminazione *aggiungere le seguenti* ed emarginazione, nonché la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

1.13. Misiti.

Al comma 1 sopprimere le parole: con i principi fondamentali.

1.35. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: , del diritto internazionale consuetudinario, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

1.37. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: , del diritto internazionale consuetudinario.

1.36. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la parola: consuetudinario.

1.31. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: dei trattati e.

1.38. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle convenzioni.

1.39. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sopprimere il comma 2.

* **1.16.** Prisco, Lucaselli, Donzelli.

* **1.47.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Al fine di *fino a:* presente articolo.

1.40. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire la parola: la Commissione *con la seguente:* L'Autorità garante.

Conseguentemente, sostituire le parole: la Commissione, *ovunque ricorrono, con le seguenti:* L'Autorità garante.

1.21. Magi.

Al comma 2 sostituire le parole da: può segnalare fino alla fine del comma, con le seguenti: può esprimere pareri al Governo relativamente alla ratifica di convenzioni internazionali in materia di diritti umani, libertà fondamentali e contrasto alle discriminazioni.

1.14. Misiti.

Al comma 2, sostituire le parole da: può segnalare a nell'ordinamento interno con le seguenti: può sottoporre al Governo e al Parlamento raccomandazioni, proposte ed atti concernenti la promozione e protezione dei diritti umani.

1.51. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: può segnalare al con le seguenti: può sottoporre all'attenzione del.

1.49. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: al Governo con le seguenti: e al Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1.

1.42. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, dopo le parole: al Governo aggiungere le seguenti: , informandone il Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1.

1.46. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, dopo la parola: Governo aggiungere le seguenti: e al Parlamento.

1.45. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, dopo le parole: al Governo aggiungere le seguenti: informandone il Parlamento,.

1.43. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, dopo le parole: al Governo aggiungere le seguenti: informandone le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,.

1.44. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di contrasto alle discriminazioni.

1.48. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e formulare fino a: interno.

1.41. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire la parola: esecuzione con la seguente: attuazione.

1.19. Costa.

Al comma 2 sostituire la parola: interno con la seguente: nazionale.

1.50. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.43. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Istituzione e composizione della Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla parte-

cipazione alle riunioni di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e proposte e fornisce al Governo elementi di valutazione utili in materia di promozione e protezione dei diritti umani;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esprime al Governo e al Parlamento pareri con riguardo ad atti e proposte di legge concernenti la promozione e protezione dei diritti umani.

Conseguentemente, modificare il titolo in: Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la protezione dei diritti umani e sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8.

2.44. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 1.

2.45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata « Commissione », con lo scopo di

vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 2 della Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: « La Commissione disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato. »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « e delle scienze umane in genere, » con le seguenti: « e delle scienze giuridiche, sociali, e umane, »

d) al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « , ovvero in caso di condanna per delitto non colposo. »;

e) al comma 6 dopo le parole: « attività imprenditoriale » aggiungere le seguenti: « o libero professionale »;

f) al comma 7 sopprimere l'ultimo periodo.

2.17. Migliore, Marco Di Maio, Bendinelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata « Commissione », con lo scopo di vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 2 della Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.

2.8. Quartapelle Procopio.

Al comma 1, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.4. Misiti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e la protezione e le parole: e proteggere.

2.18. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e per il contrasto alle discriminazioni.

Conseguentemente, sostituire il titolo e la rubrica con il seguente: Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

2.47. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: discriminazioni *inserire le seguenti:* e per la tutela della libertà d'espressione sul web.

2.28. Mollicone, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e proteggere,.

2.46. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: in particolare quelli.

2.49. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la parola: stabiliti *con la seguente:* tutelati.

2.29. Costa.

Al comma 1, sopprimere le parole: individuati e.

2.55. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché di controllare e garantire la parità di

trattamento e l'operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione.

2.48. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: controllare fino alla fine del comma, con le seguenti: relazionare semestralmente al Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani e al Parlamento circa la propria attività.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1.

2.61. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: controllare fino alla fine del comma, con le seguenti: relazionare semestralmente al Parlamento e al Governo circa la propria attività.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera f).

2.58. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: controllare fino alla fine del comma, con le seguenti: relazionare semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari circa la propria attività.

2.59. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: controllare fino alla fine del comma, con le seguenti: relazionare trimestralmente al Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani e al Parlamento circa la propria attività.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

2.60. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: controllare fino alla fine del comma, con le seguenti: relazionare trimestralmente al Parlamento e al Governo circa la propria attività.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera f).

2.57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: controllare fino alla fine del comma, con le seguenti: relazionare trimestralmente alle competenti commissioni parlamentari circa la propria attività.

2.56. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 2.

* **2.33.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

* **2.62.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce degli strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 8.

2.50. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2 sostituire le parole da: ed è dotata fino alla fine del comma, con le seguenti: Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 8.

2.34. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, sostituire le parole: , funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede con le seguenti: e si avvale di strumenti, personale e uffici messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 4;*

b) *all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: valutato in 2.500.000 euro annui con le seguenti: valutato in 300.000 euro annui.*

2.5. Misiti.

Al comma 2, sopprimere le parole: opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed.

2.51. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole da: di giudizio fino alla fine del comma.

2.70. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: di giudizio e.

2.63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole da: di giudizio fino alla fine del comma, con le seguenti: in supporto al Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1.

2.71. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ed è fino alla fine del comma.

2.64. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere la parola: organizzativa,.

2.65. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere la parola: , funzionale.

2.66. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: e finanziaria di proprio personale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

2.68. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: e finanziaria.

2.67. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole da: di proprio personale fino alla fine del comma, con le seguenti: si avvale del personale del Comitato interministeriale per i diritti umani e ha sede presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8, l'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 8.

2.74. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole da: di proprio personale fino alla fine del comma, con le seguenti: e si avvale del personale e della sede della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8, l'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 8.

2.73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di una propria sede.

2.69. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: e di una propria sede con le seguenti: e ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.72. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in un immobile pubblico ad

essa esclusivamente destinato. La Commissione disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato.

2.9. Quartapelle Procopio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato.

2.41. Magi, Costa.

Sopprimere il comma 3.

2.98. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7 e 8.

2.52. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della

protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni e delle scienze giuridiche, sociali, e umane in genere, in Italia e all'estero e nella gestione di strutture organizzative complesse nel settore pubblico o privato.

2.10. Quartapelle Procopio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Commissione è un organo collegiale, costituito da cinque componenti che offrano garanzie di riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con comprovata competenza ed esperienza nel settore dei diritti umani.

2.31. Costa.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.

2.76. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.

2.75. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire la parola: persone con le seguenti: cittadini italiani.

2.53. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sopprimere le parole: che offrano garanzie.

2.77. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole: che offrano garanzie di con le seguenti: di cui sia preventivamente accertata.

2.78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sopprimere le parole: indiscussa moralità,.

Conseguentemente, al comma 5, al terzo periodo, sopprimere le parole: e della garanzia di indiscussa moralità e integrità.

2.30. Costa, Magi.

Al comma 3, sostituire la parola: indiscussa con la seguente: comprovata.

2.79. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire la parola: riconosciuta con la seguente: comprovata.

2.80. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire la parola: elevata con la seguente: certificata.

2.81. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo le parole: ed elevata professionalità, inserire le seguenti: che, comunque, non abbiano mai violato leggi nazionali o internazionali,.

2.35. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 3, sostituire la parola: pluriennale con le seguenti: almeno trentennale.

2.82. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, sostituire la parola: pluriennale con le seguenti: di non meno di venti anni.

2.84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire la parola: pluriennale con le seguenti: almeno quindicennale.

2.83. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , dei diritti dei minori fino a: genere.

2.85. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei diritti dei minori fino a: estero con le seguenti: e conoscenza certificata delle lingue inglese, francese e tedesca di livello C2.

2.91. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei diritti dei minori fino a: estero con le seguenti: e conoscenza certificata delle lingue inglese, francese e tedesca di livello C1.

2.90. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei diritti dei minori fino a: estero con le seguenti: e conoscenza certificata delle lingue inglese, francese e tedesca.

2.89. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei diritti dei minori fino a: estero con le seguenti: e conoscenza certificata delle lingue inglese e francese a livello C2.

2.87. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei diritti dei minori fino a: estero con le seguenti: e conoscenza certificata delle lingue inglese e francese a livello C1.

2.88. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei diritti dei minori fino a: estero con le seguenti: e attestata conoscenza della lingua inglese a livello C2.

2.93. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei diritti dei minori fino a: estero con le seguenti: e attestata conoscenza della lingua inglese a livello C1.

2.92. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, dopo le parole: dei diritti dei minori inserire le seguenti: dei diritti delle persone con disabilità.

2.6. Misiti.

Al comma 3, sopprimere le parole: e delle scienze umane in genere.

2.86. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole: umane in genere con la seguente: giuridiche.

2.95. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sopprimere le parole: e all'estero.

2.96. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o che abbiano fino a: pubbliche o private.

2.94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole: o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali con le seguenti: e che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali.

2.54. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole: o che con le seguenti: e che.

2.97. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sopprimere le parole: o private.

2.19. Prisco, Donzelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: militari o ex militari, che abbiano ricoperto ruoli strategici in missioni internazionali di pace.

2.36. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 242 del codice penale.

2.151. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 243 del codice penale.

2.152. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 244 del codice penale.

2.153. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 245 del codice penale.

2.154. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 246 del codice penale.

2.155. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 247 del codice penale.

2.156. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 248 del codice penale.

2.157. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 249 del codice penale.

2.158. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 250 del codice penale.

2.159. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 251 del codice penale.

2.160. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 252 del codice penale.

2.161. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 253 del codice penale.

2.162. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 254 del codice penale.

2.163. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 255 del codice penale.

2.164. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 256 del codice penale.

2.165. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 257 del codice penale.

2.166. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 258 del codice penale.

2.167. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 259 del codice penale.

2.168. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 260 del codice penale.

2.169. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 261 del codice penale.

2.170. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 262 del codice penale.

2.171. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 263 del codice penale.

2.172. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 264 del codice penale.

2.173. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 265 del codice penale.

2.174. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 266 del codice penale.

2.175. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 267 del codice penale.

2.176. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 268 del codice penale.

2.177. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 269 del codice penale.

2.178. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 270 del codice penale.

2.179. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 270-bis del codice penale.

2.180. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 270-bis.1 del codice penale.

2.181. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 270-ter del codice penale.

2.182. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 270-quinquies del codice penale.

2.183. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 270-quinquies.1 del codice penale.

2.184. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 270-quinquies.2 del codice penale.

2.185. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.

2.186. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 270-septies del codice penale.

2.187. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 271 del codice penale.

2.188. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 272 del codice penale.

2.189. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 273 del codice penale.

2.190. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 274 del codice penale.

2.191. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 275 del codice penale.

2.192. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 276 del codice penale.

2.193. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 277 del codice penale.

2.194. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale.

2.195. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 279 del codice penale.

2.196. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 280 del codice penale.

2.197. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 281 del codice penale.

2.198. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 282 del codice penale.

2.199. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 283 del codice penale.

2.200. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 284 del codice penale.

2.201. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 285 del codice penale.

2.202. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 286 del codice penale.

2.203. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 287 del codice penale.

2.204. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 288 del codice penale.

2.205. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 289 del codice penale.

2.206. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale.

2.207. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 291 del codice penale.

2.208. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 292 del codice penale.

2.209. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 295 del codice penale.

2.211. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 296 del codice penale.

2.212. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 297 del codice penale.

2.213. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 298 del codice penale.

2.214. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 336 del codice penale.

2.215. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

2.216. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 337-bis del codice penale.

2.217. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 338 del codice penale.

2.218. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale.

2.219. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 342 del codice penale.

2.220. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 343 del codice penale.

2.221. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 344 del codice penale.

2.222. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 345 del codice penale.

2.223. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 346 del codice penale.

2.224. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale.

2.225. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale.

2.226. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale.

2.227. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale.

2.228. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 352 del codice penale.

2.229. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 353 del codice penale.

2.230. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 353-bis del codice penale.

2.231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 354 del codice penale.

2.232. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale.

2.233. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 356 del codice penale.

2.234. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 363 del codice penale.

2.321. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 364 del codice penale.

2.235. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 367 del codice penale.

2.236. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale.

2.237. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 369 del codice penale.

2.238. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 370 del codice penale.

2.239. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 371 del codice penale.

2.240. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 372 del codice penale.

2.241. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 373 del codice penale.

2.242. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 374 del codice penale.

2.243. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 375 del codice penale.

2.244. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 376 del codice penale.

2.245. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 377 del codice penale.

2.246. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale.

2.247. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 379 del codice penale.

2.248. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 380 del codice penale.

2.249. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 381 del codice penale.

2.250. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 382 del codice penale.

2.251. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 383 del codice penale.

2.252. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 386 del codice penale.

2.253. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 387 del codice penale.

2.254. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 388 del codice penale.

2.255. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 388-bis del codice penale.

2.256. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 388-ter del codice penale.

2.257. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 389 del codice penale.

2.258. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 390 del codice penale.

2.259. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 391 del codice penale.

2.260. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 391-bis del codice penale.

2.261. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 391-ter del codice penale.

2.262. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 392 del codice penale.

2.263. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 393 del codice penale.

2.264. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 402 del codice penale.

2.265. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 403 del codice penale.

2.266. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 404 del codice penale.

2.267. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 405 del codice penale.

2.268. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 406 del codice penale.

2.269. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 407 del codice penale.

2.270. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 408 del codice penale.

2.271. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 410 del codice penale.

2.272. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 411 del codice penale.

2.273. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 412 del codice penale.

2.274. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 413 del codice penale.

2.275. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 414 del codice penale.

2.276. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 414-bis del codice penale.

2.277. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 415 del codice penale.

2.278. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.

2.279. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

2.282. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

2.280. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 417 del codice penale.

2.281. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 419 del codice penale.

2.283. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 420 del codice penale.

2.284. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 421 del codice penale.

2.285. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 422 del codice penale.

2.286. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 423 del codice penale.

2.287. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 424 del codice penale.

2.288. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 425 del codice penale.

2.289. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 426 del codice penale.

2.290. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 427 del codice penale.

2.291. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 428 del codice penale.

2.292. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 429 del codice penale.

2.293. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 430 del codice penale.

2.294. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 431 del codice penale.

2.295. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 432 del codice penale.

2.296. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 433 del codice penale.

2.297. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 434 del codice penale.

2.298. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 435 del codice penale.

2.299. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 436 del codice penale.

2.300. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 437 del codice penale.

2.301. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 438 del codice penale.

2.302. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 439 del codice penale.

2.303. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 440 del codice penale.

2.304. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 441 del codice penale.

2.305. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 442 del codice penale.

2.306. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 444 del codice penale.

2.307. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 445 del codice penale.

2.410. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 452-bis del codice penale.

2.308. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 452-ter del codice penale.

2.309. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 452-quater del codice penale.

2.310. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 452-quinquies del codice penale.

2.311. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 452-sexies del codice penale.

2.312. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 452-quaterdecies del codice penale.

2.313. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 454 del codice penale.

2.314. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 458 del codice penale.

2.315. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 459 del codice penale.

2.316. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 460 del codice penale.

2.317. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 461 del codice penale.

2.318. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 462 del codice penale.

2.319. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 464 del codice penale.

2.320. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 466 del codice penale.

2.322. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 467 del codice penale.

2.323. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 468 del codice penale.

2.324. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 469 del codice penale.

2.325. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 470 del codice penale.

2.326. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 471 del codice penale.

2.327. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 472 del codice penale.

2.328. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 473 del codice penale.

2.329. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 474 del codice penale.

2.330. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 476 del codice penale.

2.331. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 477 del codice penale.

2.332. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 478 del codice penale.

2.333. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale.

2.334. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 480 del codice penale.

2.335. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 481 del codice penale.

2.336. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 483 del codice penale.

2.337. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 486 del codice penale.

2.338. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 487 del codice penale.

2.339. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 490 del codice penale.

2.340. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 494 del codice penale.

2.341. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale.

2.342. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 496 del codice penale.

2.343. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 497 del codice penale.

2.344. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 497-bis del codice penale.

2.345. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 497-ter del codice penale.

2.346. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 513 del codice penale.

2.347. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale.

2.348. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 514 del codice penale.

2.349. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 515 del codice penale.

2.350. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nomi-

nati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 516 del codice penale.

2.351. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 517 del codice penale.

2.352. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 527 del codice penale.

2.353. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 528 del codice penale.

2.354. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere

nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 537 del codice penale.

2.355. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale.

2.356. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 544-quater del codice penale.

2.357. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.

2.358. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere

nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 566 del codice penale.

2.359. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 567 del codice penale.

2.360. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 568 del codice penale.

2.361. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 570 del codice penale.

2.362. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere

nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 571 del codice penale.

2.363. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale.

2.364. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 573 del codice penale.

2.365. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 574 del codice penale.

2.366. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere

nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 579 del codice penale.

2.367. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 580 del codice penale.

2.368. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale.

2.369. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 582 del codice penale.

2.370. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere

nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale.

2.371. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale.

2.372. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale.

2.373. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale.

2.374. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono essere

nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale.

2.375. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale.

2.376. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale.

2.377. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati denunciati, sottoposti a procedimento penale o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale.

2.378. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 4.

2.126. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, all'esito di una procedura, indetta entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istitutiva, che preveda il deposito e la pubblicazione dei curricula, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. La scelta dei componenti deve garantire il rispetto della parità di genere e tenere conto della rappresentanza delle minoranze. Il presidente della Commissione viene eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza semplice e rimane in carica per cinque anni.

2.32. Costa.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. Le candidature sono preliminarmente esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti attraverso l'audizione dei candidati.

2.11. Quartapelle Procopio.

Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole da: Per garantire fino a: la rappresentatività della Commissione.

2.99. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: il pluralismo e.

2.100. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, sostituire le parole: sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, *con le seguenti:* sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e nominati con determinazione adottata d'intesa dai rispettivi Presidenti.

2.40. Magi.

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: sono nominati *aggiungere le seguenti:* tra i cittadini italiani maggiorenni che godano dei diritti civili e politici.

2.20. Prisco, Donzelli.

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: con determinazione adottata.

2.101. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza dei due terzi *con le seguenti:* all'unanimità.

2.102. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza dei due terzi *con le seguenti:* a maggioranza assoluta.

2.137. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza dei due terzi con le seguenti: a maggioranza relativa.

2.138. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: Regolamenti parlamentari aggiungere le seguenti: , previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 da parte del Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1.

2.105. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: Regolamenti parlamentari aggiungere le seguenti: , previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 da parte del Parlamento.

2.104. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: Regolamenti parlamentari aggiungere le seguenti: previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 da parte del Consiglio dei ministri.

2.106. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere le parole da: assicurando fino a: diritti umani.

2.107. Bordonali, Invernizzi, Iezzi, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: assicurando fino alla fine del periodo con le seguenti: , assicurando la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani.

2.119. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: assicurando fino a: diritti umani con le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

2.103. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: assicurando un'adeguata rappresentanza di genere con le seguenti: assicurando la rappresentanza dei sessi.

2.21. Prisco, Donzelli.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: di genere fino a: diritti umani con le seguenti: dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dell'ordine degli avvocati che abbiano esperienza nel contrasto alle pratiche delle mutilazioni genitali femminili (MGF).

2.115. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: di genere fino a: diritti umani con le seguenti: dei direttori generali delle direzioni comunali che si occupano di politiche attinenti ai diritti umani.

2.113. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: di genere fino a: diritti umani con le seguenti: dei dipartimenti interessati della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.112. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: di genere fino a: diritti umani con le seguenti: dei direttori degli istituti penitenziari.

2.114. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: di genere fino a: diritti umani con le seguenti: delle forze di pubblica sicurezza impegnate nell'attività di difesa dei diritti umani.

2.111. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: di genere fino a: diritti umani con le seguenti: anche delle forze dell'ordine.

2.110. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo sostituire le parole da: di genere fino a: diritti umani con le seguenti: dei corpi di polizia locale.

2.116. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: di genere fino a: diritti umani con le seguenti: territoriale.

2.109. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere le parole da: tenendo conto della diversità etnica fino alla fine del periodo.

2.22. Prisco, Donzelli.

Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere le parole: della diversità etnica della società.

2.117. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire la parola: etnica con le seguenti: socio-economica.

2.120. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: della diversità etnica della società aggiungere le seguenti: , sulla base delle rilevazioni Istat relativamente alla popolazione residente e regolarmente soggiornante in Italia.

2.118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: forze sociali aggiungere le seguenti: e territoriali.

2.108. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al terzo periodo, dopo la parola: maggioranza aggiungere le seguenti: assoluta dei componenti.

2.121. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al terzo periodo, dopo la parola: maggioranza aggiungere le seguenti: assoluta degli aventi diritto al voto.

2.122. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: due anni e sei mesi con le seguenti: sei mesi.

2.124. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: due anni e sei mesi con le seguenti: un anno.

* **2.123.** Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **2.25.** Prisco, Donzelli.

Al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: due anni e sei mesi con le seguenti: un anno e sei mesi.

2.24. Prisco, Donzelli.

Al comma 4, all'ultimo periodo, sostituire le parole: due anni e sei mesi con le seguenti: due anni.

2.23. Prisco, Donzelli.

Al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: , 5 mesi e 30 giorni.

2.125. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fanno altresì parte della Commissione quali componenti effettivi il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro per le politiche europee, il Ministro per le politiche per la famiglia e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: o governativa.

2.134. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fanno altresì parte della Commissione quali componenti effettivi i componenti della competenti Commissioni parlamentari.

Conseguentemente, al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: elettiva o.

2.135. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle riunioni della Commissione partecipano anche i componenti del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1.

2.136. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 5.

2.133. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei mesi.

2.379. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno e comunque non oltre la fine della legislatura.

2.381. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.

2.26. Prisco, Donzelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: cinque con le seguenti: due anni e sei mesi.

2.128. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

* **2.37.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

* **2.127.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non è rinnovabile aggiungere le seguenti: e comunque termina nel caso di fine anche anticipata della legislatura.

2.382. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La durata del mandato non può superare quello della legislatura.

2.27. Prisco, Donzelli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: La prima nomina dei componenti della Commissione con le seguenti: La manifestazione d'interesse di cui al precedente comma 4.

2.129. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

2.139. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

2.130. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: possono essere revocati con le seguenti: sono immediatamente revocati.

2.132. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: riscontrate con la seguente: sollevate.

2.146. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere la parola: manifeste.

2.131. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: indiscussa moralità e e aggiungere, in fine, le seguenti: ovvero in caso di condanna per delitto non colposo.

2.12. Quartapelle Procopio.

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: moralità aggiungere la seguente: , indipendenza.

2.140. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo dopo le parole: moralità e integrità aggiungere le seguenti: nonché qualora a giudizio della maggioranza dei due terzi dei componenti di una delle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati vengano meno per qualsiasi motivo le garanzie di indipendenza, integrità e professionalità.

2.385. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, terzo periodo dopo le parole: moralità e integrità aggiungere le seguenti: nonché qualora a insindacabile giudizio della maggioranza assoluta dei componenti di una delle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati vengano meno per qualsiasi motivo le garanzie di indipendenza, integrità e professionalità.

2.384. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo dopo le parole: moralità e integrità aggiungere le seguenti: , nonché per il venire meno per qualsiasi

motivo delle garanzie di indipendenza e professionalità.

2.383. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo dopo le parole: moralità e integrità aggiungere le seguenti: nonché di professionalità e indipendenza da parte del Parlamento in seduta congiunta.

2.387. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: moralità e integrità aggiungere le seguenti: la parte di ciascuna delle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

2.386. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: integrità aggiungere le seguenti: , mentre l'incarico rimane sospeso nel corso degli accertamenti stessi.

2.399. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: e integrità aggiungere le seguenti: e la Commissione sospende i propri lavori fino alla nomina dei nuovi componenti.

2.401. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e imparzialità.

2.38. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Sopprimere il comma 6.

2.141. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: carica elettiva o governativa, inserire le seguenti: , incarico o nomina anche non retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati,.

2.149. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale inserire le seguenti: o libero professionale.

* **2.13.** Quartapelle Procopio.

* **2.42.** Magi.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: associazioni inserire le seguenti: organizzazioni anche non governative,.

2.406. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: associazioni inserire le seguenti: organizzazioni.

2.407. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che nei precedenti dieci anni siano stati nominati in enti o abbiano svolto incarichi, anche non retribuiti, conferiti da soggetti pubblici o partiti politici.

2.150. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: non possono inserire le seguenti: aver svolto e.

2.147. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: alcuna attività inserire le seguenti: o aver ricoperto incarichi di qualsiasi natura.

2.148. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: associazioni inserire le seguenti: organizzazioni anche non governative,.

2.404. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: associazioni inserire la seguente: organizzazioni.

2.405. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 7.

2.142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

2.14. Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 8.

2.392. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I componenti della Commissione non hanno diritto a percepire alcun compenso, indennità o rimborso di qualsiasi natura.

2.1. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al Presidente e ai componenti della Commissione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute durante il periodo di svolgimento della carica.

2.39. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: spetta fino a: n. 89 con le seguenti: non spetta alcuna indennità di funzione.

2.393. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 8, sostituire le parole: ridotta di un terzo rispetto al con le seguenti: pari a un quarto del.

2.3. Prisco, Donzelli.

Al comma 8, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.

2.2. Prisco, Donzelli.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.

2.389. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: non oltre un quarto.

2.394. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un sesto.

2.395. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: di un decimo.

2.7. Misiti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e componente della Commissione.

2.409. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 9.

2.396. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: per decesso

2.15. Quartapelle Procopio.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: accertata.

2.408. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: cessati inserire le seguenti: o revocati.

2.16. Quartapelle Procopio.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i lavori della

Commissione sono sospesi fino alla nomina dei nuovi componenti.

2.388. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 10.

2.397. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 10, dopo la parola: specifici inserire le seguenti: e comprovati.

2.402. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: tecnica inserire le seguenti: e giuridica.

2.398. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: di natura tecnica inserire le seguenti: previa delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2.400. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: di natura tecnica inserire le seguenti: e previa delibera a maggioranza di due terzi dei componenti.

2.403. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 10, dopo le parole: del Governo inserire le seguenti: e del Parlamento.

2.390. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 1.

3.184. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente comma:

1. La Commissione ha il compito di:

a) rendere pubbliche le sue opinioni e raccomandazioni sui procedimenti legislativi e amministrativi in materia di diritti umani e segnalare eventuali violazioni;

b) preparare rapporti generali e su situazioni specifiche segnalando al governo violazioni di diritti umani in altri Paesi, così come i possibili rimedi;

c) incoraggiare la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e stimolare la loro attuazione all'interno dell'ordinamento statale;

d) assistere il Governo nella preparazione dei rapporti agli organi di controllo dei diritti umani a livello internazionale e regionale;

e) Promuovere la ricerca e l'insegnamento nel campo dei diritti umani;

3.222. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione:

a) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e proposte e fornisce al Governo elementi di valutazione

utili in materia di promozione e protezione dei diritti umani;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esprime al Governo e al Parlamento pareri con riguardo ad atti e proposte di legge concernenti la promozione e protezione dei diritti umani.

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

3.185. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **3.13.** Prisco, Donzelli.

* **3.186.** Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

« *a)* vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e su eventuali violazioni di norme di diritto interno o di trattati europei o internazionali recepiti dall'Italia in suolo italiano o in danno di cittadini italiani, sia in Italia che all'estero; ».

b) sostituire la lettera *c)* con la seguente:

« *c)* ricevere eventuali segnalazioni o denunce relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani tutelati dalla normativa italiana e dagli atti internazionali recepiti dall'Italia riconosciuti negli atti internazionali in vigore o per avvenuti fenomeni di discriminazione e fornire supporto e assistenza, anche nei procedimenti giurisdizionali, ai soggetti lesi; ».

3.27. Costa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a)* formulare raccomandazioni e pareri al Governo su questioni connesse alla promozione e al rispetto dei diritti umani, nonché proposte di modifica della normativa vigente. In particolare, può promuovere la ratifica di accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti; »

3.187. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a)* vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali applicabili in materia, nonché al diritto internazionale consuetudinario ».

3.11. Quartapelle Procopio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a)* vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia; ».

3.19. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: vigilare sul con le seguenti: monitorare il.

3.252. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. alla lettera *a)*, dopo le parole: « dei diritti umani » inserire le seguenti: « in Ita-

lia » e dopo le parole: « ai danni di popoli » sopprimere le seguenti: « , in Italia »;

2. sostituire la lettera *b*) con la seguente: « *b*) vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei diritti umani e relativamente al contrasto alle discriminazioni »;

3. sostituire la lettera *c*) con la seguente: « *c*) fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni dei diritti umani nel dare seguito alle segnalazioni da essi inoltrate; »;

4. sostituire la lettera *d*) con la seguente: « *d*) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte; »;

5. sostituire la lettera *e*) con la seguente: « *e*) fungere da punto di contatto nello svolgimento di azioni di monitoraggio e verifica in materia di protezione dei diritti umani in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali e in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La Commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'UNAR avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La Commissione coopera con le Autorità nazionali indipen-

denti che si occupano di tutela dei diritti umani. In accordo con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la Commissione può intervenire nelle materie di rispettiva competenza; »;

6. sostituire la lettera *f*) con la seguente: « *f*) svolgere monitoraggio e analisi delle politiche di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle violazioni dei diritti umani fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte; »;

7. sostituire la lettera *g*) con la seguente: « *g*) formulare raccomandazioni e pareri motivati su questioni connesse al rispetto dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere *a*) e *b*). In particolare, può formulare proposte per la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni; »;

8. sostituire la lettera *h*) con la seguente: « *h*) verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e delle norme di diritto dell'Unione Europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali, nell'adempimento di specifici obblighi da essa derivanti; »;

9. sostituire la lettera *i*) con la seguente: « *i*) redigere una relazione annuale indipendente al Governo e alle Camere sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di

parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni; »;

10. sostituire la lettera *l*) con la seguente « *l*) promuovere la cultura dei diritti umani e, anche in collaborazione con l'UNAR, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore, considerate partner attivi e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; a tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni; »;

11. sopprimere la lettera *m*);

12. alla lettera *n*), primo periodo, sostituire le parole: « sull'operato della Commissione, » con le seguenti: « sul tema dei diritti umani »;

b) al comma 2:

1. al primo periodo, sostituire le parole: « istituzionali; le amministrazioni » con le seguenti: « istituzionali. Le amministrazioni »;

2. aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85. »;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e do-

cumenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta. »;

d) sopprimere i commi da 4 a 6.

3.1. Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli.

3.217. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai danni di popoli, in Italia *con le seguenti:* ai danni di soggetti che risiedono o che comunque vivono sul territorio nazionale.

3.2. Misiti.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ai danni di popoli, in Italia *con le seguenti:* ai danni di cittadini italiani.

3.35. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« *a-bis*) vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli, in paesi extraeuropei, con riferimento alle norme e ai trattati internazionali e agli standard internazionali in tema di diritti umani ».

3.24. Mollicone, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.190. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

« *b)* vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei diritti umani e relativamente al contrasto alle discriminazioni ».

2) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

« *c)* fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni di diritti umani nel dar seguito alle segnalazioni da essi inoltrati ».

3) *sopprimere la lettera d).*

4) *alla lettera e) sopprimere le parole: alle discriminazioni e e sostituire le parole: può promuovere con le seguenti: può formulare proposte per e sopprimere il terzo periodo.*

5) *alla lettera g), dopo la parola: comunicazione aggiungere le seguenti: in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;*

6) *alla lettera i), dopo le parole: dei diritti umani inserire le seguenti: e, anche in collaborazione con l'UNAR,;*

7) *sopprimere la lettera m);*

8) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.;*

9) *sopprimere il comma 3;*

10) *sopprimere il comma 6.*

3.12. Marco Di Maio, Migliore, Bendinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) verificare l'operatività di strumenti di tutela, per il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione in violazione dei principi di diritto.

3.28. Costa.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: vigilare con la seguente: monitorare.

3.253. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , per la rimozione fino alla fine della lettera.

3.191. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: qualsiasi forma aggiungere le seguenti: di barriera e.

3.3. Misiti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sulla nazionalità, sul sesso, sulla razza con le seguenti: sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica.

3.50. Magi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: condizioni personali e sociali con le seguenti: condizioni personali, sociali ed economiche.

3.36. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: personali e.

3.197. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) verificare la conformità della regolamentazione adottata dalle piattaforme digitali e dalle reti sociali telematiche alla normativa vigente in materia di libertà di espressione, di stampa e di opinione, anche al fine di tutelare la sovranità digitale ».

3.22. Mollicone, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.192. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ricevere eventuali con le seguenti: svolgere approfondimenti su.

3.261. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « relative a specifiche violazioni » con le seguenti: « relative a violazioni »;

b) sostituire le parole: « e fornire assistenza » con le seguenti: « sulla base delle quali formulare raccomandazioni alle istituzioni interessate, nonché fornire assistenza ».

3.51. Magi.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: specifiche con: accertate.

3.193. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o limitazioni.

3.262. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: diritti riconosciuti aggiungere le seguenti: e tutelati.

3.263. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: negli atti internazionali in vigore.

3.4. Misiti.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: in vigore con le seguenti: ratificati dall'Italia.

3.194. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e fornire fino alla fine della lettera.

3.218. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: giurisdizionali o.

3.195. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: o amministrativi.

3.196. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: alle persone con le seguenti: ai cittadini.

3.199. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: che si ritengono lese da comportamenti discriminatori con le seguenti: nei casi di violazione grave o manifesta.

3.236. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: che si ritengono lese con le seguenti: di cui sia stata accertata la lesione.

3.200. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: da comportamenti discriminatori.

3.232. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

* **3.198.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **3.29.** Costa.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) ricevere eventuali segnalazioni relative al mancato rispetto del principio della presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione; le persone assolute o prosciolte hanno diritto di rivolgersi alla Commissione per ottenere un provvedimento di rimozione dei loro dati

personali dai contenuti presenti nella rete internet riferibili al procedimento penale nel quale sono state indagate o imputate; la Commissione trasmette il provvedimento al Garante della Privacy che, senza indugio, ne dà attuazione.

3.26. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) ricevere eventuali segnalazioni relative al mancato rispetto del principio della presunzione di innocenza; la Commissione rappresenta l'organo di cui all'articolo 10 della direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.

3.25. Costa, Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **3.14.** Prisco, Donzelli.

* **3.201.** Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: inchieste con le seguenti: pareri non vincolanti.

3.233. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: inchieste con la seguente: rapporti.

3.202. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: l'esistenza di fenomeni discriminatori e.

3.235. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: fenomeni discriminatori aggiungere le seguenti: nonché la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

3.5. Misiti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « anche sul web »;

2. Alla lettera f), in fine, aggiungere, in fine, le parole: « anche delle piattaforme digitali »;

3. Alla lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per quanto di competenza, la Commissione opera in sinergia sui temi della libertà d'espressione e della salvaguardia dei diritti digitali con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».

3.23. Mollicone, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **3.204.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **3.38.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) formulare raccomandazioni e pareri al Governo e alle Camere su questioni connesse alle discriminazioni, alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e al rispetto dei diritti umani, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b).

3.6. Misiti.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: raccomandazioni e pareri con la seguente: pareri.

3.221. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: raccomandazioni e pareri con la seguente: valutazioni.

3.234. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: al Parlamento.

3.220. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo la parola: Camere aggiungere le seguenti:, anche su istanza di questi ultimi,.

3.30. Costa.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: alle discriminazioni e.

3.219. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), primo periodo sopprimere le parole: anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b).

3.223. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo e terzo periodo.

3.37. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: la firma o la ratifica con le seguenti: la stipula.

3.225. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: o la ratifica.

3.224. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: di contrasto delle discriminazioni aggiungere le seguenti:; verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia, e delle norme dell'Unione Europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione degli accordi periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti.

3.52. Magi.

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, sostituire la parola: sottopone con le seguenti: può sottoporre qualora ne ravvisi la necessità.

3.238. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, sostituire la parola: sottopone con le seguenti: può sottoporre.

3.39. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: al parere della Commissione con le seguenti: alla Commissione.

3.227. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, dopo le parole: della Commissione aggiungere le seguenti: e del Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1.

3.231. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, dopo le parole: della Commissione aggiungere le seguenti: , sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

3.230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: i progetti di atti legislativi e regolamentari con le seguenti: le proposte di interventi.

3.228. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, sopprimere le parole: e regolamentari.

3.239. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, sopprimere le parole: diretta o indiretta.

3.229. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), terzo periodo sopprimere le parole: o indiretta.

3.226. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.205. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) redigere una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

3.188. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: annuale con le seguenti: con cadenza trimestrale.

3.241. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.

3.240. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole da: sullo stato di attuazione fino alla fine della lettera.

3.244. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: attuazione con la seguente: recepimento.

3.243. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni.

3.242. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: parità di trattamento aggiungere le seguenti: e abbattimento di ogni tipo di barriera.

3.7. Misiti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e rimozione delle discriminazioni aggiungere le seguenti: e dell'emarginazione delle persone con disabilità.

3.42. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: coinvolgendo tutte gli enti e le istituzioni che sono poste a tutela dei diritti umani o che ad essa concorrono.

3.40. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: la relazione è discussa dalle Camere secondo le norme previste dai rispettivi regolamenti;

3.49. Magi.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: negli ambiti delineati alla lettera a) del presente comma.

3.53. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.206. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti umani attraverso la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione.

3.189. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: sul principio della parità di trattamento.

3.246. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di con la seguente: e.

3.247. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: parità di trattamento aggiungere le seguenti: e abbattimento di ogni tipo di barriere.

3.8. Misiti.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: e comunicazione.

3.248. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

*** 3.15.** Prisco, Donzelli.

*** 3.207.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera h), alla parola: promuovere, premettere le seguenti: fare pubblicazioni,.

3.31. Costa.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: in collaborazione anche fino alla fine della lettera.

3.251. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: con le associazioni e e le parole: con le altre organizzazioni non governative.

3.16. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: operanti nel settore aggiungere le seguenti: almeno da venti anni.

3.250. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3.249. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.208. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) diffondere la cultura dei diritti umani e del contrasto alle discriminazioni promuovendo iniziative, attraverso percorsi educativi e informativi, con il coinvolgimento di università, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, scuole di formazione, centri di studio e di ricerca nonché di organizzazioni non governative, organizzazioni, che operino nel settore dei diritti umani.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

3.32. Costa.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: promuovere la cultura dei diritti umani, aggiungere le seguenti: ivi compresi i diritti delle persone con disabilità,.

3.41. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: , della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni promuovendo campagne di informazione e.

3.254. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: contrasto alle discriminazioni aggiungere le seguenti: e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

3.9. Misiti.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

3.255. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.209. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) istituire un tavolo permanente con tutte le autorità, le istituzioni e organismi pubblici che concorrono alla promozione dei diritti umani, alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, alla cultura della parità di trattamento e di abbattimento di ogni tipo di barriera, nonché al contrasto di ogni forma di discriminazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera n).

3.10. Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) collaborare con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici italiani per il contrasto delle discriminazioni, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

3.33. Costa.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: collaborare con le seguenti: promuovere gli opportuni contatti.

3.256. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: con le autorità fino a: (CIDU), nonché.

3.260. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera l), primo periodo, sopprimere le parole: e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità – a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani e al contrasto alle discriminazioni, all'occorrenza avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU),.

3.258. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , quali i difensori civici,

3.259. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera l), primo periodo, sopprimere le parole: e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità – a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani e al contrasto alle discriminazioni,.

3.257. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: all'occorrenza avvalendosi fino alla fine della lettera, con le seguenti: il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), il Forum Italiano sulla Disabilità (FID), il Forum del Terzo Settore, nonché con gli or-

ganismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

3.43. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera l), secondo periodo, sostituire le parole: in sinergia con con le seguenti: in autonomia rispetto a.

3.265. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.210. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sopprimere le parole: fornire assistenza e.

3.266. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sopprimere le parole: e ai soggetti privati.

3.267. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: dei diritti umani, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ivi compresi i diritti delle persone con disabilità.

3.44. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il secondo periodo.

3.268. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera m), secondo periodo, sostituire la parola: promuove con le seguenti: può promuovere se richiesto.

3.272. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera m), secondo periodo, sopprimere le parole: , nell'ambito delle categorie professionali,.

3.270. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera m), secondo periodo, sopprimere le parole da: e il contrasto fino a: segnalazioni.

3.271. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera m), secondo periodo sopprimere le parole: e il contrasto alle discriminazioni.

3.269. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

* **3.17.** Prisco, Donzelli.

* **3.211.** Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) collaborare con le organizzazioni, associazioni e fondazioni che operano in Italia nel settore dei diritti umani ed istituire un tavolo di confronto, da convocarsi due volte l'anno;

3.34. Costa.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sostituire le parole: istituire un forum con le seguenti: proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'istituzione di un forum.

3.45. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sostituire le parole: un forum permanente per pubblico confronto con le seguenti: un luogo di pubblico confronto, anche attraverso modalità telematiche.

3.279. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sostituire le parole: forum permanente con le seguenti: un sito internet istituzionale.

3.282. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: sull'operato della Commissione con le seguenti: sul tema dei diritti umani.

3.54. Magi.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sopprimere le parole: e i movimenti.

3.275. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sopprimere le parole: e civili e al contrasto delle discriminazioni.

3.273. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sopprimere le parole: e civili.

3.280. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera n), sopprimere il secondo periodo.

3.20. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera n), secondo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la seguente: bimestralmente.

3.281. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera n), secondo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la seguente: trimestralmente.

3.274. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 2.

3.212. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, e le parole: e gli altri soggetti destinatari.

3.283. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico,.

3.284. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: soggetto o.

3.277. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di fornire.

3.278. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta con le seguenti: decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

3.286. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro settantacinque giorni.

3.289. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

3.288. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro quarantacinque giorni.

3.287. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.285. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o ad archivi.

3.290. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: comunicando la richiesta al con le seguenti: previa autorizzazione scritta e motivata del.

3.292. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: comunicando la richiesta al con le seguenti: previa autorizzazione del.

3.291. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,.

3.18. Prisco, Donzelli.

Sopprimere il comma 3.

3.213. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera c) la Commis-

sione informa gli organi competenti dello Stato.

3.297. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti: nei limiti degli ambiti di competenza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dell'Autoretà garante per l'infanzia e l'adolescenza,.

3.55. Magi.

Al comma 3, dopo le parole: la Commissione può altresì disporre aggiungere le seguenti: , previa autorizzazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,.

3.46. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: accessi, ispezioni e.

* **3.296.** Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **3.21.** Prisco, Donzelli.

Al comma 3, sopprimere la parola: accessi,.

3.294. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sostituire la parola: denunciata con la seguente: accertata.

3.298. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole da: per effettuare fino alla fine del comma.

3.299. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sopprimere le parole da: avvalendosi fino alla fine del comma.

3.295. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 20.51.02.

3.130. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.19.10.

3.131. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.19.90.

3.132. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.51.10.

3.133. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.51.20.

3.134. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.53.11.

3.135. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.53.12.

3.136. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.53.20.

3.137. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.54.00.

3.138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.59.10.

3.141. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.59.20.

3.142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.59.40.

3.143. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.59.60.

3.144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.59.91.

3.145. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.59.99.

3.146. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.63.00.

3.147. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.64.20.

3.139. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.71.10.

3.148. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.72.20.

3.149. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.77.00.

3.150. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.10.

3.151. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.31.

3.152. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.32.

3.153. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.33.

3.154. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.34.

3.140. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.35.

3.155. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.36.

3.156. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.37.

3.157. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.50.

3.158. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.91.

3.159. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.92.

3.160. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.94.

3.161. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.78.99.

3.162. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.79.10.

3.163. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.79.20.

3.164. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.79.30.

3.165. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.79.40.

3.166. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.81.01.

3.167. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.81.02.

3.168. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.81.03.

3.169. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.81.09.

3.170. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.82.01.

3.171. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.82.02.

3.172. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.82.03.

3.173. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.82.04.

3.174. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.82.05.

3.175. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.82.09.

3.176. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 47.99.10.

3.177. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 49.32.10.

3.59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 49.32.20.

3.60. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 49.39.01.

3.61. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 49.39.09.

3.112. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 50.30.00.

3.113. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 52.21.30.

3.122. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 52.21.90.

3.62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 55.10.00.

3.63. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 55.20.10.

3.64. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 55.20.20.

3.65. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 55.20.30.

3.66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 55.20.40.

3.67. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 55.20.51.

3.68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 55.20.52.

3.69. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 55.90.20.

3.71. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.11.

3.72. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.12.

3.74. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.20.

3.125. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.30.

3.75. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.41.

3.76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.42.

3.77. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.10.50.

3.78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.21.00.

3.79. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 56.30.00.

3.80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 59.13.00.

3.81. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 61.90.20.

3.114. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 74.20.11.

3.115. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 74.20.19.

3.116. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 74.30.00.

3.124. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 74.90.94.

3.82. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 77.39.94.

3.83. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 79.90.11.

3.84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 79.90.19.

3.85. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 79.90.20.

3.86. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 82.30.00.

3.87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 85.51.00.

3.117. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 85.52.01.

3.118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 85.52.09.

3.88. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 90.01.01.

3.89. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 90.02.01.

3.90. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 900209.

3.91. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 90.03.09.

3.92. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 90.04.00.

3.93. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 91.01.00.

3.126. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 91.02.00.

3.127. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 91.03.00.

3.128. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 91.04.00.

3.129. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 92.00.02.

3.119. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 92.00.09.

3.94. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.11.10.

3.95. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.11.20.

3.96. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.11.30.

3.97. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.11.90.

3.98. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.12.00.

3.99. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.13.00.

3.100. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.19.10.

3.101. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.19.92.

3.123. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.19.99.

3.102. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.21.00.

3.103. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.29.10.

3.104. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.29.30.

3.105. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 93.29.90.

3.106. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 94.99.20.

3.107. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 94.99.90.

3.108. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.01.10.

3.120. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.02.02.

3.178. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.02.03.

3.179. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.04.10.

3.109. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.04.20.

3.110. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.09.02.

3.180. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.09.03.

3.181. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.09.04.

3.182. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.09.05.

3.111. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di cui al codice ATECO 96.09.09.

3.183. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 4.

3.214. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, sostituire le parole: possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste *con le seguenti:* possono essere affidate mansioni derivanti.

3.306. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, dopo le parole: possono essere demandate *inserire le seguenti:* , pre-

via deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3.48. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 4, dopo la parola: demandate *inserire le seguenti:* con legge.

3.301. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, dopo la parola: funzioni *inserire la seguente:* consultive.

3.302. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, sopprimere le parole: derivanti dagli impegni internazionali.

3.311. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 5.

3.215. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

3.307. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera c) la Commissione informa gli organi competenti dello Stato.

3.309. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: la Commissione può chiedere inse-

rire le seguenti: , previa deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,.

3.47. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: previa richiesta scritta al.

3.305. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: previa autorizzazione scritta del.

3.304. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Sopprimere il comma 6.

3.216. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le amministrazioni pubbliche e gli altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.310. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, sopprimere le parole: responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato.

3.312. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, sopprimere le parole: , accessi e verifiche.

3.314. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, sopprimere le parole: e, ove necessario, gli altri organi dello Stato.

3.313. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La Commissione è comunque tenuta a trasmettere alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ogni tre mesi una relazione delle attività e indagini nel frattempo svolte dalla stessa.

3.56. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La Commissione è comunque tenuta a trasmettere al Parlamento ogni sei mesi una relazione delle attività e indagini nel frattempo svolte dalla stessa.

3.57. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.25.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **4.4.** Misiti.

* **4.16.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La Commissione si avvale, a seguito di richiesta formulata dal Presidente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei lavori, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

4.15. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Personale, strumenti e luoghi per l'attività della Commissione)

1. Per le finalità del presente testo, la Commissione si avvale di personale, strumenti e luoghi forniti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4.5. Misiti.

Sopprimere il comma 1.

4.26. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico, a essa esclusivamente destinato, accessibile al pubblico nei limiti delle ordinarie esigenze organizzative e di sicurezza, idoneo ed organizzato per accogliere anche persone con disabilità motorie e sensoriali.

4.6. Quartapelle Procopio.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La sede della Commissione

è atta ad accogliere anche persone con disabilità motorie e sensoriali.

4.12. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ad essa esclusivamente destinato.

* **4.14.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

* **4.32.** Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

4.33. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* ad essa esclusivamente destinato, *aggiungere le seguenti:* accessibile al pubblico nei limiti delle ordinarie esigenze organizzative e di sicurezza;

b) *sopprimere il secondo periodo.*

4.23. Magi, Costa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: atto ad accogliere *con le seguenti:* idoneo ad accogliere.

4.35. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.34. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: senza limitazioni.

4.36. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 2.

4.27. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della presente legge, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, previsti dalla disciplina vigente e collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge

15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

b) sopprimere il comma 4.

4.9. Migliore, Marco Di Maio, Bendinelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale e strumenti operativi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione può altresì avvalersi, a seguito di richiesta formulata dal Presidente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei lavori, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

4.17. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro

relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5,

4.7. Quartapelle Procopio.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: per lo svolgimento dei compiti a essa affidati con le seguenti: per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi della presente legge.

4.37. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: iniziale.

4.38. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta unità, ovunque ricorrano, con le seguenti: dieci unità.

Conseguentemente, sostituire le parole: ventisette impiegati con le seguenti: sette impiegati.

4.2. Prisco, Donzelli.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta unità, ovunque ricorrano, con le seguenti: quindici unità.

Conseguentemente, sostituire le parole: ventisette impiegati con le seguenti: dodici impiegati.

4.1. Prisco, Donzelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: cinque

unità e le parole: ventisette impiegati con le seguenti: due impiegati.

4.39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: trenta unità con le seguenti:dieci unità e le parole: ventisette impiegati con le seguenti: sette impiegati.

4.40. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: un direttore, un vicedirettore,;

b) al comma 3, sopprimere le parole: del direttore;

c) al comma 4, sopprimere le parole: Al direttore, al vicedirettore,;

d) al comma 5, sopprimere le parole: il direttore, il vicedirettore,.

4.13. Costa.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In prima applicazione l'organico è scelto tra il personale in servizio presso gli organi e le pubbliche amministrazioni dello Stato.

4.10. Prisco, Donzelli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.41. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale organico resta invariato.

4.42. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole da: Tale organico può essere *fino a:* trenta unità, ad essa assegnato *con le seguenti:* Tale organico viene,.

4.48. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: con il regolamento di cui al comma 3 *con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4.49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: con il regolamento di cui al comma 3 *con le seguenti:* su proposta del Governo.

4.51. Stefani, Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: con il regolamento di cui al comma 3 *con le seguenti:* su proposta delle competenti Commissioni parlamentari.

4.50. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: stabiliti dalla Commissione in relazione *con la seguente:* idonei.

4.43. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle principali lingue straniere *con le seguenti:* della lingua inglese, francese e tedesca.

4.47. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle principali lingue straniere *con le seguenti:* della lingua inglese e francese a livello C1.

4.46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle principali lingue straniere *con le seguenti:* della lingua inglese e francese.

4.44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle principali lingue straniere *con le seguenti:* della lingua inglese a livello C1.

4.45. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 3.

*** 4.28.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

*** 4.18.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio di segreteria, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione.

4.24. Magi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con propri regolamenti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la Commissione definisce l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, la dotazione organica nei limiti stabiliti ai sensi del comma 9, le modalità di pubblicità delle spese, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria la quale è sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

4.8. Quartapelle Procopio.

Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

4.52. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 4.

* **4.29.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **4.19.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il direttore, il vice direttore, il segretario generale e i componenti della Commissione svolgono le funzioni a titolo gratuito.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1 sostituire la parola: 2.500.000 con la seguente: 2.000.000.

4.53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il direttore, il vicedirettore, il segretario generale e agli impiegati dell'ufficio di

segreteria, rientrano nel personale messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

4.22. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al direttore, al vicedirettore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio di segreteria non è attribuito alcun trattamento economico.

4.21. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 4, dopo la parola: personale, aggiungere le seguenti: non dirigenziale.

4.3. Prisco, Donzelli.

Sopprimere il comma 5.

* **4.30.** Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **4.11.** Prisco, Lucaselli, Donzelli.

Sopprimere il comma 6.

** **4.31.** Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

** **4.20.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: L'ufficio di segreteria predisporre inserire le seguenti: il bilancio preventivo e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: che è sottoposta con le seguenti: che sono sottoposti.

4.56. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: approvato dalla Commissione ag-

giungere le seguenti: e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

4.55. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le seguenti: e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4.54. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: la diffusione e l'accessibilità con le seguenti: la conoscenza.

4.57. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 5

Sopprimerlo.

* **5.3.** Marco Di Maio, Migliore, Bendinelli.

* **5.8.** Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Accesso ai dati, obbligo di motivazione degli atti e segreto d'ufficio)

1. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chie-

dere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

2. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo e nei limiti degli ambiti di competenza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta.

3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

4. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3.

5.2. Quartapelle Procopio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7;*

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo «La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.».

5.1. Quartapelle Procopio.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

5.7. Costa.

Sopprimere il comma 1.

5.9. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: all'autorità giudiziaria competente con le seguenti: alle competenti Commissioni parlamentari.

5.21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: all'autorità giudiziaria competente con le seguenti: al Parlamento.

5.20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: all'autorità giudiziaria competente con le seguenti: al Governo.

5.19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: e svolge indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive,

anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

5.16. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: e svolge indagini di propria iniziativa.

5.17. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

5.18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 2.

5.10. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato affinché vengano adottate le misure necessarie per ripristinare i diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei propri diritti umani fondamentali.

5.24. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di altri soggetti pubblici.

5.23. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle

persone che abbiano subito una violazione dei propri diritti umani fondamentali.

5.22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: non-ché invitare le autorità competenti.

5.27. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei propri diritti umani fondamentali o atti discriminatori con le seguenti: per la promozione dei diritti umani.

5.29. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: il ripristino con le seguenti: la promozione.

5.28. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: che abbiano subito con le seguenti: di cui sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

5.30. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere le parole: o atti discriminatori.

5.26. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 3.

5.11. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Commissione impronta l'esercizio delle sue funzioni ai principi della trasparenza e dell'imparzialità e motiva gli atti adottati.

5.34. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo la parola: imparzialità aggiungere le seguenti: nel rispetto e in conformità dei trattati internazionali e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

5.33. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo la parola: imparzialità aggiungere le seguenti: nel rispetto e in conformità con i principi fondamentali della Costituzione.

5.31. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo la parola: imparzialità aggiungere le seguenti: nel rispetto e in conformità con i principi del diritto internazionale.

5.32. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere i commi 4 e 5.

5.6. Prisco, Donzelli.

Sopprimere il comma 4.

* **5.4.** Prisco, Donzelli.

* **5.12.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, sostituire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro *con le seguenti:* ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5.35. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, sostituire le parole: alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro *con la seguente:* ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

5.36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 5.

* **5.5.** Prisco, Donzelli.

* **5.13.** Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 5, sopprimere le parole: attesta alla Commissione notizie o circostanze false ovvero *e sostituire le parole:* 40 e 114 *con le seguenti:* alla Commissione.

5.39. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, sostituire la parola: attesta *con la seguente:* esibisce.

5.42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, sopprimere le parole: o circostanze.

5.38. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a tre anni *con:* con la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.

5.41. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni *con le seguenti:* da sei mesi a un anno.

5.40. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 6.

5.14. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 7.

5.15. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'attività della Commissione è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza e si conforma ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5.45. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 7, dopo la parola: pubblica *aggiungere le seguenti:* , entro trenta giorni dalla loro adozione,.

5.44. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: , entro quindici giorni dalla loro adozione,.

5.47. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 7, sopprimere le parole da: e può adottare fino alla fine del comma.

5.48. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 7, sopprimere le parole: e può adottare le iniziative che ritiene opportune.

5.51. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 7, sostituire le parole: può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati con le seguenti: adotta le opportune misure per la loro diffusione e conoscenza.

5.49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 7, sostituire le parole: può adottare con la seguente: adotta.

5.50. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 7, sopprimere le parole: dei provvedimenti adottati e.

5.46. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.3. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: collaborazione inserire le seguenti: a titolo gratuito.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.10. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: collaborazione inserire le seguenti: , previa delibera all'unanimità dei propri componenti che ne specifichi le necessità e le finalità.

6.21. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: collaborazione inserire le seguenti: , previa delibera a maggioranza dei due terzi dei propri componenti che ne specifichi le necessità e le finalità,.

6.20. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: collaborazione inserire le seguenti: , previa delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti che ne specifichi le necessità e le finalità,.

6.18. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: collaborazione inserire le seguenti: , previa delibera

dei propri componenti che ne specifichi le necessità e le finalità.

6.19. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino a: altri organismi.

6.11. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché di organizzazioni non governative.

6.1. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: organizzazioni non governative fino a: e di altri.

6.7. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: di organizzazioni non governative.

6.12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: e professionali con le seguenti: , professionali ed economiche.

6.13. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di altri organismi.

6.15. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: organismi inserire la seguente: nazionali.

6.14. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: professionalità aggiungere la seguente: pluriennali.

6.9. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: comprovate aggiungere le seguenti: anche a livello internazionale.

6.28. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: comprovate aggiungere le seguenti: almeno ventennali.

6.24. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, dopo la parola: comprovate aggiungere le seguenti: con esperienza almeno decennale.

6.25. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: della promozione e.

6.22. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: e della protezione.

6.23. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: dei diritti umani *aggiungere le seguenti:* , compresi i diritti delle persone con disabilità.

6.2. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo le parole: dei diritti umani *aggiungere le seguenti:* , e di indiscussa moralità, indipendenza e integrità.

6.8. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: diritti umani *aggiungere le seguenti:* a livello comunitario e internazionale.

6.30. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: diritti umani *aggiungere le seguenti:* anche a livello internazionale.

6.29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: diritti umani *aggiungere le seguenti:* da almeno venti anni.

6.26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: diritti umani *aggiungere le seguenti:* da almeno quindici anni.

6.27. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che hanno sede nel territorio nazionale.

6.16. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che non siano stati condannati, sottoposti a indagine o procedimento penale e non abbiano a qualsiasi titolo un contenzioso in corso con lo Stato italiano o le sue istituzioni.

6.5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: neanche a titolo di rimborso spese.

6.6. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sia a titolo di compenso che di rimborso spese.

6.4. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e sempre che sia cessata l'attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica.

6.01. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

ART. 7

Sopprimerlo.

* **7.5.** Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **7.1.** Misiti.

Sopprimere il comma 1.

7.7. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: è abrogato con le seguenti: rimane in vigore per le competenze e i compiti assegnati al Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Norme di coordinamento.

7.9. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 2.

* **7.2.** Migliore, Marco Di Maio, Bendinelli.

* **7.3.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è abrogato.

7.6. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni »;

2) al comma 3, le parole: « La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità » sono so-

stituite dalle seguenti: « La Commissione nazionale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alla sua tempestiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità »;

b) l'articolo 7 è abrogato.

c) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: « dell'ufficio di cui all'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione nazionale ».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla definizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di adeguarla alle disposizioni di cui alla medesima legge.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità.

7.4. Magi.

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere c), d) e f).

7.8. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8.6. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

8.1. Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: Copertura finanziaria con le seguenti: Invarianza finanziaria e sopprimere l'articolo 4.

8.11. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

8.2. Misiti.

Al comma 1, sostituire la parola: 2.500.000 con le seguenti: non oltre 300.000.

8.10. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: valutato in 2.500.000 euro annui con le seguenti: valutato in 500.000 euro annui.

8.5. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 euro con le seguenti: un milione di euro.

8.4. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 euro con le seguenti: 1.500.000 euro.

* **8.3.** Prisco, Donzelli.

* **8.8.** Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023.

8.9. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 2.

8.7. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Piergiorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano, di Antonio Leone, presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, già componente del Consiglio superiore della magistratura e di Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Terni, già componente del Consiglio superiore della magistratura 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Amelia Luise, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e di Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti di Umbria e Lazio 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 gennaio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello,

C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Piergiorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano, di Antonio Leone, presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, già componente del Consiglio superiore della magistratura e di Alberto Liguori, procuratore

della Repubblica di Terni, già componente del Consiglio superiore della magistratura.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 16.05 alle 18.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 gennaio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Amelia Luise, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e di Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti di Umbria e Lazio.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 18.10 alle 19.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	130
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	125
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	131
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	132
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sull'attività svolta dalla Commissione nel periodo agosto-dicembre 2020 e sulla programmazione dei lavori della Commissione	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

C. 2413 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Trasporti e Attività produttive e che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso un *nulla osta*, mentre la Commissione Bilancio ha approvato un parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte che, conseguentemente la relattrice, onorevole Ehm, ha presentato l'emendamento 3.1, di recepimento di tale condizione (*vedi allegato 1*).

Yana Chiara EHM (M5S) illustra il proprio emendamento 3.1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, che prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 21 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo evidenzia che, con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in titolo, la V Commissione ha segnalato, da un lato, l'esigenza di eliminare il riferimento all'articolo 19 dell'Accordo che disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato. La V Commissione, dall'altro lato, ha rilevato che gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 dell'Accordo saranno in ogni caso coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dal suo bilancio, senza bisogno di apposito strumento legislativo.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, in modo unanime, di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Ehm, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

C. 2414 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Trasporti e Attività produttive e che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso un *nulla osta*, mentre la Commissione Bilancio ha approvato un parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conseguentemente il relatore, onorevole Olgiati, ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (*vedi allegato 2*).

Riccardo OLGATI (M5S) illustra l'emendamento 3.1, segnalando che esso sopprime il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, che prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Analogamente al provvedimento precedente, con riferimento all'articolo 3, comma 2 del disegno di legge, la V Commissione ha segnalato, da un lato, l'esigenza di eliminare il riferimento all'articolo 15 dell'Accordo che disciplina gli eventuali accordi commerciali tra compagnie aeree che, avendo natura privatistica, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Dall'altro lato, anche gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo, parimenti menzionato dal comma in questione, sono coperti da ENAC nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dal suo bilancio, senza bisogno di apposito strumento legislativo.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato al relatore, onorevole Olgiati, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Trasporti e Attività produttive e che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso un *nulla osta*, mentre la Commissione Bilancio ha approvato un parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conseguentemente il relatore, onorevole Romaniello, ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (*vedi allegato 3*).

Cristian ROMANIELLO (M5S) illustra l'emendamento 3.1, precisando che esso sopprime il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, che prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Quanto alle motivazioni della proposta emendativa, rinvia quindi a quanto già segnalato dai colleghi relatori per i due provvedimenti precedenti.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato al relatore, onorevole

Romaniello, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

La termina comincia alle 15.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e comunitari, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 14.25.

Sull'attività svolta dalla Commissione nel periodo agosto-dicembre 2020 e sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, svolge comunicazioni sull'attività svolta dalla Commissione nel periodo in oggetto, sottolineando che, come nel caso delle altre Commissioni permanenti, essa si è dovuta esplicitare nel rispetto delle pesanti limitazioni derivanti dal perdurare della gravissima crisi pandemica globale, che hanno richiesto alla Camera dei deputati capacità di adeguamento e di resilienza, di cui ha dato prova in particolare la Giunta per il Regolamento.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, rileva che la Commissione ha approvato in sede referente 33 progetti di legge di ratifica di accordi internazionali, di cui 10 sono stati anche approvati dall'Aula della Camera, e ulteriori 4 progetti di legge di diversa natura. Nel periodo considerato l'Aula della Camera ha complessivamente approvato 21 provvedimenti licenziati dalla III Commissione nel periodo febbraio-dicembre 2020.

Richiamando le comunicazioni svolte il 1° settembre 2020, con riferimento ai provvedimenti già in corso di esame in sede referente alla data del 1° agosto 2020 e per

i quali la Commissione si è impegnata a concluderne l'esame entro la fine dell'anno, segnala che non è stato possibile terminare l'iter di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 1122 Governo), assegnato alle Commissioni riunite II e III, su cui è in corso un ciclo di audizioni informali.

Rispetto ai disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, per i quali la Commissione si era impegnata ad avviarne l'esame nel periodo considerato, segnala che per tutti i provvedimenti considerati l'esame in sede referente si è anche concluso in Commissione, ad eccezione del disegno di legge C. 2580, su cui è in corso un ciclo di audizioni informali, mentre la Commissione ha concluso in data odierna l'esame in sede referente di tre disegni di legge rientranti nella programmazione riferita al 2020. Allo stato, segnala che sono in corso di esame 12 progetti di legge di ratifica di accordi internazionali.

Quanto alla sede consultiva, segnala che nel periodo considerato la Commissione ha espresso pareri su 10 provvedimenti. Ha, inoltre, espresso pareri su 3 atti del Governo, deliberando rilievi alla V Commissione su un singolo provvedimento. Sono stati, invece, soltanto due gli atti dell'Unione europea esaminati dalla Commissione – entrambi riguardanti la materia dello sviluppo sostenibile – per i quali è stato approvato un documento finale.

In materia di atti di indirizzo, ricorda che la Commissione ha discusso 16 risoluzioni, pervenendo alla deliberazione di nove risoluzioni, di cui otto all'unanimità, di cui ricorda le tematiche: sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero, sulla situazione in Bielorussia; sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh; sul rinnovo dei Comites e del CGIE; sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie e sulla sospensione delle licenze per l'esportazione di armamenti destinati a Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.

Dà anche conto dell'attività di sindacato ispettivo svolta – 15 interrogazioni a risposta immediata e 9 interrogazioni a risposta in Commissione – ricordando anche in questo caso le tematiche affrontate.

Nel contesto dell'attività conoscitiva svolta, ricorda che la Commissione ha svolto tre audizioni di rappresentanti del Governo e una seduta di comunicazioni del Governo su tematiche di interesse saliente, quali gli sviluppi della situazione in Libia, l'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* per gli ambiti di competenza del MAECI; i profili di interesse contenuti nella manovra di finanza pubblica e gli esiti del Consiglio europeo. Ricorda, quindi, i temi affrontati in occasione delle 20 sedute di audizioni informali svolte dalla Commissione nel periodo considerato, con riferimento al Mediterraneo allargato, all'integrazione europea dei Balcani Occidentali, alla situazione in Bielorussia, alle priorità della presidenza italiana di turno del G20, ai temi dell'Unione europea, con particolare riferimento ai risultati del semestre di Presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea, e alle prospettive di riforma costituzionale in materia di ratifica di trattati internazionali.

Con riguardo alle indagini conoscitive in corso, rinvia alla imminente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per le deliberazioni in merito all'opportunità di disporre una proroga delle stesse, ivi inclusa l'indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia, svolta in congiunta con la XIV Commissione.

Quanto alle missioni all'estero, fa presente che la pandemia ha determinato una sospensione *sine die* delle visite istituzionali all'estero, imponendo il ricorso alla videoconferenza quale unico strumento utile per allacciare e mantenere vive le relazioni internazionali e per consentire a questa Commissione di proseguire nello svolgimento della propria attività istituzionale, connessa alla materia della politica estera. Non vi è dubbio che questa limitazione si sia tradotta in una grave penalizzazione per questa Commissione, che in questa fase

deve rinunciare ad un segmento qualificante della propria attività.

Ricorda che la Commissione ha svolto tre incontri informali con omologhe Commissioni e segnala che, come Presidente della Commissione, ha svolto numerosi incontri con ambasciatori e rappresentanti diplomatici esteri, concernenti i seguenti Paesi: Territori Palestinesi occupati, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Bielorussia, Austria, Israele, Repubblica Ceca, Cina, Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Kosovo, Marocco, Messico, Federazione Russa, Mali, Serbia, Lituania, Armenia, Qatar, Algeria, Cuba, Nord Macedonia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Azerbaigian, Portogallo, Danimarca, Iraq, Irlanda, Kuwait, Arabia Saudita, Bulgaria, Indonesia, Etiopia. Segnala di avere, inoltre, incontrato i presidenti di Commissioni omologhe presso i Parlamenti di: Emirati Arabi Uniti, Paesi Bassi, Tunisia, Grecia, Spagna, Marocco, Turchia, Libano, Giordania, Libia, Danimarca, Belgio, in preparazione di prossimi incontri informali tra le rispettive Commissioni esteri.

Quanto alla cooperazione interparlamentare, ricorda che il 4 settembre scorso la Commissione ha preso parte con una propria delegazione alla videoconferenza interparlamentare sulla Politica estera e di Sicurezza Comune (PESC) e sulla Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), come pure alla videoconferenza interparlamentare promossa dalla Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento europeo sui temi dei Balcani Occidentali e della situazione in Bielorussia, svolta il 2 dicembre.

Sottolinea il particolare successo del Forum parlamentare, da lui coordinato, svolto il 3 dicembre 2020, realizzato nell'ambito dei MED *Dialogues*, organizzato dal MAECI, in collaborazione con l'ISPI. Sottolinea che all'evento hanno preso parte oltre trenta personalità in rappresentanza dei seguenti Paesi: Algeria, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Spagna, Francia, Grecia, Iraq, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Omano, Qatar, Federazione Russa, Tunisia, Turchia, Yemen, nonché rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Segnala, infine, che il 21 dicembre 2020, in videoconferenza, si è tenuto l'evento di apertura del progetto *Twinning*, al quale partecipa il Parlamento italiano, finanziato dalla Commissione europea e finalizzato al rafforzamento dell'Assemblea Nazionale di Armenia nel quadro del sostegno all'implementazione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato Armenia-UE (CEPA), fatto a Bruxelles nel novembre del 2017.

Passando alla attività della Commissione nei prossimi mesi, riterrebbe opportuno procedere ad approfondimenti conoscitivi sul futuro della NATO, con l'auspicabile coinvolgimento della Commissione Difesa, e proseguire rispetto ai temi connessi alla presidenza italiana del G20, all'integrazione europea dei Balcani occidentali, ai temi di interesse europeo, alle crisi che interessano il Mediterraneo allargato ed aprire un doveroso filone sulle relazioni transatlantiche.

Con riferimento alle indagini conoscitive, si limita a preannunciare la proposta di svolgimento di una nuova indagine conoscitiva sul tema della *governance* mondiale e delle istituzioni internazionali, che potrà essere valutata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Si ripromette, quindi, di proseguire nelle attività di relazioni internazionali e di diplomazia parlamentare, compatibilmente con l'andamento della pandemia. Segnala, inoltre, la propria intenzione di promuovere, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una nuova edizione del Forum parlamentare nell'ambito dei MED *Dialogues*, da tenere prima dell'estate, e l'avvio di iniziative di tipo interparlamentare a sostegno dell'Iniziativa 5+5, vale a dire del *forum* di collaborazione nato nel 2004 tra i Paesi del Mediterraneo occidentale, 5 della sponda Nord (Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) e 5 della sponda sud (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia).

La Commissione dovrà, inoltre, rafforzare il dialogo con i Paesi del Medio Oriente e dei Balcani Occidentali, programmando rispetto a questa regione un evento di dia-

logo interparlamentare da tenere già nel prossimo mese di febbraio o al più tardi ad inizio del mese di marzo, a sostegno dell'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania e il Montenegro. Specifica attenzione dovrà essere dedicata a rilevanti Paesi extraeuropei come la Turchia, la Federazione Russa e il Regno Unito e ai Paesi membri del G20, forum che meriterebbe a sua volta la programmazione di iniziative a livello interparlamentare. Le aree geografiche del Nord America e dell'America Latina dovranno essere tenute nella dovuta considerazione, anche in vista della X Conferenza Italia-America Latina, programmata per ottobre 2021. Invita i colleghi a valutare specifiche iniziative di dialogo rivolte all'Africa, in considerazione del Partenariato inaugurato dal Governo italiano. Auspica, infine che la Commissione assicuri la dovuta attenzione al continente asiatico, in particolare a Cina, India, Giappone e alla dimensione ASEAN, e alle situazioni che permangono critiche in Bielorussia, nel Caucaso e ad Hong Kong. Quanto alla Bielorussia preannuncia una audizione informale della leader d'opposizione Svetlana Tsikhanouskaja.

Ad esito della attività preparatoria da lui svolta, preannuncia incontri informali della Commissione con omologhe Commissioni dei Parlamenti dei seguenti Paesi: Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Grecia, Cipro, Bulgaria, Bielorussia, Armenia, Azerbaijan, Serbia, Kosovo,

Nord Macedonia, Albania, Turchia, Libano, Giordania, Tunisia, Algeria, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Etiopia.

Propone la ricostituzione dei Comitati permanenti già istituiti in tema di diritti umani, sulle questioni connesse agli italiani nel mondo, sulle relazioni esteri dell'Unione europea e sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ai quali potranno aggiungersi ulteriori tre Comitati permanenti dedicati alle seguenti aree geografiche: Africa, America Latina e Mediterraneo.

Nel ricordare i provvedimenti relativi alla ratifica di accordi ancora in corso di esame presso la Commissione, auspica la prosecuzione dell'attività conoscitiva finalizzata ad una valutazione sull'opportunità di una riforma costituzionale sul procedimento parlamentare di esame dei progetti di legge di ratifica.

Tutto ciò premesso, invita i colleghi presenti ad una attenta ponderazione di tutti i temi qui richiamati e a formulare proprie proposte di lavoro in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 (C. 2413 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.1. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (C. 2414 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.1. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (C. 2416 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	133
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. C. 2746 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	139
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos <i>Grand Mobile High Power (GM HP)</i> . Atto n. 235 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della Rheinmetall Italia S.p.A (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

C. 2845 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è composto da 23 articoli e da un allegato. Osserva, quindi, che le disposizioni in esso contenute, pur intervenendo su svariate materie, trovano tuttavia uno stretto legame nella comune finalità di prorogare o differire termini previsti da norme vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. Inoltre, sono presenti anche due disposizioni volte, la prima, a dare esecuzione alla Decisione 2020/2053/UE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom; la seconda, a introdurre una specifica disciplina transitoria che consenta l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit).

Passando ai contenuti che interessano i profili di competenza della Commissione difesa, segnala – innanzitutto – alcune norme relative al personale militare. In particolare, l'articolo 1, comma 2, proroga, al 31 dicembre 2021, le autorizzazioni alle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tempo indeterminato previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, in deroga alle limitazioni, anche relative al *turnover*, previste dalla normativa vigente

per le pubbliche amministrazioni. Al riguardo, ricorda che tali autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019. Il comma 3, alla lettera *b*), proroga, sempre fino al 31 dicembre 2021, il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e nel comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, previste per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. Rileva, quindi, che anche questa previsione è stata seguita da altre proroghe, succedutesi di anno in anno, da ultimo con l'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge n. 162 del 2019. Il comma 15, invece, è volto a prorogare, fino al 31 gennaio 2022, la norma che disciplina la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate adibito al concorso della tutela delle strutture del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'AISE o dell'AISI.

Segnala, poi, il comma 1 dell'articolo 9, che prevede la proroga al 31 dicembre 2021 per il trasferimento delle informazioni nella Banca Dati nazionale della DNA, istituita con la legge 30 giugno 2009, n. 85, ma soprattutto il comma 2, che proroga al 31 dicembre 2021 l'iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento. Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge, la proroga si rende necessaria al fine di salvaguardare la funzionalità dell'Agenzia nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento, previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare. Sottolinea, infatti, che la disciplina vigente (articolo 30, comma 1, della legge n. 110 del 1975) esenta l'Agenzia industrie Difesa dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28 (fabbricazione e vendita di armi), 46 e 47 (fabbricazione di esplosivi e polveri piriche) del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in considerazione del fatto che l'Agenzia industrie Difesa è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa, ed è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito quale strumento per la razionalizzazione e l'ammodernamento delle unità industriali del Ministero della difesa, con la missione di realizzare il processo di risanamento del sistema produttivo costituito dagli stabilimenti industriali che le sono stati assegnati in gestione.

Passando all'articolo 19, questo proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 1 annesso al decreto-legge.

In particolare, per quanto riguarda la difesa, rilevano: al numero 11, le disposizioni legislative di cui all'articolo 87, commi 6 e 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, già prorogato fino al 31 dicembre 2020, che disciplinano la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; al numero 12, le disposizioni recate dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che concernono le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19; al numero 30, le disposizioni di cui all'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, che dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Al riguardo, ricorda che tale facoltà è prevista, eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e di assicurare una tempestiva vigilanza in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Inoltre, l'avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si sofferma su una questione che riguarda le Pubbliche Amministrazioni dello Stato, e di conseguenza anche il mondo della difesa: il processo di digitalizzazione del Paese. In particolare, richiama l'articolo 1, comma 11, che proroga il termine per la procedura semplificata di acquisto di beni e servizi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Si tratta di una misura importante per garantire la diffusione, per esempio, del lavoro agile o dell'offerta dei servizi digitali per cittadini e imprese, nel difficile contesto attuale, in cui il Covid-19 ha palesato l'impellente necessità di un salto di qualità dal punto di vista digitale, ma anche e soprattutto il rafforzamento della transizione digitale dell'Italia. Una misura fondamentale anche per il comparto della Difesa, tenendo presente l'importanza di agevolare la transizione garantendo i massimi livelli di sicurezza. In quest'ottica diventa prioritario lo sviluppo della *cybersecurity* al fine di garantire la appunto massima sicurezza a tutti i siti strategici del nostro Paese.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere dopo avere accuratamente ascoltato il dibattito e meditato tutti gli spunti di riflessione che in esso saranno emersi.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Angelo TOFALO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Salvatore DEIDDA (FDI) rimarca l'importanza del provvedimento che, tuttavia, a causa dei problemi della maggioranza, rischia di non potere essere discusso ade-

guatamente. Si riserva, dunque, di intervenire nel seguito dell'esame, auspicando che il dibattito non venga completamente svilito.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

C. 2737 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI (M5S), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento rilevando che la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar è attualmente disciplinata dall'Accordo fatto a Doha il 12 maggio 2010, ratificato nella precedente legislatura con la legge 27 ottobre 2011, n. 198. Evidenza, quindi, che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge in esame sottolinea come tale Accordo sia privo di una clausola sulla giurisdizione, relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri, in considerazione dell'indisponibilità più volte manifestata dalla controparte qatariana a concedere una sia pure parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione. Sempre nella relazione illustrativa si legge, tuttavia, che, considerato l'avvio di diverse iniziative nel campo del *procurement*, della formazione e dell'addestramento – con la possibilità di invio di personale nazionale in Qatar – si è ritenuta opportuna la firma di uno scambio di Note verbali emendativo, contenente l'inserimento di una clausola sulla giurisdizione. Pertanto, il disegno di legge C. 2737 modifica il testo dell'Accordo, introducendo una clausola sulla giurisdizione penale, che prevede – al paragrafo 1) – nell'ambito dell'invio di personale nazio-

nale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento – il riconoscimento della giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Il paragrafo 2 riconosce, invece, allo Stato di origine il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Il paragrafo 3 prevede che, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della parte inviante, in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel Paese della parte richiedente, a scontare la pena nel Paese della parte inviante. Infine, il paragrafo 4 definisce le modalità di informazione dell'avvenuta sentenza e di trasferimento del reo alla Parte inviante, che – tramite l'Autorità competente – darà corso all'esecuzione della condanna.

Segnala, inoltre, che lo scambio di Note reca alcune novelle agli articoli 9 e 11, relativamente alla sicurezza delle informazioni classificate e al rinnovo automatico dell'Accordo.

In particolare, l'articolo 9 precisa la disciplina di ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa su cui sia stata posta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. Tali atti dovranno essere trasmessi, conservati o trattati in conformità alla legislazione e ai regolamenti nazionali e trasferiti esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'Autorità per la sicurezza designata dalle Parti. La tabella di corrispondenza dei livelli di classificazione di sicurezza previsti dagli ordinamenti del Qatar e dell'Italia è individuata al paragrafo 4. Viene, inoltre, stabilito, al paragrafo 6, che tutte le informazioni classificate scambiate siano utilizzate esclusivamente agli scopi previsti e nell'ambito dell'Accordo. Ogni informazione classificata, acquisita nel contesto dell'Ac-

cordo, potrà essere trasferita a terze Parti o ad organizzazioni internazionali, esclusivamente previa autorizzazione scritta dalla Parte che l'ha originata. Il paragrafo 8, infine, stabilisce che eventuali ulteriori aspetti di sicurezza, relativi alle informazioni classificate, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza, che sarà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti.

Quanto all'articolo 11, osserva che il paragrafo 3 novella la precedente norma, stabilendo il rinnovo automatico quinquennale dell'Accordo, salvo denuncia di una delle due Parti.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Angelo TOFALO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

C. 2746 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola CARÈ (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. Evidenzia, quindi, che lo scopo dell'Intesa è di rafforzare la cooperazione tra le Forze armate delle due Parti, con l'obiettivo di consolidare le reciproche capacità difensive, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, supportare

le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

Sottolinea, poi, che l'Accordo è costituito da un breve preambolo e da 13 articoli, che ricalcano le disposizioni degli analoghi accordi in materia.

In sintesi, l'articolo 1 ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, mentre l'articolo 2 definisce le modalità di attuazione dell'Accordo. L'articolo 3 enuncia – in modo non esaustivo – i campi della cooperazione, che sono costituiti da: politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; scambio di informazioni legate alla difesa; questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento; formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare; attività di sicurezza marittima e contrasto alla pirateria; sanità militare; storia militare; sport militare; altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. L'articolo 4 stabilisce le modalità di cooperazione, che potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi; supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa. L'articolo 5 disciplina gli aspetti finanziari. In particolare, si prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo. È invece, posto a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. L'articolo 6 stabilisce il diritto di giurisdizione esclusiva dello Stato inviante per i

reati commessi dal proprio personale nell'attività di servizio nel territorio della Parte ospitante. Tuttavia, nei casi di reati commessi da personale della Parte inviante che non siano stati compiuti nell'ambito delle attività di servizio, la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercizio della giurisdizione ed esaminerà accuratamente la richiesta della parte inviante di rinunciare a tale esercizio per questioni di particolare importanza umanitaria. Al riguardo, segnalo che il paragrafo 4 stabilisce che non possano essere applicate la pena capitale o altre sanzioni contrarie alla legislazione nazionale del Paese inviante. L'articolo 7 disciplina il risarcimento dei danni causato dalla Parte inviante a un membro della Parte ospitante.

Di particolare rilievo, per i profili di competenza della Commissione difesa, è l'articolo 8, che disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa. Essa potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, tra cui: navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare. L'acquisizione dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. È opportuno ricordare al proposito che la recente modifica dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, prevede che, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, il Ministero della difesa, d'intesa con il MAECI, possa svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura

finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. L'entrata in vigore dell'Accordo, dunque, consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo del Sud Africa, in relazione all'eventuale acquisizione da parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale. Ciò, comunque, sempre nel rigoroso rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. L'articolo 9 riguarda la protezione della proprietà intellettuale, mentre l'articolo 10 la sicurezza delle informazioni classificate. L'articolo 11 regola la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo. L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica, denuncia e cessazione. Infine, l'articolo 13 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa.

Conclude ricordando che la cooperazione nel settore della difesa con il Sud Africa è stata regolata, fino al febbraio 2014, dall'Accordo firmato a Roma il 10 luglio 1997, ratificato con la legge 20 dicembre 2000, n. 408, e rinnovato, da ultimo, nel 2009 con durata di cinque anni. Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, la negoziazione di un nuovo Accordo si è dunque resa necessaria, in particolare, al fine di ampliare la cooperazione militare con il Sudafrica sia nell'ambito del *procurement*, sia con riferimento alle attività internazionali di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, come espressamente previsto dall'articolo 3, lettera h), dello stesso Accordo.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Angelo TOFALO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP).
Atto n. 235.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esprimere il prescritto parere entro il 26 gennaio 2021 e che la V Commissione bilancio non ha ancora trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Salvatore DEIDDA (FDI), *relatore*, in attesa di conoscere i rilievi della Commissione bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario, chiede al rappresentante del Governo di fornire maggiori delucidazioni

riguardo alle aziende interessate direttamente dal programma e all'indotto a questo collegato.

Il sottosegretario Giulio CALVISI assicura che fornirà i dati richiesti dal relatore nella prossima seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Rheinmetall Italia S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro ERCOLANI, *Amministratore Delegato della Rheinmetall Italia S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Giovanni RUSSO (M5S), Roberto Paolo FERRARI (LEGA) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI).

Alessandro ERCOLANI, *Amministratore Delegato della Rheinmetall Italia S.p.A.*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Ercolani per il suo contributo, tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ..	142
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	142
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	143
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	143
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229.(Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	144

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	144
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm. Atto n. 233 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)</i>	147
Schema di regolamento per Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) <i>Kronos Grand Mobile High Power</i> (GM HP). Atto n. 235 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)</i>	150
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (Rilievi alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i>	152
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazio-	

nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	152
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

C. 1008 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che provvederà a sollecitare il Ministero competente affinché sia predisposta in tempi brevi la relazione tecnica sul provvedimento in esame, la cui richiesta è stata deliberata dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 ottobre 2020, segnala che talune misure previste dal provvedimento in esame sono state già introdotte nell'ultima legge di bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale

dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione.

C. 2666 CNEL.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge, di iniziativa del CNEL, ha ad oggetto la ratifica della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute in agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Evidenzia che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge n. 196 del 2009.

In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni della Convenzione in esame prevedono che l'Italia provveda ad adeguare la propria legislazione in materia di sicurezza e salute in agricoltura alle previsioni della Convenzione medesima. La relazione tecnica afferma che i doveri demandati alle amministrazioni competenti, relativi all'attuazione, all'ispezione e al monitoraggio, sono assorbibili nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa; il disegno di legge di ratifica non è corredato di una clausola di invarianza. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti attuativi: l'articolo 5 prevede che gli Stati membri garantiscano un appropriato sistema di ispezione dei luoghi di lavoro, dotato di risorse adeguate. In proposito, pur considerando che la norma ap-

pare di carattere programmatico, ritiene che andrebbero acquisiti elementi al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente; la Convenzione prevede che l'ordinamento consenta lo svolgimento del lavoro agricolo in maniera da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le questioni relative al lavoro, compresi l'uso delle macchine (articolo 9), la movimentazione e il trasporto di trasporto di oggetti (articoli 10 e 11), la corretta gestione dei prodotti e dei rifiuti chimici (articoli 12 e 13). In proposito, considera utile acquisire conferma che l'attuale legislazione in materia già soddisfi gli obiettivi esposti dalla Convenzione; analogamente, facendo riferimento agli articoli riferiti specificamente ai lavoratori (articoli 16-18), con particolare riguardo alla tutela della maternità, nonché a quelli in materia di assistenza sociale, alloggi, assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, *welfare* e copertura assicurativa dei lavoratori (articoli 19-21), ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo riguardo all'idoneità della legislazione in vigore a soddisfare quanto prescritto dalla Convenzione. Più in generale, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione riguardo al complessivo impatto del provvedimento sulla finanza pubblica, considerato che la relazione tecnica che corre la proposta di legge – predisposta dal CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica – non è verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato-Ministero dell'economia e delle finanze (cosiddetta « bollinatura »).

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un'apposita clausola di invarianza finanziaria, dal momento che la relazione tecnica precisa che dall'estensione dei diritti e degli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore agricolo, prevista dalla Convenzione in esame, non derivano oneri diretti o indiretti a carico della finanza pubblica e che i conseguenti doveri demandati alle amministrazioni competenti sono assorbiti nell'ordinaria flessibi-

lità dell'organizzazione amministrativa. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che non è stata ancora predisposta dal Ministero competente la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 novembre 2020, ma che ciò potrebbe avvenire entro la prossima settimana.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che non è stata ancora predisposta dal Ministero competente la relazione tec-

nica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta del 11 novembre 2020.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi a favore del pomodoro San Marzano.

Nuovo testo C. 229.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che non è stata ancora predisposta dal Ministero competente la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 novembre 2020.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 209.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto reca norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, e che è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019). Segnala che il testo è corredato di relazione tecnica.

Non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 1, 2 e 3.

Con riferimento agli articoli da 4 a 12, osserva che le norme in parte ripropongono le disposizioni preesistenti, opportunamente aggiornate, del decreto legislativo n. 214 del 2005 e in parte introducono nuove tipologie di organismi e attività, nonché collaborazioni esterne al Servizio fitosanitario nazionale. Relativamente ai compiti attribuiti alle regioni e alle province autonome, andrebbe assicurata, a suo avviso, la sostenibilità finanziaria delle misure a valere sulle risorse dei propri rispettivi bilanci. In tal senso, con riferimento all'istituzione del Segretariato per le emergenze fitosanitarie e alle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie, fa presente che andrebbe assicurata l'assenza di oneri oltre che con riferimento ai componenti il segretariato e le unità territoriali, anche relativamente al funzionamento di tali organi. Sulla designazione del Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) come Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, osserva che l'articolo 8 pone a suo carico una lunga serie di compiti, a fronte dei quali andrebbero forniti elementi che dimostrino l'adeguatezza delle strutture e dotazioni disponibili per svolgerli. Segnala che andrebbe fornita una stima dei costi attesi per la realizzazione di *audit* interni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, prevista dall'articolo 12, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto dal successivo articolo 57. Sulle altre disposizioni che aggiornano quelle già vigenti, andrebbero forniti, a suo avviso, elementi di dettaglio tali da dimostrare la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito agli articoli da 13 a 16, al fine di dimostrare la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente per lo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni in esame, segnala che andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'istituzione della rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, anche in considerazione della circostanza che sono rimessi a successivi decreti ministeriali la definizione delle caratteristiche, delle competenze e delle strutture dei laboratori.

Con riferimento agli articoli da 17 a 25, ritiene opportuno che siano forniti maggiori elementi di chiarimento relativamente alle dotazioni del personale del servizio fitosanitario nazionale e alla idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a far fronte ai relativi oneri. Osserva che l'allegato 1 recante i parametri per le dotazioni minime, non risulta nel testo normativo ma è riprodotto nella sola versione disponibile sul sito del Senato, dopo l'analisi tecnico normativa, per cui in questa collocazione non avrebbe valore normativo. A parte ciò, andrebbe chiarito se le dotazioni minime previste corrispondano al personale attualmente in servizio presso il servizio nazionale e i servizi regionali in tutti i profili di inquadramento, con equivalenza degli oneri. A tal fine segnala che le norme in esame sembrano introdurre la figura degli assistenti fitosanitari non considerata in maniera diretta dal vigente decreto legislativo n. 214 del 2005. Tale figura è considerata nell'allegato 1 come personale esterno e per tale motivo non rientra nella dotazione minima afferente al Servizio fitosanitario nazionale. Comunque, atteso che tale figura opera su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario regionale competente per territorio, andrebbe chiarita la titolarità dei relativi oneri e la presenza di risorse a legislazione vigente e se, infine, il loro utilizzo possa determinare in capo alle amministrazioni di appartenenza eventuali pregiudizi nello svolgimento delle proprie attività di competenza e la necessità di provvedere con ulteriori risorse umane e conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che analogo chiarimento andrebbe poi fornito con riguardo

alla figura dei funzionari che operano presso altre amministrazioni di diritto pubblico e che possono essere nominati responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori. Con riferimento agli oneri derivanti dalle attività di formazione e aggiornamento del personale del servizio fitosanitario nazionale, attesa l'apposita previsione di una clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno, a suo avviso, fornire la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza di tali effetti, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Infine, fa presente che andrebbero forniti elementi di dettaglio circa gli oneri derivanti dalla predisposizione dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei DPI e delle altre dotazioni da utilizzare per il riconoscimento del personale in servizio nell'espletamento delle proprie attività, specificando le risorse finanziarie eventualmente previste a legislazione vigente da utilizzare a copertura.

In merito agli articoli 26 e 27, atteso che i piani di emergenza devono indicare, tra l'altro, le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse, considera necessario, al fine di valutare la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente, fornire maggiori informazioni circa le effettive risorse presenti in bilancio. Analogo chiarimento andrebbe fornito, a suo avviso, con riferimento al programma nazionale di indagini degli organismi nocivi delle piante che vede coinvolto ai fini dell'invio e della raccolta dei dati e delle informazioni aggiuntive molteplici enti ed organismi pubblici.

Con riferimento agli articoli da 28 a 33, osserva che eventuali profili onerosi per la finanza pubblica potrebbero discendere dalla previsione recata dall'articolo 28 che impone ad ogni soggetto, privato o pubblico, di adottare immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo. Sul punto ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito agli articoli da 34 a 36, segnala che andrebbe chiarito se la sostituzione del vigente Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 214 del 2005, con il nuovo Registro ufficiale degli operatori sanitari possa determinare maggiori oneri per una diversa estensione della platea. Osserva poi che il successivo articolo 56 non prevede esplicitamente gli oneri per la gestione del Registro tra quelli a carico dell'operatore professionale, per cui andrebbe valutato l'inserimento di un riferimento nell'articolo 56 all'articolo 34 – come l'attuale articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005 contiene un riferimento all'articolo 20 recante l'attuale registro. In alternativa riterrebbe necessario un chiarimento sulle risorse da utilizzare a copertura.

Con riferimento agli articoli da 37 a 41, relativamente alle attività di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, non ha osservazioni da effettuare, atteso che gli oneri per le predette attività sono a carico dell'operatore professionale. Segnala che andrebbero, invece, fornite ulteriori informazioni relativamente agli oneri sostenuti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio per l'organizzazione di attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante, chiarendo se anche dette tipologie di costi sono a carico degli operatori professionali o invece sono a carico del servizio fitosanitario regionale. In tale ultima circostanza andrebbero altresì specificate, a suo avviso, le risorse a disposizione del predetto servizio per far fronte agli oneri in esame.

Con riferimento alle attività dei servizi fitosanitari regionali recati dagli articoli 42, 45 e 48, essendo i relativi oneri a carico degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 56 del presente provvedimento, non ha osservazioni da formulare. Ritiene che andrebbero, invece, fornite maggiori informazioni circa le attività svolte dal servizio fitosanitario nazionale e che la relazione tecnica afferma saranno svolte con le risorse attualmente disponibili senza fornire ulteriori chiarimenti. Segnala, infine, che andrebbe assicurata la sostenibilità de-

gli oneri a carico del bilancio delle regioni laddove si prevede che nel caso in cui in tali enti ricadono i posti di controllo frontalieri essi debbano assicurare il soddisfacimento dei requisiti di propria competenza.

Con riferimento alle attività dei servizi fitosanitari regionali recati dall'articolo 49, essendo i relativi oneri a carico degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 56 del presente provvedimento, non ha osservazioni da formulare. Fa presente che andrebbero, invece, fornite maggiori informazioni circa le attività svolte dal servizio fitosanitario centrale e che la relazione tecnica afferma saranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.

In merito agli articoli da 51 a 54, osserva che il Sistema informativo fitosanitario appare innovativo rispetto alla normativa vigente per cui mentre la relazione tecnica si limita a ribadire che alle attività recate dalle norme in esame si provvede con le risorse presenti sul fondo per la protezione delle piante, andrebbero invece, a suo avviso, forniti elementi di dettaglio circa la quantificazione degli oneri, utili ad effettuare una valutazione di congruità delle risorse presenti sul Fondo di cui all'articolo 57. Anche per le attività di comunicazione per la protezione delle piante, che appaiono innovative rispetto ai compiti finora attribuiti al Servizio fitosanitario nazionale – di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 214 del 2005 – andrebbero fornite stime sui relativi costi, posto che saranno coperti dal Fondo di cui all'articolo 57. Evidenzia che tali attività comprendono secondo l'articolo 54: campagne di informazione; cartelloni e opuscoli; campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa; iniziative rivolte alle scuole; incontri sui territori.

In merito agli articoli da 55 a 57, osserva innanzitutto che l'allegato 3 recante gli importi dei diritti obbligatori è presente nel solo documento visibile sul sito del Senato dopo l'analisi tecnico normativa, per cui andrebbe ricollocato dopo l'articolato al fine di conferirgli valore normativo, condizione essenziale per poter riscuotere diritti obbligatori. Ciò detto, segnala che andrebbero fornite informazioni circa il

gettito atteso dai diritti obbligatori e dimostrata la loro adeguatezza rispetto agli oneri per i controlli. In generale, mentre da un raffronto dell'allegato 3 con la normativa vigente gli importi delle tariffe sembrano invariati, osserva che lo schema in esame prevede alcune innovazioni quali la designazione del Centro di difesa e certificazione del CREA quale Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (articolo 8), l'istituzione del Segretariato per le emergenze e delle Unità territoriali per la gestione delle emergenze (articoli 9 e 10). Al fine di verificare l'idoneità dello stanziamento di 3,5 milioni di euro annui previsto dall'articolo 57, ritiene necessario fornire maggiori elementi di dettaglio circa le varie determinanti dei costi cui le risorse del fondo devono provvedere. La relazione tecnica rinvia a tale Fondo solo nell'analisi dell'articolo 12 sugli *Audit* interni del Servizio fitosanitario nazionale e del Capo XI sul Sistema informativo fitosanitario e il Fondo è invece espressamente citato all'articolo 23 per la formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale e dall'articolo 54 per le attività di comunicazione. Relativamente all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) andrebbero fornite, a suo avviso, assicurazioni circa la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Non ha, in fine, osservazioni da formulare in merito agli articoli 58 e 59.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm.

Atto n. 233.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che le risorse riservate al programma Vulcano a valere dell'esercizio appena concluso (0,5 milioni di euro), non essendo state ancora impegnate, permarranno sulla medesima linea acquisitiva in termini di « residui di stanziamento per l'esercizio finanziario 2020 ».

Evidenzia che il mantenimento dell'attuale profilo di cronoprogramma risulta pertanto coerente con la prossima fase di registrazione del contratto, fermo restando che non si ravvedono particolari motivi ostativi alla riformulazione del cronoprogramma.

Nel confermare la disponibilità delle risorse individuate – pari a 88,05 milioni di euro –, esclude che l'utilizzo delle medesime sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala che l'intervenuta adozione della legge n. 178 del 2020 ha comportato per la Difesa un sensibile rifinanziamento del proprio capitolo 7140 rispetto alla legislazione vigente, pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035, il che consentirà, nel futuro, di far agevolmente fronte alla copertura finanziaria della seconda tranche del programma.

Fa presente che la copertura finanziaria che potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si riferisce esclusivamente all'utilizzo di risorse relative ad investimenti fissi lordi ed è pertanto esclusa la possibilità che tale utilizzo possa incidere su risorse relative agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 196 del 2009.

In merito alla contestuale approvazione delle *tranche* successive del programma pluriennale, segnala che a garanzia del fatto che l'attività di spesa successiva alla prima *tranche* sia sorretta da idonei volumi di risorse libere si pone l'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente l'assunzione di impegni di spesa solo in presenza delle necessarie disponibilità in termini di competenza e di cassa, fermo restando che l'effettiva copertura finanziaria di ciascun programma resta regolarmente accertata attraverso le verifiche su ogni atto contrattuale condotte dagli Organi di Controllo del Ministero dell'economia e delle finanze dislocati presso ciascuna Amministrazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che le osservazioni formulate dal relatore nella seduta precedente andrebbero inserite in maniera incisiva nella proposta di parere che sarà formulata, anche con riferimento alla necessità di rimodulare il cronoprogramma della spesa relativa alla prima *tranche* del programma pluriennale prevedendo l'avvio della stessa nell'anno in corso, sebbene la Viceministra abbia assicurato che il mantenimento dell'attuale profilo di cronoprogramma risulta

coerente con la prossima fase di registrazione del contratto, in quanto le risorse relative all'esercizio 2020 permarranno sulla medesima linea acquisitiva in termini di « residui di stanziamento per l'esercizio finanziario 2020 ».

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, prendendo atto dei chiarimenti del Governo, nell'accogliere la considerazione dell'onorevole Comaroli, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm (Atto n. 233);

premesso che:

il programma pluriennale in oggetto reca un costo complessivo di 139,05 milioni di euro e che la spesa relativa alla prima *tranche* dello stesso, che è oggetto del provvedimento in esame, è pari a 88,05 milioni di euro;

tale spesa, sulla base di un piano di sviluppo pluriennale decennale a decorrere dal 2020, graverà sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 di competenza del Ministero della difesa e allocati sul capitolo 7120, piano gestionale n. 38, dello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato "Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" – riparto fondo investimenti 2019 – comma 95;

sulla base della vigente legge di bilancio (legge n. 178 del 2020), il predetto piano

gestionale reca uno stanziamento pari a 58.170.000 euro per l'anno 2021, a 204.860.000 euro per l'anno 2022 e a 213.740.000 euro per l'anno 2023;

la ripartizione della spesa per ciascun esercizio, come precisato dalla scheda tecnica relativa al predetto programma pluriennale, potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti che emergerà al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica;

la medesima scheda tecnica precisa altresì che le *tranche* successive, contestualmente approvate, finalizzate a completare la dotazione iniziale in acquisizione, saranno avviate subordinatamente alla identificazione delle necessarie risorse a valere sia su nuovi Fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione;

in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze;

in considerazione del fatto che l'esercizio finanziario 2020 si è concluso, andrebbe valutata l'opportunità di rimodulare il cronoprogramma della spesa relativa alla prima *tranche* del programma pluriennale, prevedendo l'avvio della stessa nell'anno in corso;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse riservate al programma Vulcano a valere dell'esercizio appena con-

cluso (0,5 milioni di euro), non essendo state ancora impegnate, permarranno sulla medesima linea acquisitiva in termini di "residui di stanziamento per l'esercizio finanziario 2020";

il mantenimento dell'attuale profilo di cronoprogramma risulta pertanto coerente con la prossima fase di registrazione del contratto, fermo restando che non si ravvedono particolari motivi ostativi alla riformulazione del cronoprogramma;

nel confermare la disponibilità delle risorse individuate – pari a 88,05 milioni di euro –, si esclude che l'utilizzo delle medesime sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

l'intervenuta adozione della legge n. 178 del 2020 ha comportato per la Difesa un sensibile rifinanziamento del proprio capitolo 7140 rispetto alla legislazione vigente, pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035, il che consentirà, nel futuro, di far agevolmente fronte alla copertura finanziaria della seconda *tranche* del programma;

la copertura finanziaria che potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si riferisce esclusivamente all'utilizzo di risorse relative ad investimenti fissi lordi ed è pertanto esclusa la possibilità che tale utilizzo possa incidere su risorse relative agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 196 del 2009;

in merito alla contestuale approvazione delle *tranche* successive del programma pluriennale, a garanzia del fatto che l'attività di spesa successiva alla prima *tranche* sia sorretta da idonei volumi di risorse libere si pone l'articolo 34, comma

2, della legge n. 196 del 2009, che consente l'assunzione di impegni di spesa solo in presenza delle necessarie disponibilità in termini di competenza e di cassa, fermo restando che l'effettiva copertura finanziaria di ciascun programma resta regolarmente accertata attraverso le verifiche su ogni atto contrattuale condotte dagli Organi di Controllo del Ministero dell'economia e delle finanze dislocati presso ciascuna Amministrazione;

rilevata comunque la necessità di precisare nella nota tecnica che l'approvazione contestuale delle due successive *tranche* del programma in esame interverrà previa acquisizione del parere sulle predette *tranche* delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della coerenza delle risorse predisposte a copertura rispetto agli oneri derivanti dalle fasi successive;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

al punto 5), terzo periodo, della scheda tecnica dopo le parole: saranno avviate aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;

al punto 5), quarto periodo, della scheda tecnica sostituire le parole: a valere delle risorse *con le seguenti:* a valere sulle risorse relative ad investimenti fissi lordi;

sia rimodulato il cronoprogramma della spesa relativa alla prima tranche del programma pluriennale, di cui al punto 6 della nota tecnica, prevedendo l'avvio della stessa nell'anno in corso ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento per Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP). Atto n. 235.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, evidenzia che il piano di gestione n. 27 del capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, restando pertanto puntualmente salvaguardati gli impegni già precedentemente assunti dall'Amministrazione.

Chiarisce, inoltre, che la copertura finanziaria che potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si riferisce esclusivamente all'utilizzo di risorse relative ad investimenti fissi lordi ed è pertanto esclusa la possibilità che tale utilizzo possa incidere su risorse relative agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 196 del 2009.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in riferimento al fatto che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse di un diverso

programma di spesa, chiede alla rappresentante del Governo rassicurazioni relativamente alla disponibilità in futuro delle risorse richiamate.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, assicura che il ricorso a ulteriori risorse finanziarie, peraltro del tutto eventuale, stante l'attuale presenza delle occorrenti risorse finanziarie, avverrà solo a seguito della puntuale identificazione delle stesse tramite preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) *Kronos Grand Mobile High Power (GM HP)* (Atto n. 235);

premesso che:

il programma pluriennale in oggetto, che sarà avviato nel 2021 e si concluderà, presumibilmente, nel 2030, reca un costo complessivo di 200 milioni di euro, la cui articolazione temporale è puntualmente indicata nella relativa scheda tecnica;

la spesa relativa alla realizzazione del programma pluriennale graverà sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 di competenza del Ministero dello sviluppo economico e allocati sul capitolo 7421, piano gestionale n. 27, dello stato di previsione del medesimo Ministero;

la citata scheda tecnica precisa che, in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze;

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

il predetto piano di gestione reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, restando pertanto puntualmente salvaguardati gli impegni già precedentemente assunti dall'Amministrazione;

la copertura finanziaria che potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si riferisce esclusivamente all'utilizzo di risorse relative ad investimenti fissi lordi ed è pertanto esclusa la possibilità che tale utilizzo possa incidere su risorse relative agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 196 del 2009;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

al punto 5), terzo periodo, della scheda tecnica sostituire le parole: a valere delle

risorse *con le seguenti*: a valere sulle risorse relative ad investimenti fissi lordi ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 208.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, fa presente che le disposizioni del provvedimento in esame non determinano nuovi adempimenti ed obblighi di adeguamento strutturale non previsti a legislazione vigente a carico di soggetti pubblici e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 208);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni del provvedimento in esame non determinano nuovi adempimenti ed obblighi di adeguamento strutturale non previsti a legislazione vigente a carico di soggetti pubblici e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 211.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla parziale riassegnazione a spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 82, comma 5, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti da sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come

previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti.

Segnala, inoltre, che le attività di supporto amministrativo alla Commissione di cui all'articolo 17 potranno essere svolte senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 211);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla parziale riassegnazione alla spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 82, comma 5, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti derivanti da tali sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti;

le attività di supporto amministrativo alla Commissione di cui all'articolo 17 potranno essere svolte senza aggravio di oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 212.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla parziale riassegnazione a spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 34, comma 28, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti da sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 212);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla par-

ziale riassegnazione alla spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 34, comma 28, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti derivanti da tali sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (atto del Governo n. 226), di rappresentanti dell'AIACS (Associazione italiana agenti calciatori e società), della IAFA (Italian Association of Football Agents) e dell'ADISE (Associazione italiana direttori sportivi)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 gennaio 2021.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (atto del Governo n. 226), di rappresentanti dell'AIACS (Associazione italiana agenti calciatori e società), della IAFA (Ita-

lian Association of Football Agents) e dell'ADISE (Associazione italiana direttori sportivi).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo. Parere alle Commissioni I e V (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del gruppo Fratelli d'Italia</i>)	164
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo. Parere alla III Commissione (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05250 Pezzopane: Mancato utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza idraulica del territorio della regione Toscana	158
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	166
5-05251 Butti: Destinazione dei fondi relativi al <i>Next generation Eu</i> ad interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche nazionali	159
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	168
5-05252 Ruffino: Ampliamento dei tempi per la consultazione dei documenti e per il dibattito pubblico relativi alla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare i rifiuti radioattivi (CNAPI)	159
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	169
5-05253 Patassini: Iniziative per la gestione e l'utilizzo delle macerie conseguenti al sisma verificatosi nel centro Italia nel 2016 e 2017	160
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	171
5-05254 Fontana Ilaria: Ampliamento della capacità dell'inceneritore di rifiuti di San Vittore (FR)	160
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	172
5-05255 Cunial: Installazione sul territorio nazionale di stazioni per il tele-monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi e per l'allarme esondazione	161
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	174

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 15.45.

D.L. 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

C. 2845 Governo.

Parere alle Commissioni I e V.

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 gennaio scorso.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che è pervenuta la proposta di parere alternativo del gruppo Fratelli d'Italia (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (FDI) illustra la proposta alternativa di parere, che seppur irrituale per un decreto-legge, ritiene indispensabile per porre all'attenzione della Commissione, pur essendo afferente alla sua competenza solo in via indiretta, la disposizione che dispone la proroga del blocco degli sfratti per morosità. Come sottolineato anche dal professor Mirabelli nello scorso dicembre sulla stampa nazionale, il momento che il Paese sta attraversando è oggettivamente difficile, ma il Governo non può pensare che sia il privato a doversi fare carico delle difficoltà. Se si intende mantenere un equilibrio sociale tra inquilini e proprietari, è certamente opportuno prevedere misure di sostegno per i primi senza però mettere sul lastrico i secondi. Chiede

al Governo che questa rappresenti l'ultima delle quattro proroghe disposte dall'inizio della pandemia sul tema, trattandosi di un argomento delicato anche sotto il profilo costituzionale come dimostra la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2004.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI concorda con la proposta del relatore ed esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere.

Comprende le osservazioni avanzate dall'onorevole Foti e osserva che si tratta di un tema ampiamente dibattuto e all'attenzione del Governo, che, in questa prima fase, ha inteso tutelare la fascia di popolazione che si trova in estrema difficoltà ma che sta approfondendo la questione, dal momento che anche i proprietari stanno evidenziando forti difficoltà.

Elena LUCCHINI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sul provvedimento per le numerose lacune in esso contenute.

Pur valutando con favore alcune proroghe disposte in relazione a disposizioni inserite a suo tempo dal Governo su iniziativa della Lega, che auspicherebbe fossero rese strutturali, dissente con la disposizione che proroga il blocco degli sfratti per morosità. Osserva, infatti, che dovrebbero parimenti tutelarsi i proprietari delle abitazioni che, in numerosi casi, sopravvivono e sostengono le proprie famiglie proprio grazie al reddito da locazione. Fa presente, infatti, che spesso non si tratta di grandi ma di piccoli proprietari, costretti per di più a pagare le tasse sulla proprietà, che si trovano in forte difficoltà nel momento in cui viene meno tale reddito. Richiama, al riguardo, la decisione della regione Lombardia di prevedere aiuti economici per gli inquilini, che potrebbe costituire una soluzione interessante anche in altri territori.

Stigmatizza la proroga di un anno della disposizione in materia di gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri *end of waste* presso il Ministero dell'ambiente che ha già registrato troppi ritardi e rileva l'assenza di

proroghe in relazione al terremoto del Centro Italia del 2016.

Alessia ROTTA, *presidente*, mette in votazione la proposta di parere presentata dal relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

C. 2786 Governo.

Parere alla III Commissione.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 gennaio scorso.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, chiede di poter procedere al prosieguo dell'esame in una successiva seppur ravvicinata seduta, essendo in corso una interlocuzione con il Governo volta a sciogliere i piccoli nodi critici che il provvedimento contiene.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, in ragione della richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 16.10.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-05250 Pezzopane: Mancato utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza idraulica del territorio della regione Toscana.

Stefania PEZZOPANE (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sottolinea la necessità di rafforzare il sistema attraverso la semplificazione delle procedure, la dotazione di strumentazione tecnica nei territori e il rafforzamento della cabina di regia. Quanto ai livelli di spesa, invita a considerare tre valori: le risorse stanziare, quelle impegnate nel momento in cui progetti sono resi esecutivi e le risorse effettivamente spese. Auspica che la capa-

cità di spesa, che per la regione Toscana risulta nella media nazionale, pari al 58 per cento, possa incrementarsi sensibilmente, dimostrando una maggiore efficienza dell'amministrazione nell'utilizzo delle risorse. Auspica infine che le questioni contenute nell'interrogazione, che costituiranno oggetto anche del decreto-legge che il Governo si appresta ad approvare avente ad oggetto i temi del dissesto idrogeologico, vengano ampiamente discusse e approfondite in ambito parlamentare.

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario Morassut, che ringrazia e che invita a monitorare il tema posto dall'interrogazione anche nelle successive fasi, al fine di pervenire ad una pronta soluzione.

5-05251 Butti: Destinazione dei fondi relativi al *Next generation Eu* ad interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche nazionali.

Davide GALANTINO (FDI), dichiarando di voler sottoscrivere l'atto in accordo con il presentatore, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, nel premettere che la tutela delle risorse idriche e l'accesso ad esse da parte dei cittadini rappresenta uno degli obiettivi dell'agenda 2030, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aggiunge che sia nel *Next generation EU* che nel *Recovery Plan* sono previste ingenti risorse per la rete idrica. Anche il decreto-legge che il Governo si appresta ad approvare sul dissesto idrogeologico interviene su questo tema. Giudica opportuno che si trovi un giusto equilibrio che permetta una corretta gestione delle acque, superando l'eccessiva frammentazione attuale dei servizi di gestione, che non consente di affrontare il tema della risorsa idrica a livello di ambiti territoriali ottimali (ATO).

Davide GALANTINO (FDI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della

risposta resa dal sottosegretario e si riserva di monitorare interventi in essa contenuti.

5-05252 Ruffino: Ampliamento dei tempi per la consultazione dei documenti e per il dibattito pubblico relativi alla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare i rifiuti radioattivi (CNAPI).

Daniela RUFFINO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la sorpresa dei territori all'apparire della notizia relativa alla pubblicazione della Carta. In base ad alcuni sopralluoghi effettuati nella propria regione, il Piemonte, nella quale sono previsti 8 dei 67 siti potenzialmente idonei, emerge che l'agricoltura è il settore che sta sostenendo l'economia nel particolare attuale momento di crisi che sta mettendo in torsione i sindaci e in difficoltà le comunità locali per la perdita del lavoro. Aggiunge che le istruttorie cui sono chiamati i territori sono costose e laboriose e che la proroga che si chiede nell'atto di sindacato ispettivo è volta a permettere agli amministratori locali di affrontare il percorso loro richiesto in modo corretto e adeguato.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Non comprende la sorpresa manifestata dalla presentatrice dell'atto, trattandosi di una questione annosa. Fa presente che i siti sono stabiliti secondo criteri definiti in sede internazionale e che la consultazione, trattandosi di documenti tecnici secretati, la cui gestione è quindi ispirata alla massima segretezza, può essere svolta solo successivamente alla pubblicazione del documento, momento in cui le comunità vengono edotte dei siti potenzialmente idonei ad ospitare i rifiuti radioattivi.

Osserva che già oggi i depositi nucleari sono sparsi nel territorio nazionale e che peraltro sono ubicati in siti individuati secondo criteri per nulla ottimali sotto il profilo della sicurezza. Fa presente che il deposito unico è teso a garantire la massima sicurezza nella conservazione dei rifiuti radioattivi, che è affiancato da un polo tecnologico che fa ricerca e che ovunque in

Europa si sia adottata questa situazione non si è prodotto alcuno squilibrio territoriale.

Manifesta la massima disponibilità ad ampliare i termini per la consultazione pubblica, che ricorda essere ordinatori e non perentori, consultazione che, ripete, non può precedere la decisione anche per non allarmare i territori su ipotesi che poi non vengono verificate, ma deve doverosamente essere svolta immediatamente dopo la pubblicazione della carta nazionale.

Daniela RUFFINO (FI) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal sottosegretario. Non volendo mettere in discussione l'ipotesi del deposito unico, ribadisce il forte sconcerto degli enti locali per la scelta del Governo di non coinvolgere preliminarmente i territori. Poiché a suo giudizio a volte sono proprio le modalità a fare la differenza, dissente su quelle scelte dal Governo in questa circostanza.

5-05253 Patassini: Iniziative per la gestione e l'utilizzo delle macerie conseguenti al sisma verificatosi nel centro Italia nel 2016 e 2017.

Tullio PATASSINI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Nel sottolineare la particolare importanza del decreto cui fa riferimento l'interrogazione in esame, fa presente che la procedura per la definizione dei decreti cosiddetti «*end of waste*» è particolarmente complessa, vedendo il coinvolgimento degli *stakeholders*, del Consiglio di Stato, di ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità. Ricorda la possibilità per le amministrazioni di rilasciare autorizzazioni caso per caso, qualora non sia ancora stato emanato il decreto ministeriale di cessazione della qualifica di rifiuto, fattispecie applicabile nel caso di specie.

In ultimo tiene a informare la Commissione che il Ministero sta lavorando per la realizzazione di un portale che consenta ai cittadini e a chiunque sia interessato di

verificare l'avanzamento della procedura con riguardo alla definizione dei decreti relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Tullio PATASSINI (LEGA), replicando, osserva che quella resa dal sottosegretario è una tipica «risposta non risposta» cui i rappresentanti del Ministero dell'ambiente hanno ormai purtroppo abituato la Commissione. Si riserva di approfondire le dichiarazioni rese dal sottosegretario con riguardo alla possibilità per le amministrazioni di emanare un decreto caso per caso nella fattispecie di cui all'interrogazione. Sottolinea ancora una volta l'importanza che si proceda alla trasformazione di un elemento che è considerato rifiuto, come le macerie, in una materia prima seconda. Fa presente che, in caso non si addivenga ad una soluzione per le macerie, si dovrà realizzare una discarica della grandezza di 120 stadi da calcio.

5-05254 Fontana Iliaria: Ampliamento della capacità dell'inceneritore di rifiuti di San Vittore (FR).

Iliaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Iliaria FONTANA (M5S) replicando, ringrazia il sottosegretario per le molte informazioni contenute nella risposta, della quale si dichiara soddisfatta, in relazione alla intenzione manifestata dal Ministero di vigilare la questione e di procedere ad un confronto tecnico con i soggetti interessati.

Si dichiara parzialmente soddisfatta rispetto alle altre questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo, dal momento che rimangono in piedi alcune perplessità. Con il contenzioso aperto in sede europea sono stati già chiesti all'Italia chiarimenti con riguardo all'adeguatezza della rete impiantistica della regione Lazio, pur auspicando, a tale riguardo, che il piano nazionale dei rifiuti vada verso il riutilizzo della materia e l'economia circolare piuttosto che verso

l'incenerimento. Esprime infine vicinanza ai sindaci, ai cittadini e ai comitati che si sono costituiti per affrontare le molte criticità ambientali della regione Lazio e dei territori limitrofi.

5-05255 Cunial: Installazione sul territorio nazionale di stazioni per il tele-monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi e per l'allarme esondazione.

Raffaele TRANO (MISTO), intervenendo da remoto, illustra in qualità di cofirmatario l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*). Fa presente che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri da ultimo citato nella risposta verrà sostituito da un nuovo DPCM, in corso di approvazione da parte del Ministero e ricorda ancora una volta la prossima approvazione da parte del Go-

verno di un provvedimento di urgenza sul dissesto idrogeologico.

Raffaele TRANO (MISTO), intervenendo da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario, che fa riferimento ad una normativa in divenire ma non ancora definita. Evidenzia che nel proprio territorio di provenienza si sono verificate recentemente ben tre esondazioni, non è presente nessuna stazione di monitoraggio e le frequenti precipitazioni aumentano il timore di nuovi eventi avversi. Auspica che le numerose risorse stanziare a tale scopo vengano utilizzate nel più breve tempo possibile e indirizzate laddove vi sia una vera emergenza.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO 1

D.L. 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il D.L. n. 183/2020, (C. 2485 Governo), recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea »;

premesso che:

il provvedimento proroga all'articolo 13, termini in materia di infrastrutture e di trasporti, nonché, all'articolo 15, norme riferite a materie di competenza del Ministero dell'ambiente;

in particolare, l'articolo 13, al comma 1 estende le norme attualmente vigenti in materia di anticipazione dell'importo dell'appalto, al comma 2, proroga l'efficacia delle disposizioni in materia di semplificazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di subappalto, il comma 3 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla sicurezza di alcune infrastrutture stradali; al comma 5 interviene sul termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali e dei piani economico-finanziari; al comma 8 proroga i termini per l'utilizzo del Fondo per la progettazione degli enti locali; al comma 9 incrementa la spesa, ampliandone i tempi di conclusione, per la prosecuzione dei lavori del progetto « Mantova HUB »; al comma 10 proroga termini riferiti all'esecuzione e consegna delle opere connesse al progetto sportivo delle finali di coppa

del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi; ai commi 13 e 14 proroga la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità; al comma 15 modifica i termini procedurali e le modalità di calcolo per l'erogazione del contributo straordinario a favore dell'ANAS;

con riguardo alle materie di competenza del Ministero dell'ambiente. l'articolo 15, comma 1 differisce di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale; il comma 2 proroga i termini concernenti il completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della regione Sicilia; il comma 3 proroga il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione agli interventi inerenti lo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova; il comma 4, proroga di un anno, sino al 2025 la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente e al comma 5 ne dispone la relativa copertura degli oneri; il comma 6 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori;

infine, l'articolo 17 stabilisce che, al fine di concludere rapidamente gli interventi per la ricostruzione privata in determinati comuni colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la conces-

sione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

D.L. 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo.

PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA

L'VIII Commissione della Camera,
premessò che:

il provvedimento in esame oltre a prevedere casi di proroga di termini assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto « straordinari » come previsti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, detta disposizioni, di natura ordinamentale, che definiscono un contenuto del testo che sicuramente non è rispondente alla ratio del provvedimento e, quindi, di prevedere proroghe di termini. Ne è un esempio evidente la disposizione di cui all'articolo 13, comma 15, che inserisce il riferimento alla misura del canone annuo da corrispondere ad ANAS ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 tra quelli per cui è prevista la compensazione in base all'articolo 214;

non bastasse, l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, testualmente recita: « La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. ». Nei fatti, la detta proroga getta sulle spalle dei privati la respon-

sabilità, che compete allo Stato, di proteggere gli inquilini in difficoltà;

pare evidente che continua a radicarsi, nella mente di una parte dei legislatori, l'idea – erronea ed errata – che identifica il proprietario immobiliare con il grande e ricco possidente, senza tenere conto del fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, si è in presenza di parsimoniose persone che vivono dei proventi della locazione o, comunque, grazie ad essi ne integrano il reddito percepito o la pensione. Sul punto, il prof. Cesare Mirabelli, su *Il Messaggero* del 31 dicembre 2020, osservava : « ...il sostegno che in tal modo (nds: con la proroga degli sfratti) si intende offrire a chi si trova in una situazione di difficoltà, viene posto a carico di altri, che possono trovarsi in eguale e talvolta maggiore difficoltà, giacché la proprietà di un immobile non è di per sé indice di ricchezza e può costituire l'unica fonte di reddito che deriva dalla locazione, oppure il riacquisto della disponibilità dell'immobile può rispondere alla necessità dell'uso abitativo personale. »;

per di più è noto che sulle spalle dei locatori già grava un'iniqua patrimoniale (l'IMU) cui gli stessi devono far fronte, indipendentemente dalla percezione o meno del canone di locazione;

l'attuale situazione di pandemia sanitaria non può né deve precludere il diritto ad una pari dignità per inquilini e locatori, che impedisca ai primi di trovarsi per strada e ai secondi di trovarsi inopinatamente privati di un reddito che loro spetta di diritto;

sempre nel pre citato articolo, il Prof. Cesare Mirabelli aggiungeva: « Inoltre la larga elargizione di “ristori” di vario tipo, che è stata disposta per una ampia serie di situazioni di ritenuta difficoltà economica determinata dalle misure imposte per fronteggiare la diffusione dell’epidemia, rende evidente che nessuna analoga considerazione si è fatta per riconoscere qualche pur limitato beneficio per chi, dopo avere ottenuto in giudizio un titolo esecutivo di rilascio dell’immobile, ne vede imperativamente sospesa l’esecuzione continuando a rimanere privo del canone convenuto con il contratto di locazione »;

appare indispensabile per le ragioni su espresse che le Commissioni di merito, con riferimento al testo del decreto in esame, apportino significative modifiche alle norme del decreto-legge in esame, quantomeno per quelle oggetto del parere dell’VIII Commissione, essendo evidente che il ca-

rattere multi inclusivo dello stesso, disorganico ed eterogeneo, finisce per disattendere la lettera di cui all’articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d’urgenza;

con riferimento all’articolo 13, comma 13, ritenendo del tutto ingiustificabile la volontà di scaricare sul privato il concorso al superamento delle difficoltà dei singoli, compito proprio dello Stato, si valuta indispensabile l’approvazione di sostanziali modifiche che, escludendo la possibilità di ulteriori differimenti dei termini di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, dispongano adeguati risarcimenti di natura economica per i proprietari di immobili destinatari della norma che qui interessa;

esprime, in sede consultiva alle commissioni di merito,

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

5-05250 Pezzopane: Mancato utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza idraulica del territorio della regione Toscana**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre rilevare che il Ministero, non appena acquisita la documentazione completa dalle Regioni, provvede con immediatezza alla convocazione dei Comitati di indirizzo e controllo degli Accordi.

Tale procedura è stata seguita anche per tutti gli Accordi in essere con la Regione Toscana ed i relativi atti integrativi.

Nello specifico e relativamente all'impegno delle risorse assegnate, dai sistemi di monitoraggio in uso presso il Ministero, risulta uno stato di avanzamento degli interventi nella media, tenuto conto anche dell'importo di alcuni degli interventi finanziati.

Invero, è ben noto a questo Ministero, come, in considerazione della complessità degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, che richiedono la valutazione di molteplici fattori ed una progettazione specialistica, possano insorgere numerose difficoltà nella fase attuativa di competenza dei Commissari straordinari.

A tal fine, questo Ministero, che opera attraverso una costante interlocuzione con le Regioni, anche al fine di poter affrontare e superare le criticità attuative di cui si fa cenno anche nella interrogazione, nella consapevolezza della necessità di disporre di strumenti normativi finalizzati ad accelerare le procedure per la programmazione degli interventi e la relativa attuazione, ha introdotto nel DL 16 luglio 2020, n. 76 cosiddetto « Decreto Semplificazioni », specifiche norme acceleratorie, fra le quali si richiamano quelle che conferiscono ai Commissari per il dissesto, alcuni poteri derogatori, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica, con oneri ricompresi nel quadro economico dell'opera.

Con il medesimo decreto, si è esteso anche alla programmazione 2020 delle risorse per il dissesto, il ricorso alle Conferenze dei servizi, previste come modalità istruttoria dei Piani degli interventi dal DPCM 20 febbraio 2019.

Inoltre, è stato recentemente trasmesso alla Conferenza permanente Stato-Regioni, lo schema di d.P.C.M. concernente la revisione dei « Criteri e modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento » di cui al DPCM 28 maggio 2015.

Con tale testo, in particolare, si tende a semplificare i contenuti del D.P.C.M. del 28 maggio 2015 (Criteri di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), prevedendo lo snellimento della relativa procedura istruttoria, nonché il coinvolgimento delle Autorità di Distretto fin dall'inserimento degli interventi su data base ReNDiS per la verifica di coerenza con la pianificazione di distretto.

Infine, quale ulteriore iniziativa tesa all'accelerazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di potenziamento e semplificazione dell'azione dei Commissari, il Ministero sta definendo una proposta di DL, cui ha fatto precedere una fase di ascolto delle Regioni e dei principali Enti competenti in materia.

1. Comitati di indirizzo e controllo degli Accordi di Programma (articolo 8 AP 2010)

In data 11 dicembre 2020 il Ministero ha convocato il Comitato di indirizzo e controllo previsto dall'Accordo del 2010.

Al riguardo si rappresenta che la convocazione è subordinata all'acquisizione integrale di tutta la documentazione relativa, ivi compresi il parere del Dipartimento PC

e dell'Autorità di distretto e preceduta da una attività istruttoria sulle carenze e/o criticità che l'amministrazione centrale svolge in stretto raccordo con quella regionale.

I lavori del Comitato, in forza dei pareri favorevoli espressi sia dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile, sia dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, si sono conclusi con la presa d'atto della proposta formulata dalla Regione Toscana, che scaturisce, principalmente, dalla necessità di integrare le risorse destinate all'intervento Cod. Rendis 09IR010/G4 - «Cassa di espansione di Figline - Lotto Restone», originariamente finanziato con l'Accordo di Programma «Aree metropolitane» del 25/11/2015, per l'importo di euro 15.900.000,00.

Nell'ambito del Piano Stralcio 2019 di cui alla Delibera CIPE n. 35/2019, le risorse assegnate alla Regione Toscana per il suddetto intervento furono incrementate di ulteriori € 6.347.385,72.

All'attualità, a seguito di ulteriori revisioni e aggiornamenti progettuali, l'importo dell'intervento ammonta a complessivi € 34.214.000,00.

La proposta della Regione ha previsto che le risorse mancanti, pari ad € 11.966.614,28, derivino dal parziale finanziamento dell'intervento Codice Rendis MS089A/10 - «Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa», d'importo complessivo pari ad € 22.000.000,00.

Lo stesso Comitato, contestualmente, ha preso atto della proposta di finanziare per complessivi € 6.523.385,72, ulteriori n. 2 interventi sul torrente Carrione in comune di Carrara.

2. Finanziamenti per il dissesto idrogeologico assegnati alla Regione Toscana

Accordo di programma 03/11/2010 e n. 5 atti integrativi
Totale interventi (o lotti) finanziati: 202
Importo complessivo: € 186.111.373,21

Stato di attuazione degli interventi (risultante dai sistemi di monitoraggio):

interventi conclusi: 91
lavori in esecuzione: 62
lavori aggiudicati: 3
progettazione ultimata: 4
progettazione in corso: 28

In aggiunta, vanno considerati i n. 14 interventi inclusi nell'ultimo atto integrativo (novembre 2020), il cui importo complessivo, pari a € 20.400.000,00, è stato interamente erogato a favore della Regione con il decreto direttoriale n. 142 del 05/11/2020.

Accordo di programma «Aree Metropolitane» del 25/11/2015

Totale interventi (o lotti) finanziati: 14
Importo complessivo: € 106.682.238,91

Stato di attuazione degli interventi (risultante dai sistemi di monitoraggio):

interventi conclusi: 4
lavori in esecuzione: 2
lavori aggiudicati: 1
progettazione ultimata: 1
progettazione in corso: 6

Piano stralcio 2019

Totale interventi (o lotti) finanziati: 25
Importo complessivo: € 28.304.782,84

Fondo per la progettazione ex art. 55 legge 28 dicembre 2015, n. 208

Totale interventi (o lotti) finanziati: 23
Importo complessivo: € 2.517.920,00

POA - FSC 2014-2020 (DPCM 02/12/2019)

Totale interventi (o lotti) finanziati: 5
Importo complessivo: € 11.200.700,00

ALLEGATO 4

5-05251 Butti: Destinazione dei fondi relativi al *Next generation Eu* ad interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche nazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si deve rilevare che la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche, attraverso una gestione virtuosa del ciclo dell'acqua, rappresenta una priorità sostanziale per assicurare il benessere dei cittadini e della natura.

Oltre all'uso potabile e igienico sanitario e alla centralità del bene per il mantenimento degli ecosistemi naturali e la regolazione del clima, l'acqua è utilizzata per generare e sostenere la crescita economica di settori specifici quali l'agricoltura, la pesca, la produzione energetica, l'industria manifatturiera, i trasporti e il turismo.

Tale utilizzo tuttavia espone l'acqua alle minacce dell'inquinamento, dell'estrazione eccessiva e dei cambiamenti idro-morfologici dovuti alle attività economiche e antropiche, oltre che dei cambiamenti climatici.

L'obiettivo dei progetti presentati dal Ministero dell'ambiente, anche sulla base di una ricognizione svolta presso gli Enti territoriali, nell'ambito del *Next Generation EU* è quello di colmare il *gap* infrastrutturale attualmente presente, puntando sull'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di garantire una gestione corretta delle risorse idriche in tutto il ciclo delle acque, dal monitoraggio della qualità dei corpi idrici, al recupero perdite di rete in distribuzione, alla depurazione e al riuso delle

acque reflue attraverso investimenti specifici.

L'impatto positivo sarà rilevabile in termini di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, di accesso all'acqua potabile, di riduzione delle perdite di rete e di inquinamento, oltre che di miglioramento/potenziamento del monitoraggio delle acque in termini di possibile innovazione tecnologica, di recupero energetico e termico nei sistemi di drenaggio urbano, di efficientamento dei sistemi depurativi.

In particolare gli interventi proposti per le reti di distribuzione d'acqua ad uso potabile comportano l'incremento a livello nazionale dell'automazione del monitoraggio delle reti, il risanamento/rinnovo delle condotte, la riduzione delle perdite (la media nazionale è 41 per cento, mentre nel Sud la media è 51 per cento) e delle interruzioni del servizio.

Gli interventi sul settore fognario/depurativo favoriscono altresì il risanamento/potenziamento degli impianti, con particolare riferimento agli agglomerati oggetto di contenzioso comunitario, anche al fine di favorire l'economia circolare o comunque migliorare la gestione dei fanghi da depurazione, la riduzione delle infiltrazioni di acque parassite e di allagamenti e sversamenti e migliorare la qualità delle acque interne e marine.

ALLEGATO 5

5-05252 Ruffino: Ampliamento dei tempi per la consultazione dei documenti e il dibattito pubblico relativo alla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare i rifiuti radioattivi (CNAPI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre rilevare che la CNAPI è la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.

Per aree potenzialmente idonee si intendono le aree, anche vaste, che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito, attraverso successive indagini di dettaglio e sulla base degli esiti di analisi di sicurezza condotte tenendo conto delle caratteristiche progettuali della struttura del deposito.

Sogin ha elaborato la proposta di CNAPI adottando, per l'analisi di una vastissima raccolta di dati territoriali, una procedura per applicare i criteri indicati nella Guida Tecnica n. 29 e così di escludere progressivamente le aree non potenzialmente idonee. Per ciascuna delle aree potenzialmente idonee individuate nella Carta è disponibile una relazione sulle caratteristiche geologiche, naturalistiche e antropiche a scala regionale. Viene proposta una classificazione in gruppi delle aree individuate in base alle caratteristiche di idoneità riscontrate. La proposta di CNAPI, proprio al fine di assicurarne la massima conoscibilità, è presentata in una versione interattiva e navigabile che consente di visualizzare le aree potenzialmente idonee, l'estensione del territorio escluso per ciascun criterio e l'effetto della sovrapposizione dei criteri.

La CNAPI è stata validata da ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) dopo aver verificato il rispetto dei criteri stabiliti dalla Guida Tecnica n. 29 di ISPRA ed è stata pubblicata a seguito del nulla osta dei ministeri dello sviluppo economico e del ministero del-

l'ambiente poiché trattavasi di atto secretato dalla stessa Sogin.

Tanto ha determinato l'avvio della fase di consultazione, della durata di due mesi, alla quale è possibile iscriversi online; entro 120 giorni dalla pubblicazione, si terrà un seminario nazionale a cui parteciperanno vari soggetti tra cui ISIN, enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università, enti di ricerca, portatori di interesse qualificati.

Dopo il seminario nazionale, Sogin raccoglierà le ulteriori osservazioni trasmesse formalmente al Ministero dello Sviluppo Economico e redigerà la proposta di CNAI, Carta Nazionale delle Aree Idonee, che verrà nuovamente sottoposta ai pareri del Ministro dello Sviluppo Economico, dell'ente di controllo ISIN, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In base a questi pareri, il Ministero dello Sviluppo Economico convaliderà la versione definitiva della CNAI, che sarà quindi il risultato dell'integrazione nella CNAPI dei contributi emersi e concordati nelle diverse fasi della Consultazione pubblica.

Nello specifico la consultazione pubblica è disciplinata dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 31 del 2010 il quale dispone che: « Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Re-

gioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

Ancorché il termine di sessanta giorni non è da intendersi quale perentorio, è intenzione del Governo predisporre una norma che preveda tempi più lunghi e un maggior coinvolgimento dei cittadini, rispetto alla procedura fissata nel 2010 dal governo Berlusconi, per la fase di consultazione pubblica legata all'individuazione del deposito unico per i rifiuti radioattivi italiani.

D'altronde si deve alla scelta di questo governo la scelta di rendere pubblica, trasparente e partecipata la discussione sulla Cnapi contrariamente a quanto avvenuto in

precedenza allorché si è preferito anche da parte di sottosegretari della Lega di mantenere le carte, già pronte, nei cassetti ministeriali.

La flessibilità sui tempi sono una scelta che faremo legata alla necessità di perfezionare la procedura di consultazione per consentire un approfondito processo partecipativo al fine di giungere alla localizzazione del sito attraverso un meccanismo improntato al principio di trasparenza e di adeguata partecipazione dei cittadini.

È necessario affrontare la questione del deposito nazionale per porre fine ai problemi legati alla produzione dei rifiuti radioattivi prodotti dalla sanità e dall'industria e per risolvere definitivamente la situazione precaria dei 19 siti temporanei di stoccaggio attualmente presenti sul territorio e per allinearci alle disposizioni europee pena la conferma del procedimento di infrazione che comporterebbe ingenti multe da pagare oltre alle ingenti somme che già paghiamo per lo stoccaggio temporaneo in altri paesi europei delle scorie radioattive ad alta intensità.

È ormai indispensabile che i cittadini diventino protagonisti consapevoli delle scelte che li riguardano da vicino.

ALLEGATO 6

5-05253 Patassini: Iniziative per la gestione e l'utilizzo delle macerie conseguenti al sisma verificatosi nel centro Italia nel 2016 e 2017.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre rilevare che è in corso, presso questo Ministero, l'istruttoria tecnica per l'emana- zione di un decreto *end of waste* per i rifiuti da demolizione e costruzione.

Il decreto richiede la necessaria inter- locuzione con l'Ispra e l'ISS finalizzata a definire i valori limite da fissare per i solfati e i cloruri, con specifico riferimento ai requisiti di qualità dell'aggregato recu- perato e a valutare i possibili effetti che gli stessi hanno sulla salute umana.

Allo stato attuale, è riconosciuta alle autorità locali la possibilità di rilasciare le autorizzazioni per il trattamento di speci- fiche filiere di rifiuti da reimmettere nel ciclo produttivo, valorizzando la progres- siva implementazione dell'economia circo- lare.

Tali autorizzazioni individuano le con- dizioni e le prescrizioni necessarie a garan- tire l'attuazione dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti, di cui all'articolo 178 del Codice dell'ambiente, con particolare riferimento alle quantità di rifiuti ammis- sibili nell'impianto ed alle operazioni di recupero.

In tal modo si attribuisce alle Regioni – o agli enti da esse delegati – la competenza

a rilasciare agli impianti per il trattamento dei rifiuti destinati a divenire « *end of wa- ste* », le autorizzazioni « caso per caso », applicando comunque i criteri nazionali del recupero agevolato.

Per le attività di recupero che rispettano le quantità previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998, restano ferme le proce- dure autorizzatorie semplificate.

In considerazione di tanto, rientra nella facoltà dell'ente che autorizza il recupero delle macerie, fissare dei limiti, caso per caso, nell'ambito di autorizzazioni rila- sciate ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al pari della possibilità di rilasciare autoriz- zazioni relative a procedure semplificate di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

In ogni caso il Ministro dell'ambiente può adottare linee guida per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle procedure autorizzatorie regionali.

In ultimo si deve sottolineare come il Ministero dell'ambiente consideri prioritario il tema dell'*end waste* al fine di favorire le attività necessarie a consentire lo svi- luppo e la valorizzazione dell'economia cir- colare.

ALLEGATO 7

5-05254 Fontana Ilaria: Ampliamento della capacità dell'inceneritore di rifiuti di San Vittore (FR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste occorre rilevare che l'11 agosto scorso, la Regione Lazio, nel quadro del caso EU Pilot (2019)9541 inerente la gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio, ha comunicato alla Struttura di Missione per le procedure di infrazione nei confronti del Ministero dell'ambiente, l'avvenuta approvazione, con delibera del Consiglio regionale n. 4 del 05/08/2020, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Detto piano, come da previsioni normative, è stato sottoposto a procedura di VAS, nell'ambito della quale il Ministero ha formulato, in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA) le proprie osservazioni.

A seguito della trasmissione da parte della Regione Lazio della documentazione prevista ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dalla Decisione di esecuzione 2013/727/UE della CE, il Ministero ha notificato il Piano alla Commissione Europea secondo la procedura prevista dalla vigente disciplina. Il Piano è quindi attualmente all'esame della stessa Commissione.

Quale ulteriore elemento rafforzativo dei compiti di indirizzo e vigilanza dello stesso Ministero dell'ambiente in materia di pianificazione, con il decreto legislativo n. 116 del 2020, è stato introdotto l'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nello specifico, detto articolo ha disposto, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto in parola, l'adozione del « Programma nazionale per la gestione dei rifiuti » che fissa i macro obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le regioni e province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti.

Inoltre, il comma 3 lettera f) dello stesso articolo prevede che il Programma deve contenere « l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché della valutazione degli investimenti. ».

È evidente che, come già chiarito dal Ministero nell'ambito dei lavori avviati per il Programma nazionale che verrà sottoposto a VAS, resta ferma la validità dei piani approvati ai fini della valutazione di coerenza delle istanze di autorizzazione presentate a livello regionale.

Nel Piano approvato dalla Regione e attualmente all'esame della Commissione Europea, è stata stimata la capacità di termovalorizzazione e di discarica, a livello regionale e di singolo ATO.

Per quanto riguarda la capacità di termovalorizzazione necessaria, si afferma che « a livello regionale la necessità scenderà sotto le 400.000 t/a partire dal 2022, anche considerando lo scenario evolutivo minimale, ancor più favorevoli gli altri scenari evolutivi, mentre per lo scenario zero – inerziale bisogna attendere il 2025. » In considerazione di tanto, tenuto conto dell'obiettivo prefissato dalla regione Lazio di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari al 70 per cento, si ridurrebbe il fabbisogno di incenerimento, che al 2022 risulterebbe pari a 429.738 t/a, dal 2023 sarebbe pari a 367.222 t/a, al 2024

pari a 333.549 t/a sino ad arrivare al 2025 con un fabbisogno pari a 306.042 t/a.

Sulla base dei dati sopra richiamati si afferma nel medesimo piano che « la potenzialità attuale del termovalorizzatore di San Vittore, pari a 400.000 t/a risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno regionale, in quanto dopo un brevissimo periodo transitorio, come detto in precedenza, il fabbisogno a livello regionale scenderà sotto tale valore. Gli interventi sull'impianto di San Vittore volti a determinarne modifiche o ammodernamenti sono subordinati prioritariamente a rispondere al fabbisogno regionale. È stato ad ogni modo pianificato un possibile aumento delle potenzialità dell'impianto di San Vittore ma in quantitativi

moderati di rifiuti speciali (RS) in riferimento al solo recupero energetico di specifici flussi di fanghi con caratteristiche che non li rendono adatti ad altri impieghi ed in particolare ad impieghi agronomici. ».

Si ritiene pertanto che la procedibilità dell'istanza debba essere valutata, a livello regionale, nel rispetto di quanto indicato nelle previsioni di piano che, in ogni caso, riportano unicamente l'indicazione della tipologia dei fanghi non idonei ad impieghi agronomici e del loro moderato quantitativo.

In relazione alla rilevanza delle questioni poste, il Ministero valuterà la possibilità di avviare un confronto tecnico con le competenti strutture della Regione Lazio.

ALLEGATO 8

5-05255 Cunial: Installazione sul territorio nazionale di stazioni per il telemonitoraggio del livello idrometrico dei fiumi e per l'allarme esondazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si deve rilevare che la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche, attraverso una gestione virtuosa del ciclo dell'acqua, rappresenta una priorità sostanziale per assicurare il benessere dei cittadini e della natura.

Oltre all'uso potabile e igienico sanitario e alla centralità del bene per il mantenimento degli ecosistemi naturali e la regolazione del clima, l'acqua è utilizzata per generare e sostenere la crescita economica di settori specifici quali l'agricoltura, la pesca, la produzione energetica, l'industria manifatturiera, i trasporti e il turismo.

Tale utilizzo tuttavia espone l'acqua alle minacce dell'inquinamento, dell'estrazione eccessiva e dei cambiamenti idro-morfologici dovuti alle attività economiche e antropiche, oltre che dei cambiamenti climatici.

L'obiettivo dei progetti presentati dal Ministero dell'ambiente, anche sulla base di una ricognizione svolta presso gli Enti territoriali, nell'ambito del *Next Generation EU* è quello di colmare il *gap* infrastrutturale attualmente presente, puntando sull'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di garantire una gestione corretta delle risorse idriche in tutto il ciclo delle acque, dal monitoraggio della qualità dei corpi idrici, al recupero perdite di rete in distribuzione, alla depurazione e al riuso delle

acque reflue attraverso investimenti specifici.

L'impatto positivo sarà rilevabile in termini di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, di accesso all'acqua potabile, di riduzione delle perdite di rete e di inquinamento, oltre che di miglioramento/potenziamento del monitoraggio delle acque in termini di possibile innovazione tecnologica, di recupero energetico e termico nei sistemi di drenaggio urbano, di efficientamento dei sistemi depurativi.

In particolare gli interventi proposti per le reti di distribuzione d'acqua ad uso potabile comportano l'incremento a livello nazionale dell'automazione del monitoraggio delle reti, il risanamento/rinnovo delle condotte, la riduzione delle perdite (la media nazionale è 41 per cento, mentre nel Sud la media è 51 per cento) e delle interruzioni del servizio.

Gli interventi sul settore fognario/depurativo favoriscono altresì il risanamento/potenziamento degli impianti, con particolare riferimento agli agglomerati oggetto di contenzioso comunitario, anche al fine di favorire l'economia circolare o comunque migliorare la gestione dei fanghi da depurazione, la riduzione delle infiltrazioni di acque parassite e di allagamenti e sversamenti e migliorare la qualità delle acque interne e marine.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Nomina n. 72 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 175

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 178

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa. Atto n. 237 (*Rinvio dell'esame*) 179

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 179

ALLEGATO 2 (*Emendamenti presentati*) 182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria 180

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2021. – Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 15.45.

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.

Nomina n. 72.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata nella seduta del 23 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 dicembre è stata rinviata la votazione della proposta di nomina.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) ricorda la posizione espressa nella precedente seduta a cui rinvia, ribadendo anche in questa sede il proprio voto contrario sulla proposta di nomina in esame.

Senza voler impegnare in alcun modo la posizione del suo gruppo ed intervenendo a

titolo personale, ribadisce che tale orientamento risulta rafforzato alla luce della risposta fornita dal governo all'interrogazione discussa nella seduta di ieri della Commissione Trasporti. Nel ribadire come anche in quella sede il governo si sia limitato a riferire la posizione dell'Autorità di sistema portuale coinvolta e a rinviare eventuali iniziative all'esito della definizione dei giudizi pendenti, ribadisce che la vicenda sui pagamenti dei lavori eseguiti in appalto verrà probabilmente definita al di fuori del perimetro della giustizia amministrativa. Preannuncia quindi che intende presentare un nuovo atto di sindacato ispettivo al fine di conoscere gli esiti dell'intera vicenda.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, senza voler entrare nel merito della posizione espressa dal collega Del Basso De Caro, conferma la piena fiducia del governo nei confronti del professor Prete, richiamando l'intesa raggiunta con la Regione ed il parere favorevole già espresso dal Senato.

Giorgio MULÈ (FI) sottolinea l'opportunità di procedere ad una nuova audizione del professor Prete, al fine di approfondire i profili problematici fin qui emersi. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo di Forza Italia laddove tale audizione non possa svolgersi.

Edoardo RIXI (LEGA) dichiara di aver ascoltato con estrema attenzione gli interventi che lo hanno preceduto e che confermano come la Commissione si trovi di fronte ad una questione evidentemente imbarazzante, dal momento che il governo non ritiene di voler fornire alcun chiarimento circa le questioni sollevate dal collega del Partito democratico. Richiama in proposito un precedente caso in cui i dubbi su una su una nomina, sollevati anche da atti anonimi, sono stati risolti procedendo all'audizione del soggetto.

Al riguardo, nel considerare grave che le richieste di chiarimento avanzate a più riprese da un autorevole esponente della maggioranza non abbiano trovato adeguata risposta neanche in occasione della inter-

rogazione che si è svolta nella giornata di ieri, ritiene che la Lega non possa allo stato votare a favore della proposta di nomina.

Evidenzia come questa posizione riguardi non la persona del professor Prete, ma l'opacità del metodo seguito. Nel condividere l'opportunità di procedere ad una nuova audizione del dottor Prete cui vengono imputati comportamenti illegittimi e sulla cui posizione il governo evidentemente non intende fornire ulteriori elementi informativi.

Raffaella PAITA, *presidente*, al fine di ricondurre il dibattito in corso nell'ambito di un quadro di correttezza, ricorda che la commissione ha svolto l'audizione del professor Prete e che in quell'occasione nessuno ha ritenuto di sollevare questioni specifiche. Sulla vicenda la commissione ha svolto nella giornata di ieri anche una seduta di interrogazioni ordinarie. Ritiene opportuno chiarire quindi che la Commissione ha svolto un adeguato lavoro istruttorio sulla proposta di nomina in esame.

Davide GARIGLIO (PD) ritiene che non sia corretto da parte del collega Rixi parlare di metodo opaco, dal momento che la Commissione, come appena evidenziato dalla Presidente, ha svolto tutti i passaggi formali e ha compiuto la prevista attività istruttorio; nel giudicare assolutamente legittima la posizione e autorevole l'intervento svolto dal collega Del Basso De Caro, ritiene che sui quesiti sollevati anche con l'atto di sindacato ispettivo il governo abbia fornito una risposta assumendosene la conseguente responsabilità.

Nel ritenere che non si possa trasformare l'aula della Commissione nell'aula di un processo amministrativo, ritiene che ciò che i deputati sono chiamati a compiere è esclusivamente una valutazione politica, dal momento che il contenzioso amministrativo verrà risolto in altra sede e che comunque non sussistono, a suo giudizio, elementi sufficienti per non confermare la fiducia sulla persona del professor Prete.

Ritiene quindi che la Commissione possa esprimere il prescritto parere, anche in considerazione del fatto che il Senato ha

già votato a favore, non sussistendo alcun impedimento a che la Commissione possa essere portata a conoscenza degli sviluppi futuri dell'attuale contenzioso amministrativo.

Edoardo RIXI (LEGA) desidera precisare che quando ha parlato di opacità non ha voluto certamente riferirsi ai lavori della Commissione. Ritene peraltro che resti da chiarire l'opinione espressa dal collega Del Basso De Caro, anche a seguito della risposta fornita dal governo a seguito dell'interrogazione esaminata nella seduta di ieri.

Nel ricordare che al momento dell'audizione del dottor Prete non erano ancora emersi gli elementi di criticità sollevati solo successivamente, ritiene che in ogni caso la risposta fornita dal governo all'interrogazione non sia stata chiara ed esaustiva e che il percorso poteva essere diverso.

Al riguardo ribadisce che, alla luce dei numerosi rilievi sollevati, sarebbe stato opportuno consentire al dottor Prete di tornare in Commissione per chiarire la propria posizione e difendersi in prima persona. Ribadisce quindi che non vi sono le condizioni perché la Lega possa esprimere un voto favorevole.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Rixi, desidera precisare come nella risposta fornita all'interrogazione il governo ha fornito sufficienti elementi informativi assumendosi le conseguenti responsabilità.

Al riguardo ritiene che la mancata soddisfazione dell'interrogante non possa essere considerato oggi motivo sufficiente per non procedere alla votazione della nomina, trattandosi di una vicenda che vedrà il suo compimento nell'ambito della giustizia amministrativa su cui peraltro il governo non può esprimersi prima dell'emanazione della sentenza.

Ritiene, infine, che la Commissione possa procedere all'espressione del prescritto parere prendendo atto delle legittime posizioni espresse dal collega Del Basso De Caro e da alcuni esponenti dell'opposizione.

Edoardo RIXI (LEGA), nel ritenere che il Senato abbia proceduto all'espressione del parere di competenza prima che emergessero gli elementi problematici oggi ribaditi dal collega della maggioranza, segnala che nella giornata di ieri sempre al Senato il relatore ha proposto di esprimere un parere contrario sulla proposta di nomina relativa all'autorità di sistema portuale di Ravenna e che, nonostante questo, la Lega ha votato a favore. Nel giudicare anche questo fatto di estrema rilevanza, ribadisce che la Lega non è stata messa nelle condizioni di esprimere un voto favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA precisa come anche l'altro ramo del Parlamento fosse perfettamente a conoscenza dei rilievi sollevati rispetto alla proposta di nomina del dottor Prete, avendo espresso il parere successivamente al rinvio della votazione disposta dalla Commissione Trasporti della Camera. Con riferimento ai fatti riferiti dal collega Rixi, ricorda che il relatore senatore De Falco non è membro dell'attuale maggioranza. Complessivamente, evidenzia che la posizione del governo è stata ed è sempre coerente e che semmai è il gruppo della Lega ad aver assunto una posizione non pienamente comprensibile e appare diversa rispetto a quella garantista assunta nella seduta della Commissione Lavori pubblici del Senato di ieri.

Raffaella PAITA, *presidente*, nel ribadire come la Commissione trasporti abbia come consuetudine di svolgere sempre un'accurata attività istruttoria sulle proposte di nomina sottoposte al suo esame, ritiene che sui profili problematici sollevati anche nell'ambito della seduta di interrogazioni ordinarie siano state date fornite risposte di cui il governo si è assunto anche in questa sede, la responsabilità. Nel ricordare anche una vicenda analoga relativa alla nomina dei componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ritiene che la Commissione possa, a questo punto, procedere alla votazione prevista.

Passando alla votazione avverte che, trattandosi di votazione riguardante persone

nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal governo sia nella seduta di oggi che nella seduta di interrogazioni ordinarie svoltesi nella giornata di ieri.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA conferma l'orientamento favorevole del governo sulla proposta di nomina in esame.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	35
Votanti	33
Astenuti	2
<i>Maggioranza</i>	17
Hanno votato <i>sì</i>	19
Hanno votato <i>no</i>	14

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbutto, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Capitano, Carinelli, De Lo-

renzis, Del Basso De Caro, Donina, Sportiello in sostituzione di Ficara, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Maccanti, Marino, Morelli, Mulè, Nobili, Paita, Pentangelo, Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Scagliusi, Serritella, Lorenzoni Gabriele in sostituzione di Spessotto, Tasso, Termini, Tombolato, Zanella, Zordan.

Si sono astenuti i deputati: Rotelli, Silvestroni.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 16.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

C. 2786 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge C. 2786, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

L'Accordo in esame si compone del preambolo e di 5 articoli.

L'articolo 1, comma 1, richiama l'Accordo italo-ellenico del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Grecia hanno diritto ad esercitare

diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine. In base al comma 3, viene provvisoriamente disciplinata tale delimitazione.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima nei limiti della linea di confine prevista nell'Accordo in esame, d'informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.

In base all'articolo 3 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo in esame le attività di pesca condotte conformemente alle vigenti norme dell'Unione europea; nonché le disposizioni dell'articolo 58 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 per quanto concerne i diritti, le libertà e i doveri degli altri Stati nella Zona economica esclusiva di una delle Parti.

L'articolo 4 reca la disciplina per la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 prevede infine la clausola sulla ratifica dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la clausola; l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Propone, in conclusione, di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 16.35.

Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa.

Atto n. 237.

(Rinvio dell'esame).

Raffaella PAITA, *presidente*, propone, anche su richiesta del relatore, di rinviare alla seduta di domani l'inizio dell'esame del provvedimento.

In particolare, informa la Commissione di avere intenzione di acquisire ulteriori elementi circa i rilievi formulati dagli organi della Commissione europea sul piano industriale della società Italia Trasporto Aereo, come riportato da alcuni articoli di stampa.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza se le esigenze di riservatezza rappresentate dalla società Italia Trasporto Aereo al momento della trasmissione del piano industriale non implicino la necessità di procedere in seduta segreta. In caso contrario, il piano dovrebbe essere reso ostensibile a tutti e pubblicato sul sito *internet* della Camera.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, dopo avere ricordato come diversi elementi del piano industriale siano ampiamente conosciuti al di fuori del contesto parlamentare, evidenzia la particolarità della sua situazione, dovendo riferire alla Commissione su un atto riservato.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame alla seduta di domani, riservandosi di svolgere gli opportuni approfondimenti sulle questioni poste.

La seduta termina alle 16.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 16.40.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 1259 Rotelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che, dopo la conclusione dell'esame preliminare, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto, all'unanimità, di integrare l'istruttoria con un ulteriore breve ciclo di audizioni informali, che hanno avuto luogo. Ricorda altresì che è pervenuta la memoria richiesta a Confartigianato-Imprese.

Avverte infine che sono stati presentati 102 emendamenti (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI (FDI), *relatore*, ritiene opportuno chiedere alla presidenza un rinvio dell'esame degli articoli e degli emendamenti presentati anche al fine di con-

sentire al governo di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 gennaio 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.05 alle 17.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. (C. 2786 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla de-

limitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 (C. 2786 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti. (C. 1259 Rotelli).**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: terrestre aggiungere le seguenti: e marittima.

1.2. Nobili.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: svolgendo fino alla fine del comma con le seguenti: che svolgono funzioni connettive per l'intero territorio nazionale e valorizzano la rete degli interporti.

1.3. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: valorizzando aggiungere la seguente: anche.

1.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli interporti aggiungere le seguenti: e delle piattaforme logistiche.

1.5. Grippa, De Lorenzis.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della con le seguenti: il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella.

1.6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: del trasporto con le seguenti: della domanda di trasporto e attività logistiche.

1.7. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del trasporto aggiungere le seguenti: e della domanda di trasporto.

1.8. Grippa, De Lorenzis.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: organico di aggiungere le seguenti: strutture e.

1.9. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale e le parole: con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici.

1.10. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: in forma imprenditoriale con le seguenti: da un soggetto gestore di proprietà pubblica o privata.

1.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: in forma imprenditoriale aggiungere le seguenti: da soggetto in convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240,

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: 4, 5, e la parola: 9,

1.12. Nobili.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione con le seguenti: intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna.

1.13. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: treni completi aggiungere le seguenti: con caratteristiche di standard europeo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: treni completi aggiungere le seguenti: con caratteristiche di standard europeo.

1.14. Nobili.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) soggetto gestore interportuale: soggetto che, in forza di una convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, esercisce l'interporto con il compito di costruire, ampliare e mantenere l'infrastruttura e di erogare i servizi essenziali all'efficiente funzionamento dello stesso;

a-ter) attività affidataria: attività svolta da un soggetto terzo rispetto al responsabile dell'attività dell'interporto, in un locale o area dell'interporto stesso;

a-quater) aree comuni: area e/o locale dell'interporto, escluse le aree e i locali di pertinenza delle attività affidatarie, destinata generalmente ai servizi per la gestione e la funzionalità dell'interporto stesso;

1.16. Nobili.

Al comma 4, sopprimere le lettere: b), c) e d).

1.17. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).

1.18. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Sopprimere il comma 5.

1.19. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 5, sostituire le parole: sono con le seguenti: rientrano tra le.

1.20. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 5, sopprimere le parole: strategiche e le parole: di preminente interesse nazionale.

1.21. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 5, sostituire le parole: preminente interesse con la seguente: rilevanza.

1.22. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Sopprimere il comma 7.

1.23. Grippa, De Lorenzis.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente alla ricognizione delle infrastrutture al servizio della logistica.

1.24. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in un apposito elenco, stabilendone i requisiti di accesso e di cancellazione, intendendosi quest'ultima automatica in caso di mancanza di progettazione

di un nuovo interporto nel triennio ovvero di inattività nella gestione dell'interporto ovvero di mancanza anche di una sola delle condizioni di individuazione di cui all'articolo 3 presso l'interporto gestito.

1.25. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale dei Trasporti e della Logistica, provvede alla ricognizione delle piattaforme logistiche, degli interporti già esistenti nonché delle infrastrutture al servizio della logistica in corso di realizzazione o la cui realizzazione è prevista dai piani delle Regioni e delle Province rispondenti alle condizioni stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993.

2. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione individuata dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità.

3. Il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, sentito il Partenariato per la logistica ed i trasporti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti

13 febbraio 2018, n. 40, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare, perseguendo le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, provvede all'individuazione di nuove piattaforme logistiche e di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.

2.1. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 1, sostituire la parola: sentito con la seguente: acquisito.

2.2. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 1, dopo le parole: per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2.3. Nobili.

Al comma 1, dopo le parole: per l'intermodalità e la logistica, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata,

2.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993 con le seguenti: dall'articolo 3.

2.5. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 3, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

* **2.6.** Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 3, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

* **2.7.** Nobili.

Al comma 3, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza unificata,

2.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 4, sopprimere le parole: previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,

2.9. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 4, dopo le parole: e la logistica aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2.10. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 4, dopo le parole: e la logistica aggiungere le seguenti: e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2.11. Nobili.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previa valutazione, per le Regioni già dotate di interporti, circa l'effettiva possibilità di potenziare quelli già

esistenti, in coerenza con le pianificazioni e programmazioni regionali e nazionali.

2.12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 3.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nei casi in cui non sia possibile rispondere ad esigenze logistiche tramite il potenziamento degli interporti già esistenti, e fermo restando che i nuovi interporti non debbono sovrapporsi, neppure in forma parziale, al bacino di quelli già esistenti,

3.1. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: nuovo interporto aggiungere le seguenti: , ovvero l'ampliamento di un interporto esistente,

3.2. Nobili.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: naturalistici, aggiungere le seguenti: militari.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: prioritaria;

al comma 1, sopprimere la lettera e);

al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) individuazione in via prioritaria ma non esclusiva dei siti in aree già bonificate ovvero di strutture di logistica preesistenti e in disuso;

al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento fino alla fine del comma;

al comma 2, sopprimere la lettera e);

al comma 2, lettera f), sostituire le parole: aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni con le seguenti: almeno due distinte aree funzionali tra le seguenti:

aggiungere , in fine, i seguenti commi:

4. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alla gestione, all'archiviazione e alla movimentazione delle merci, dei mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività di approvvigionamento, di fornitura di beni e di servizi nonché relative alla logistica degli interporti, da pubblicare in formato aperto.

3.3. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nazionale prioritaria.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.

3.4. Grippa, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nazionale prioritaria con le seguenti: facente parte della rete principale o complementare TEN-T.

3.5. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: prioritaria.

3.6. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.7. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) pertinenza a un nodo 'Terminal Ferro-Strada (TFS)' della rete TEN-T, qualora in tale nodo non sia già esistente un altro interporto o terminali intermodali che soddisfino la domanda di trasporto intermodale del nodo.

3.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) sostenibilità finanziaria degli investimenti, al lordo dei contributi pubblici, e impegno da parte del soggetto gestore nella realizzazione od organizzazione di un numero minimo di relazioni intermodali settimanali tra terminal o con i porti;

3.9. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.

3.10. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: treni completi con le seguenti: treni intermodali completi o convenzionali e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quello stradale o di navigazione interna,

3.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del terminale ferroviario devono essere oggetto di un apposito contratto tra il gestore dell'interporto e la società Rete ferroviaria italiana Spa *con le seguenti:* del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

3.12. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa *con le seguenti:* il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa *con le seguenti:* il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale.

3.13. De Lorenzis.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: industriali *con le seguenti:* pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati).

3.14. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: industriali *con le seguenti:* pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati) e ai loro conducenti.

3.15. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: e degli operatori *con le seguenti:* , degli operatori e degli autotrasportatori.

3.16. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 3, sostituire le parole: essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico *con le seguenti:* contenere la previsione di adeguati e certificati sistemi di sicurezza, uniformarsi a criteri di risparmio energetico e contenere una adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.

3.17. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di un interporto, comporta il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3.18. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2.

3.19. Nobili.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Ferme restando le competenze delle autorità di sistema portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1 *con le seguenti:* Il Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: sviluppo *aggiungere le seguenti:* delle piattaforme logistiche;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso una consultazione pubblica sul proprio sito *web*, coinvolge tutti i portatori di interesse relativamente agli atti di indirizzo, all'aggiornamento del Piano generale dei Trasporti e della Logistica, alla ricognizione di cui all'articolo 2, comma 1.

1-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito *web* tutti gli atti di concessione, i piani economico-finanziari delle piattaforme logistiche e degli interporti e ogni contributo economico pubblico erogato ai soggetti gestori.

sopprimere i commi 2, 3 e 4;

sostituire la rubrica con la seguente:
Compiti di indirizzo e trasparenza.

4.1. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 1, dopo le parole: autorità di sistema portuale, aggiungere le seguenti: nell'ambito della Conferenza nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è costituito e dopo le parole: all'articolo 1, aggiungere la seguente: che.

4.2. Nobili.

Al comma 1, sostituire le parole: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1 con le seguenti: il comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sentita la direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità e dopo le parole: sviluppo degli interporti aggiungere le seguenti: e dell'intermodalità.

Conseguentemente,

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua sul proprio sito *web*

una consultazione pubblica sul processo di programmazione inerente l'intermodalità.

sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4.3. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 1, dopo le parole: sviluppo degli interporti aggiungere le seguenti: e dell'intermodalità.

4.4. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, o loro delegati. Sono altresì membri di diritto, ma senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione interporti riuniti, nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati, nonché due rappresentanti di ciascuna delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Detti rappresentanti sono indicati da ciascuna commissione individuandone uno in rappresentanza della maggioranza parlamentare ed uno in rappresentanza della minoranza parlamentare.

4.5. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 2), lettera b), sostituire le parole: il Presidente dell'Unione interporti riuniti, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti nonché i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati; *con le seguenti:* l'amministratore delegato del gestore nazionale della infrastruttura ferroviaria nazionale, l'amministratore delegato del gestore della infrastruttura stradale statale, i presidenti di regione, i presidenti delle autorità di sistema portuale.

al comma 3) sostituire le parole: e i presidenti delle autorità di sistema por-

tuale dei territori interessati *con le seguenti*: i presidenti degli interporti e delle piattaforme logistiche, gli amministratori delegati delle società aeroportuali;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.

sopprimere il comma 4.

4.6. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: medesimi con le seguenti: in convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240,

4.7. Nobili.

Al comma 3, sostituire le parole: e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali con le seguenti: , i presidenti delle Autorità di sistema portuale ubicate nelle regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, i presidenti delle Regioni nel cui territorio non esistono interporti, i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.

4.8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 3, dopo le parole: dei territori interessati, aggiungere le seguenti: i Presidenti delle regioni nel cui territorio non esistono interporti.

4.9. Nobili.

Al comma 3, dopo le parole: dei territori interessati, aggiungere le seguenti: i rappre-

sentanti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

4.10. Nobili.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«1-ter) un rappresentante dei soggetti gestori degli interporti in convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240.»

4.11. Nobili.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « , nonché da un rappresentante degli interporti inclusi nell'area della ZES ».

4.12. Nobili.

ART. 5

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di pubblico servizio, affidato in regime di concessione ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture trasporti e non può avere durata inferiore a dieci anni.

3. All'atto di concessione è annessa convenzione stipulata con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.

5. I soggetti che gestiscono gli interporti possono provvedere, sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione e dalla relativa convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti valutando preventivamente se essi siano coerenti con la domanda di trasporto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. I soggetti che gestiscono gli interporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.

6. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti

pubblici concedenti, nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione di cui al primo comma del presente articolo, costituiscono un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori di ogni interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate, nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.

7. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di esplicita richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5.1. De Lorenzis, Grippa.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizio pubblico.

2. Il soggetto gestore dell'interporto, in forza della convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale

degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 3;

b) gestisce e manutiene le aree comuni;

c) eroga i servizi essenziali per il funzionamento efficiente dell'interporto.

2-bis. Il soggetto gestore ha facoltà di offrire servizi logistici ed intermodali, che sono svolti in ambito concorrenziale e rientrano tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Relativamente a queste attività, i soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.

5.2. Nobili.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

5.3. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 1, sostituire la parola: servizi con le seguenti: pubblico servizio.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.4. De Lorenzis, Grippa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

5.5. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 2, sostituire le parole: compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio con le seguenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.6. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 2, dopo le parole: proprio bilancio aggiungere le seguenti: e tenendo conto dei finanziamenti pubblici disponibili.

5.7. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: degli interporti con le seguenti: dei nuovi interporti.

5.8. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: concedenti costituiscono con le seguenti: , qualora proprietari delle aree interessate, possono costituire.

5.9. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: di nuova realizzazione.

5.10. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 4, sostituire le parole: interporti interessati con le seguenti: interporti titolari di diritto di superficie ai sensi del comma 3.

5.11. Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. I costi per la gestione e la manutenzione delle aree comuni, nonché per l'erogazione dei servizi essenziali sono ripartiti tra tutti gli utilizzatori secondo criteri di efficienza ed economicità stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5.12. Nobili.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Il soggetto gestore dell'interporto raccoglie annualmente, a fini statistici, da tutti i soggetti che gestiscono attività affidatarie i seguenti dati:

a) numero medio di dipendenti diretti;

b) numero di ore lavoro prestate da soggetti appaltatori operanti presso l'attività affidataria;

c) numero di infortuni riconducibili a rischi interferenziali interportuali;

d) merce in ingresso ed in uscita in tonnellate, con indicazione percentuale del modo di trasporto e indicazione sommaria delle tipologie merceologiche transitate.

6. Il soggetto gestore dell'interporto presenta entro il 31 maggio di ogni anno un piano industriale della propria attività su base triennale, contenente il piano degli investimenti, le previsioni in termini di volumi, fatturato, organico, risorse finanziarie e volumi di indebitamento. Presenta contestualmente i dati di cui al comma 5 in forma aggregata.

5.13. Nobili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. In ciascun interporto è istituito il Comitato consultivo di coordinamento interportuale, composto dal presidente del soggetto gestore, che lo presiede, e da rappresentanti delle imprese esercenti attività

affidatarie nel numero massimo di 5. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, e discute su argomenti relativi al corretto ed efficiente funzionamento dell'interporto.

5.14. Nobili.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge del 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: legge 15 luglio 2011, n. 111, sono le seguenti: nonché di quelle relative alle piattaforme logistiche e agli interporti;

b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: g-bis) con particolare riferimento al settore degli interporti e delle piattaforme logistiche, a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o alla costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari per le nuove concessioni e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei canoni concessori, la durata delle concessioni in relazione agli investimenti previsti dai piani economico-finanziari e alla loro puntuale verifica; a vigilare sul rispetto delle clausole concessorie; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle piattaforme logistiche e degli interporti, allo scopo di promuovere l'efficienza, la sostenibilità e la concorrenza della catena logistica

6. I gestori delle piattaforme logistiche e degli interporti pubblicano i dati relativi al loro funzionamento in formato di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.15. De Lorenzis, Grippa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « in aree montane, » sono inserite le seguenti: « la realizzazione o la gestione di interporti. » In considerazione del carattere strategico delle strutture interportuali, di cui all'articolo 1 comma 5, l'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli articolo 2437 e seguenti del codice civile, è subordinato all'esercizio per intero del diritto di opzione da parte degli altri soci, ovvero, qualora gli altri soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, al fatto che gli amministratori siano in grado di collocare le azioni presso terzi.

5.16. Nobili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « in aree montane, » sono inserite le seguenti: « la realizzazione o la gestione di interporti. »

5.17. Nobili.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Sostenibilità)

1. La pianificazione dell'interporto deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.

2. A tale scopo, il soggetto gestore promuove la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale coinvolgendo le attività affidatarie con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO₂.

3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito interportuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema interportuale individua:

a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento degli obiettivi fissati, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;

b) le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nell'interporto;

c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.

5.01. Nobili.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Salute e sicurezza sul lavoro)

1. Il soggetto gestore dell'interporto svolge un ruolo di promozione e coordinamento relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, tra tutti soggetti che accedono al sito interportuale, con particolare riferimento alle attività affidatarie.

2. Per le aree di uso comune dove insistono presenze ed attività di più soggetti affidatari è compito del soggetto gestore promuovere l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il coinvolgimento dei datori di lavoro committenti ed appaltatori.

3. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 luglio 2014, n. 173, il soggetto gestore ricopre il ruolo di attuatore con il compito di coinvolgere e coordinare le attività affidatarie.

4. Eventuali costi sostenuti dal soggetto gestore sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

5.02. Nobili.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Grippa, De Lorenzis.

Al comma 1, sopprimere le parole: , sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: e realizzazione delle piattaforme logistiche e;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro;

al comma 2, sopprimere le parole da: con particolare riferimento alla lettera e) fino alla fine del comma;

al comma 4, sostituire le parole: di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi con le seguenti: al servizio della logistica;

al comma 4, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità con le seguenti: Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;

al comma 4 sostituire le parole: , con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati, con le seguenti: previa consultazione dei presidenti delle Regioni interessate;

al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nel contratto di programma tra lo Stato Italiano e il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti sono evidenziate in apposita sezione gli adeguamenti delle connessioni ferroviarie e il potenziamento della medesima a beneficio dei servizi di logistica'.

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nel contratto di programma tra lo Stato Italiano e il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, è prevista apposita sezione da cui risulti l'adeguamento della medesima per sagoma, modulo e peso assiale in corrispondenza delle piattaforme logistiche e degli interporti.

dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Le risorse pubbliche statali sono erogate nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18.

6.2. De Lorenzis, Grippa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: a decorrere dal 2021.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6.3. Nobili.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto:

a) della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e);

b) del contributo al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

c) dell'assenza di redditività intrinseca degli interventi proposti, escludendo in particolare gli interventi per la realizzazione di nuovi magazzini di logistica.

6.4. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: alla lettera e) con le seguenti: alle lettere b) ed e).

6.5. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 6, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana Spa aggiungere le seguenti: , con ulteriori risorse rispetto a quelle individuate al comma 2 del presente articolo,

6.6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 6, dopo le parole: rete interportuale aggiungere le seguenti: e portuale.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e della Conferenza nazionale dei presidenti delle autorità di sistema portuale.

6.7. Nobili.

Al comma 6, sostituire le parole da: un apposito programma fino alla fine del comma

con le seguenti: secondo quanto previsto in un'apposita sezione del Contratto di programma – Parte Investimenti stipulato tra Rete ferroviaria italiana Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

6.8. Nobili.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in materia di:

a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della tratta della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;

b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali di cui Rete Ferroviaria Italia SpA è il soggetto proprietario o gestore diretto o indiretto attraverso società controllata.

6.9. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Al comma 7, sostituire le parole da: contratti fino alla fine del comma con le seguenti: accordi quadro ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

6.10. Nobili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire protocolli e piattaforme digitali che integrino la struttura interportuale con le altre strutture logistiche la gestione della catena di distribuzione cui fanno riferimento.

6.11. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano le norme europee in materia di aiuti di Stato, previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

6.12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 7.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 7.

(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose)

1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e di trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito degli interporti.

Art. 7-bis.

(Disciplina urbanistica, ambientale e tributaria degli interporti)

1. Ai fini di razionalizzare lo sfruttamento del territorio, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle attività di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concedono un contributo agli enti locali che, tramite i propri piani regolatori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedano l'insediamento delle attività imprenditoriali logistiche all'interno delle aree interportuali che insistono sul proprio territorio.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concedono un contributo ai comuni che incentivano i progetti elaborati a livello locale per la diminuzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasporto inerente alla distribuzione logistica urbana proveniente dalle aree interportuali che insistono sul territorio comunale.

3. La commisurazione delle risorse finanziarie, le modalità e le procedure per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I fabbricati all'interno delle aree perimetrate degli interporti già operativi o quelli nuovi, alla data di entrata in vigore della presente legge sono accatastati in categoria catastale E/1 dei fabbricati o delle porzioni di essi che per propria destinazione d'uso sono strettamente funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto terrestre o alla gestione della infrastruttura interportuale.

5. La realizzazione delle infrastrutture e delle opere previste nell'allegato alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993, sono esenti dal contributo di costruzione come sancito dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono altresì esenti dagli oneri concessori.

6. La produzione di rifiuti speciali, gli imballaggi terziari, da attività commerciali nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, di magazzinaggio e connessi, di soste tecniche all'interno degli scali ferroviari, nelle aree interportuali, im-

pianti di terminalizzazione e scali merci, effettuata da soggetti gestori degli interporti, è esente dalle vigenti tassazioni e ogni altra imposta, purché il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti stessi sia gestito direttamente o tramite soggetti qualificati e specializzati; l'esenzione è estesa anche agli affidatari che operano all'interno delle infrastrutture interportuali.

7. L'imposta municipale unica (IMU) non si applica alle unità immobiliari terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi titolo ai soggetti gestori degli interporti.

8. All'interno del perimetro delle aree interportuali non costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale, ovvero tra quella produttiva – direzionale e quella commerciale.

9. I soggetti gestori degli interporti determinano con propri atti i perimetri delle aree interportuali.

10. Per la realizzazione o ampliamento e gestione di un interporto non si applicano le norme degli articoli da 24 a 28 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree interportuali di cui al comma 9, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.

12. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata di cui al precedente comma, fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

13. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, per una durata massima di sette

anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Art. 7-ter.

(Procedura di valutazione dell'impatto ambientale e procedura di valutazione ambientale strategica)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi interporti sono sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza statale secondo le modalità e le procedure previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ad una valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale così come previsto dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di VIA e VAS e con riferimento ai soli interporti esistenti alla data della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera b), e comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche o estensioni dei progetti relativi ad interporti nonché le modifiche dei piani e programmi relativi ad interporti elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazioni di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi sono soggetti alla sola valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 7-quater.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 2, e 9 commi 1 e 2, con minimo 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 2, e 9, commi 1 e 2, pari a minimo 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede anche mediante accesso ai fondi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di poter creare una dotazione finanziaria a favore dell'infrastrutturazione pro intermodalità, per la realizzazione di opere e di lavori negli interporti viene corrisposto ai singoli soggetti gestori di interporti un contributo pari al cinque per cento dei diritti e delle imposte accertati annualmente dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato.

Art. 7-quinquies.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente, nonché gli effetti prodotti dalle stesse disposizioni.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia in conformità alla presente legge.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7.1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: a esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2,

sopprimere il comma 4.

7.2. Grippa, De Lorenzis.

Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

2. Ai soggetti gestori di interporti è destinata annualmente una quota pari al 5 per cento delle risorse derivanti dai diritti e dalle imposte accertati nell'anno precedente dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla realizzazione di opere e di lavori nei rispettivi interporti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, quantificati nel limite massimo di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7.3. Mulè, Bergamini, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Al comma 2, sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2021.

7.4. Nobili.

ART. 8

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.

8.1. Grippa, De Lorenzis.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Nunzia Catalfo, nell'ambito dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final) » e del « Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final) » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

AUDIZIONI

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

La seduta comincia alle 14.

Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Nunzia Catalfo, nell'ambito dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final) » e del « Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final) ».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca, ai

sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Nunzia Catalfo, nell'ambito dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final) » e del « Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final) ».

Ricorda che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Avverte altresì che la pubblicità dell'audizione sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

La Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia CATALFO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Walter RIZZETTO (FdI), da remoto, Elena MURELLI (Lega), da remoto, Antonio VISCOMI (PD), Paolo ZANGRILLO (FI), Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI), da remoto, Enrica SEGNERI (M5S) e Jessica COSTANZO (M5S).

La Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia CATALFO, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, ringrazia la Ministra e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	202
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	202
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	208
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	203
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	212
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	206
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	215
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	206
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	218

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle dispo-

sizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 209.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 dicembre il Governo ha acconsentito a una proroga del termine previsto per l'espressione del parere. Rammenta, inoltre, che è pervenuto sul provvedimento in esame il parere reso dal Consiglio di Stato e che il relatore, onorevole Parentela, ha inviato a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), sottolinea l'importanza dello schema di decreto in esame che delinea una riorganizzazione del Sistema fitosanitario nazionale particolarmente attesa dal settore per il contrasto alla quantità rilevante di organismi nocivi che danneggiano le imprese agricole. Evidenzia, inoltre, che nel formulare le osservazioni ha tenuto conto del parere reso dal Consiglio di Stato e dei documenti prodotti dalle associazioni di categoria. Rileva quindi che le osservazioni sono volte a richiedere al Governo di valutare l'opportunità di: determinare specificamente il fabbisogno organico per l'esercizio delle nuove competenze assegnate al Servizio Fitosanitario Nazionale, procedendo, conseguentemente, entro il 2021, al reclutamento del necessario personale attraverso concorsi pubblici e all'espletamento di corsi di formazione; di riferire l'obbligo di comunicazione della presenza di organismi nocivi di cui all'articolo 28 a qualsiasi autorità di polizia, anche locale; di coordinare le disposizioni sanzionatorie previste all'articolo 55 con quelle di cui al capo I della legge n. 689 del 1981 e di aggregare le fattispecie sanzionatorie previste dal me-

desimo articolo per tipologia di illecito e per misura della sanzione, in un intervallo tra un minimo e un massimo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 208.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 dicembre il Governo ha acconsentito a una proroga del termine previsto per l'espressione del parere, in modo da poter acquisire i rilievi della V Commissione. Comunica che tali rilievi sono pervenuti e sono messi a disposizione dei commissari su GEOCAMERA. Rammenta, inoltre, che è pervenuto sul provvedimento in esame il parere reso dal Consiglio di Stato e che la relatrice, onorevole Incerti, ha inviato a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con condizioni.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con condizioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), soffermandosi sulla parte dispositiva con la quale si chiede al Governo di escludere espressamente dal perimetro di applicazione del provvedimento gli organismi geneticamente modificati e, conseguentemente, di sopprimere tutte le disposizioni, o parti di esse, nelle quali tali organismi sono richiamati.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) svolge alcune considerazioni che intende riferire anche

alle proposte di parere predisposte sugli atti del Governo n. 211 e n. 212 all'ordine del giorno della Commissione.

Osserva, quindi, che nelle proposte di parere all'esame della Commissione sono contenute numerose condizioni che di fatto denotano una divergenza di impostazione sui temi in esame delle forze di maggioranza rispetto al Governo e sottolinea che, per l'ennesima volta, tali condizioni sono destinate a rimanere sulla carta, non essendo finora state quasi mai recepite dall'Esecutivo.

In merito alla proposta di parere della relatrice Incerti, ritiene che l'impostazione di tale proposta denoti la volontà di sfuggire al tema dell'impiego delle nuove tecniche di miglioramento genico (*New breeding techniques-NBT*) che a suo avviso invece riveste un'importanza cruciale per lo sviluppo a livello mondiale dell'agricoltura. Sollecita pertanto la Commissione a svolgere un approfondimento sul tema degli NBT, anche attraverso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva e l'audizione di esperti, facendo riferimento a quanto fatto dal Senato che ha esaminato la questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura e approvato una risoluzione. Sottolinea, peraltro, che l'Italia possiede un notevole *know how* a livello accademico nel campo della cisgenetica e del *genome editing* che a suo avviso è necessario sfruttare per evitare anche che l'Italia si ritrovi nella condizione di subire le scelte compiute da altri Paesi. Ritiene, pertanto, necessario che la Commissione approfondisca dal punto di vista tecnico la questione delle nuove biotecnologie in agricoltura e fornisca un indirizzo al Governo senza lasciarsi condizionare dell'opinione pubblica e dalle diverse associazioni che seguono la tematica.

Preannuncia, infine, che il gruppo Lega esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere in esame e su quelle riferite agli atti nn. 211 e 212.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, osserva che le condizioni contenute nelle proposte di parere sugli atti del governo all'ordine del giorno della Commissione sono tutte da ricondurre alla necessità di rispettare il divieto, vigente in Italia sin dal 2015,

di coltivazione degli organismi geneticamente modificati nonché la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2018 che ha sostanzialmente equiparato gli NBT agli OGM. Ricordato che la Commissione ha audito, il 3 luglio 2019, il presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene così di poter sgombrare il campo dal sospetto, avanzato dall'onorevole Viviani, che la Commissione intenda non approfondire il tema dell'utilizzo delle nuove tecniche di miglioramento genico in agricoltura.

Raffaele NEVI (FI) concordando con le considerazioni svolte dall'onorevole Viviani, evidenzia che, a fronte della posizione unitaria e non ideologica delle forze parlamentari di centrodestra su un tema complesso come quello delle nuove tecniche di miglioramento genico in agricoltura, si registra, come fatto politicamente rilevante, un netto divario tra l'impostazione dei gruppi di maggioranza e quella dell'Esecutivo. Ricorda poi che il Governo finora non ha mai recepito le condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione agricoltura.

Sollecita anch'egli lo svolgimento di un confronto serio e approfondito tra i gruppi sul tema degli NBT, come accaduto al Senato. Invita pertanto la maggioranza ad abbandonare l'approccio ideologico, superato dai tempi e dalla realtà, che emerge a suo giudizio soprattutto nella proposta di parere in esame nella quale si esprime una netta contrarietà agli NBT, e in termini più attenuati nella proposta di parere sull'atto n. 212. Osservato che gli NBT rappresentano la nuova frontiera verso la quale si stanno già muovendo numerosi Paesi, dichiara che il gruppo Forza Italia intende dare il proprio contributo affinché l'Italia non corra il rischio di restare indietro su un tema di importanza fondamentale per lo sviluppo del settore agricolo.

Susanna CENNI (PD) in riferimento alle osservazioni svolte dai colleghi Viviani e Nevi invita i commissari a stare al merito

della discussione, lasciando fuori dal dibattito le considerazioni relative alla situazione politica contingente.

Condivide con i colleghi Viviani e Nevi la necessità di approfondire una materia molto complessa come quella degli NBT, sulla quale dichiara di non avere certezze, e di rifuggire pertanto da un approccio semplicistico. Rivendica, tuttavia, in ossequio al bicameralismo, l'autonomia della Camera, rispetto a quanto fatto dal Senato, nel decidere le modalità di svolgimento di tale approfondimento che potrà giovare ai numerosi centri di ricerca operanti in Italia, anche nell'ambito del CREA.

Ricorda, tuttavia, che nella precedente legislatura il Parlamento all'unanimità ha approvato alcuni atti di indirizzo aventi ad oggetto il divieto di ingresso e di coltivazione in Italia degli OGM e che, conseguentemente, il Governo ha adottato atti normativi in tale direzione. Rammenta inoltre che sul tema degli OGM la grande maggioranza delle associazioni rappresentative del mondo agricolo, fino a qualche tempo fa, ha assunto la medesima posizione di contrarietà. Ritiene pertanto che le proposte di parere presentate dai relatori sugli atti del Governo nn. 208, 211 e 212 siano coerenti con l'assetto normativo vigente e recepiscano anche le legittime preoccupazioni espresse nel Paese.

Federico FORNARO (LEU) ringrazia, in maniera non formale, tutti i relatori che hanno predisposto le proposte di parere sugli atti nn. 209, 211 e 212, data la rilevanza del tema in oggetto nel dibattito pubblico. Ritiene, inoltre, che l'approvazione di pareri favorevoli con condizioni sia un'evidente forma di libertà di esercizio di una funzione parlamentare e che non vada letta in termini di contrapposizione alla Ministra Bellanova. Auspica, peraltro, che il Ministero delle politiche agricole tenga conto dei pareri che la Commissione si appresta ad approvare, che intervengono radicalmente sull'impianto degli schemi di decreto citati delimitandone l'ambito applicativo, in modo da escludere gli organismi geneticamente modificati.

Richiamato il divieto di coltivazione degli OGM vigente in Italia sin dal 2015 e la

sostanziale equiparazione degli NBT agli OGM sancita dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea del 2018, ritiene non ridondante che tali principi siano stati ribaditi nelle proposte di parere in esame.

Avanza quindi la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle nuove tecniche di miglioramento genico, sottolineando la necessità di inquadrare correttamente il tema riconoscendo che investe profili attinenti alle libertà, considerata la stretta correlazione tra ricerca, brevetti e la possibilità di creare monopoli. Invita quindi i colleghi ad affrontare il tema nelle sue molteplici implicazioni non soltanto scientifiche, ma anche sotto il profilo delle conseguenze sulla vita quotidiana, dell'idea di economia, di agricoltura e di società che si vuole perseguire.

Rilevata la necessità di uscire dalla logica che si è ideologica o contro il progresso se si è contro l'idea di «brevettazione» dell'agricoltura, sollecita lo svolgimento di un confronto laico tra i gruppi sul tema in discussione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, fa presente che la richiesta di svolgimento di un'indagine conoscitiva sarà valutata in sede di Ufficio di presidenza.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) ritiene ragionevole e condivisibile la posizione di contrarietà espressa nei confronti degli organismi geneticamente modificati che sollevano a suo avviso problemi anche etici. Diverso è a suo giudizio il caso della cisgenetica e del *genome editing* praticato da decenni in agricoltura perché è alla base della selezione genetica. Sottolinea quindi che le nuove tecnologie genetiche riducono i tempi di selezione in campo e rappresentano una tecnologia molto vicina a ciò che avverrebbe in natura. Osserva, a tal proposito, che non a caso la principale associazione agricola che ha contrastato la coltivazione degli OGM ha siglato un accordo con la Società genetica agraria per portare avanti tali nuove tecnologie genetiche a livello nazionale.

Con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Fornaro, ritiene che, diversa-

mente da quanto accade per le piante transgeniche che sono in mano delle multinazionali che vivono di monopoli, le nuove tecnologie di genetica, derivando dalla ricerca pubblica, possono essere un patrimonio a disposizione della comunità agricola nazionale e fornire strumenti accessibile a tutti gli agricoltori.

Osserva infine che nelle proposte di parere in discussione vi sia una forzatura nel cercare di legare le nuove frontiere della genetica al vecchio schema, ormai ampiamente superato nei fatti, legato agli OGM. Si dichiara quindi a favore dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla ricerca genetica attraverso la quale sta già passando e passerà lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 211.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 dicembre il Governo ha acconsentito a una proroga del termine previsto per l'espressione del parere, in modo da poter acquisire i rilievi della V Commissione. Fa presente che tali rilievi sono pervenuti e che a breve saranno messi a disposizione dei commissari su GEOCAMERA. Rammenta, inoltre, che è pervenuto sul provvedimento in esame il parere reso dal Consiglio di Stato e che il relatore, onorevole Cillis, ha inviato a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con condizioni.

Luciano CILLIS (M5S) evidenzia che l'impostazione seguita nell'elaborare la proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), muove dalla necessità di circoscrivere l'ambito applicativo dello schema di decreto in esame alle sementi definite convenzionali, stante il divieto vigente in Italia di utilizzare sementi geneticamente modificate, che dovrebbero, al più, essere disciplinate in un distinto provvedimento.

Sottolinea poi un altro aspetto rilevante, oggetto di una specifica condizione formulata nella sua proposta di parere, riferito alla necessità di continuare a prevedere la possibilità per gli agricoltori di svolgere attività di scambio di parte del raccolto come sementi o materiale di moltiplicazione, non legandola necessariamente allo svolgimento di un'attività economica, considerato il contributo fondamentale che nel corso dei secoli tali scambi hanno fornito al miglioramento delle proprietà genetiche delle sementi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 212.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 22 dicembre il Governo ha acconsentito a una proroga del termine previsto per l'espressione del parere, in modo da poter acquisire i rilievi della V Commissione. Fa presente

che tali rilievi sono pervenuti e a breve saranno messi a disposizione dei commissari su GEOCAMERA.

Ricorda, inoltre, che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato e che, in qualità di relatore, ha inviato a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Si sofferma quindi sul contenuto delle condizioni finalizzate a escludere espressamente dal perimetro di applicazione del provvedimento le varietà geneticamente modificate e quindi, conseguentemente, a sop-

primere i riferimenti agli organismi geneticamente modificati contenuti nello schema. Osserva poi che le osservazioni formulate nella sua proposta di parere sono dirette a semplificare la procedura di iscrizione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite e a modificare talune disposizioni sanzionatorie al fine di renderle maggiormente proporzionate al disvalore della condotta sanzionata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 209).

PARERE APPROVATO

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premessò che:

il provvedimento in discussione è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018*», che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti;

come sottolineato nella relazione illustrativa, il presente schema di decreto legislativo rappresenta la nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante, volta a consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

in particolare, il Regolamento (UE) n. 2031 del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi

nocivi per le piante, ha istituito il nuovo regime fitosanitario europeo che, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli, la modifica della struttura del passaporto delle piante, e soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità per gli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale;

il Reg. (UE) n. 625 del 2017 definisce, invece, le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante, al fine di garantire l'affidabilità, la coerenza e la trasparenza dei sistemi di controllo in tutta l'Unione europea;

la stessa relazione illustrativa specifica che l'articolato del provvedimento incorpora le norme vigenti e non in contrasto con i regolamenti sopra richiamati, contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*», opportunamente migliorate per garantire un corretto allineamento alle disposizioni del nuovo regime fitosanitario unionale;

rilevato che:

il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e forti mutamenti nei processi di produzione; il fenomeno della globalizzazione dei mercati e il cambiamento climatico hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di importare organismi nocivi estranei, che possono dif-

fondersi con effetti devastanti per le coltivazioni e la stabilità degli ecosistemi, con conseguenti ingenti danni economici;

le attuali strutture del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), seppur migliorate nel corso del tempo, vedono una forte limitazione della loro capacità di intervento, dovuta principalmente alla carenza di dotazioni di personale e mezzi, che non garantisce un'efficace sorveglianza e difesa fitosanitaria del territorio nazionale;

le realtà regionali sono a tutt'oggi estremamente diversificate: a fianco di Servizi regionali ben strutturati, dotati di laboratori, e collegati con Istituti universitari, ve ne sono altri con evidenti carenze, tanto organiche quanto strumentali;

il sistema di controlli alle importazioni, già reso critico dalla continua crescita del volume e delle tipologie degli scambi commerciali internazionali, così come dalle introduzioni illegali e involontarie, è caratterizzato da una struttura estremamente diversificata dei punti di ingresso nazionali;

l'essenziale ruolo di raccordo e di coordinamento del servizio fitosanitario centrale deve raggiungere una stabilità e un'intensità di presidio coerente con le sfide fitosanitarie che il nostro Paese è chiamato ad affrontare; temi come quello di un sistema informativo centrale, dell'organizzazione degli audit permanenti, dei rapporti internazionali preordinati all'export dei prodotti regolamentati, del nostro ruolo nei tavoli comunitari, nonché della produzione di standard tecnici per dare omogeneità di azione ai servizi regionali, devono essere gestiti con risorse e strutture adeguate all'importanza delle sfide;

la mancanza di una rete nazionale laboratoristica, che garantisca analisi e conferme diagnostiche in tempi rapidi in merito ai campioni raccolti durante i controlli ufficiali, limita, di fatto, la capacità nazionale di protezione delle piante;

i costi e l'impatto economico derivanti dalle emergenze fitosanitarie in atto nel territorio nazionale, che ricadono sulla collettività, hanno messo in luce le carenze

strutturali e l'assenza di un approccio di sistema nella gestione dell'emergenze;

osservato che:

al fine di garantire una maggiore capacità di intervento, lo schema di decreto legislativo proposto prevede, al Capo II (articoli da 4 a 12), la riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, presenti sul territorio nazionale, in un nuovo sistema di protezione delle piante che sia in grado di realizzare l'insieme delle attività scientifiche, tecniche e amministrative dirette al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

nello specifico, l'articolo 4 prevede l'articolazione del Servizio fitosanitario nazionale, quale l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, nel « Servizio fitosanitario centrale » e nei « Servizi fitosanitari regionali »;

l'articolo 5 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale operi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disponga, per lo svolgimento dei suoi compiti, nell'ambito della vigente dotazione organica del medesimo Ministero, di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, conforme alla dotazione calcolata secondo i parametri di cui all'allegato I al provvedimento;

l'articolo 6 stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali, costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, rappresentano le autorità deputate all'attività di protezione delle piante nel territorio di competenza e dispongono di un numero di addetti, qualificati ed esperti, adeguato a garantire lo svolgimento delle funzioni loro assegnate. Il numero di tali addetti, come specificato nel medesimo articolo, è pari almeno alla dotazione minima calcolata secondo i parametri di cui al richiamato allegato 1;

come rilevato dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nel parere reso il 1° dicembre 2020,

le disposizioni in questione dovrebbero essere corroborate da un'analisi puntuale dei fabbisogni di personale necessario all'espletamento delle nuove competenze assegnate al Servizio Fitosanitario Nazionale, limitandosi le disposizioni stesse a fare riferimento ad un numero di addetti non ulteriormente specificato. Proprio per far fronte ai nuovi compiti assegnati al Servizio Nazionale, tra i quali, in particolare, quelli ispettivi e di controllo, tale personale dovrebbe essere reclutato in tempi rapidi, auspicabilmente entro il 2021, così come, parimenti in tempi rapidi, dovrebbero essere predisposti corsi di formazione del personale tecnico fitosanitario, in modo da uniformare le conoscenze e le procedure;

considerato che:

l'articolo 28, comma 1, del provvedimento, relativamente alle emergenze sanitarie, obbliga a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, a dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi nel territorio di competenza. La violazione di tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria;

come parimenti evidenziato dal Consiglio di Stato nel richiamato parere, il predetto obbligo di comunicazione dovrebbe essere riferito più correttamente, almeno per le persone fisiche non altrimenti qualificate, a qualsiasi autorità di polizia, anche locale, essendo di difficile individuazione per il comune cittadino il Servizio Fitosanitario regionale e le relative strutture;

osservato altresì che:

il Capo XI (articoli 51- 54) descrive l'istituzione e la gestione di un Sistema informativo fitosanitario nazionale che garantisca il trattamento delle informazioni dei controlli ufficiali, la messa a disposizione di informazioni e documenti inerenti la protezione delle piante agli operatori professionali e al pubblico, nonché l'elabo-

razione e lo scambio automatico di dati informazioni e documenti relativi all'attività di protezione delle piante con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in applicazione di quanto richiesto dal regolamento 2017/625;

tale sistema dovrebbe essere realizzato in tempi celeri per permettere la raccolta e la gestione dei dati del sistema di difesa delle piante, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti, della programmazione, della verifica e della sorveglianza di tutte le componenti del Servizio fitosanitario nazionale;

ritenuto, infine, che:

l'articolo 55 reca le sanzioni amministrative che si applicano alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e della normativa nazionale e unionale di settore;

tali numerose fattispecie, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere del 1° dicembre 2020, potrebbero più utilmente essere aggregate per tipologia e per misura sanzionatoria, in modo da non introdurre nell'ordinamento un'eccessiva quantità di ipotesi sanzionatorie; dovrebbe, poi, essere valutata, in generale, l'opportunità di coordinare le relative disposizioni con quelle di cui al capo I della legge n. 689 del 1981;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, si valuti l'opportunità di determinare specificamente il fabbisogno organico per l'esercizio delle nuove competenze assegnate al Servizio Fitosanitario Nazionale, procedendo, conseguentemente, entro il 2021, al reclutamento del necessario personale attraverso concorsi pubblici e all'espletamento di corsi di formazione;

all'articolo 28, comma 1, si valuti l'opportunità di riferire l'obbligo di comunica-

zione della presenza di organismi nocivi a qualsiasi autorità di polizia, anche locale;

si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 55 con quelle di cui al capo I della legge n. 689 del 1981

e di aggregare le fattispecie sanzionatorie previste dal medesimo articolo per tipologia di illecito e per misura della sanzione, in un intervallo tra un minimo e un massimo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 208).

PARERE APPROVATO

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in discussione è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017;

come specificato nella relazione illustrativa, il presente schema di decreto legislativo, composto di 86 articoli ripartiti in dieci Titoli, costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti;

la medesima relazione illustrativa evidenzia come il testo sia stato predisposto al fine di accorpate tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti, in modo da consentire l'allineamento delle norme stesse con quanto

disposto dal nuovo regime fitosanitario unionale, come definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

si sottolinea, inoltre, come nel provvedimento in esame siano state introdotte disposizioni dirette, da un lato, a semplificare i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, dall'altro, ad armonizzare e razionalizzare la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, al duplice scopo di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

considerato che:

nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame come definito dall'articolo 1, rientrano anche gli organismi geneticamente modificati (OGM), cui si fa diretto riferimento: al comma 7 dell'articolo 7 (*Articolazione del registro delle varietà*); al comma 4, lettera g), dell'articolo 9 (*Domanda di registrazione di una varietà*); al comma 3 dell'articolo 10 (*Requisiti delle varietà*); al comma 3, lettera d), dell'articolo 23 (*Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria « Pre-Base »*); ai commi 3 e 4 dell'articolo 56 (*Condizioni generali per la commercializzazione*); al comma 2, lettera i) dell'articolo 58 (*Etichetta per i materiali di categoria « Pre-Base », « Base » o « Certificato »*); ai commi 4 e 5 dell'articolo 62 (*Condizioni generali per la commercializzazione*); all'articolo 64 (*Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante*

geneticamente modificate); ai commi 31 e 32 dell'articolo 82 (Sanzioni);

rilevato che:

la normativa di base sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva (UE) 2015/412, che consente agli Stati membri, attraverso una procedura articolata in due fasi, di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio nazionale;

tale direttiva, che modifica la direttiva 2001/18/CE, è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, che, nel modificare il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sancisce il divieto di coltivazione di tutte le varietà transgeniche in Italia autorizzate o in corso di autorizzazione (articoli 26-bis e 26-ter);

lo schema di decreto legislativo in esame, nella parte in cui richiama, in via diretta o indiretta, gli OGM, appare, pertanto, non coerente con il quadro normativo di riferimento, dove vige il generale divieto di sperimentazione e coltivazione di piante geneticamente modificate in campo aperto;

in ragione di tale divieto, non esiste alcuna norma che disciplini la coesistenza tra le produzioni agricole presenti sul territorio nazionale, in particolare quelle biologiche, per le quali è vietata la presenza di OGM, e la coltivazione di prodotti geneticamente modificati;

il provvedimento appare, inoltre, in netto contrasto sia con le disposizioni della legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sia con quelle della legge n. 101 del 6 aprile 2004, che reca la ratifica ed esecuzione del « *Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura* », oltre che non in linea con gli indirizzi dell'Unione europea relativi alla sostenibilità ambientale del sistema agricolo (« *Green New Deal* », « *Strategia sulla Biodiversità per il 2030* ») e alla sicurezza dei prodotti alimentari (« *Farm to Fork* ») ;

rilevato altresì che:

il divieto di coltivazione degli OGM deve ritenersi esteso, coerentemente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2018, anche ai prodotti ottenuti mediante l'impiego di « nuove tecniche di miglioramento genico » (*New breeding techniques-NBT*) o *genome editing*, in considerazione degli elevati rischi per l'ambiente e la salute umana;

ritenuto, infine, che:

l'inserimento, nello schema di decreto legislativo in esame, di disposizioni inerenti gli OGM appare non coerente con i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11, comma 1, della legge di delega sopra richiamata, dove non si fa riferimento alcuno alla necessità di disciplinare gli organismi geneticamente modificati, che rappresentano un settore omogeneo a parte, che dovrebbe essere, al più, oggetto di un distinto provvedimento;

visti i rilievi espressi dalla Commissione V in data 13 gennaio 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, sia introdotta una specifica disposizione volta ad escludere espressamente dal perimetro di applicazione del provvedimento gli organismi geneticamente modificati;

2) *conseguentemente:*

all'articolo 7, sia soppresso il comma 7;

all'articolo 9, comma 4, sia soppressa la lettera g);

all'articolo 10, sia soppresso il comma 3;

all'articolo 23, comma 3, sia soppressa la lettera d);

all'articolo 56, siano soppressi i commi 3 e 4;

all'articolo 58, comma 2, sia sop-
pressa la lettera *i*);

all'articolo 62, siano soppressi i
commi 4 e 5;

sia soppresso l'articolo 64;

all'articolo 82, siano soppressi i
commi 31 e 32;

3) *conseguentemente*, siano espunte da-
gli allegati al provvedimento tutte le dispo-
sizioni in cui sono richiamati gli organismi
geneticamente modificati.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 211).

PARERE APPROVATO

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in esame recante «*Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*», che si compone di 87 articoli (distinti in IX capi) e di XVI allegati;

premessato che:

lo schema di decreto è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e il regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante;

la delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i suddetti regolamenti;

il provvedimento in esame costituisce, quindi, la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e di commercializzazione di prodotti sementieri;

la relazione illustrativa specifica che lo schema di decreto legislativo in discussione è il risultato dell'accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore, rappresentati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 «*Disciplina dell'attività sementiera*», dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «*Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi*» e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 «*Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera*», e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l'evoluzione della normativa europea di settore;

la medesima relazione illustrativa precisa che tali norme sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

osservato che:

l'articolo 1, nel definire il campo di applicazione e le finalità del provvedimento in esame, consistente, specificamente, nella «*produzione a scopo di commercializzazione*» e nella «*commercializzazione*» di prodotti sementieri, non fa menzione alcuna delle attività di reimpiego delle sementi, venendo meno, in tal modo ai principi ispiratori del «*Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura*», ratificato con la legge 6 aprile 2004, n. 101;

tali ultime attività rappresentano una parte fondamentale delle normali pratiche

agricole, favorendo la tutela dell'agrobiodiversità nonché il processo di transizione verso sistemi di agricoltura sostenibile;

rilevato che:

il medesimo articolo 1, inoltre, reca alcune precisazioni sulla gestione delle sementi di varietà geneticamente modificate precisando, al comma 6, che in caso di fornitura di prodotti sementieri geneticamente modificati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve informare la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate di cui al successivo articolo 17;

il provvedimento in discussione, oltre che ai richiamati articoli 1 e 17, contempla ulteriori disposizioni che fanno riferimento espresso alle sementi geneticamente modificate, quali, in particolare: l'articolo 3 (*Definizioni*), comma 1, lettera l); l'articolo 5 (*Miscugli di sementi e di materiale di moltiplicazione*), commi 3 e 4; l'articolo 7 (*Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive*), comma 5; l'articolo 10 (*Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri Nazionali*), comma 5; l'articolo 11 (*Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali*), commi 2 e 3; l'articolo 14 (*Gestione dei Registri nazionali delle varietà*), comma 4; l'articolo 35 (*Cartellino del produttore*), comma 4; l'articolo 38 (*Locali di commercializzazione*), comma 2; l'articolo 44 (*Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici*), comma 3; l'articolo 74 (*Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione*), comma 2; l'articolo 81 (*Sanzioni amministrative*), comma 5;

riferimenti agli organismi geneticamente modificati si rinvencono pure nelle disposizioni di cui all'allegato XI al provvedimento;

ritenuto che:

la normativa di base sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva (UE) 2015/412, che consente agli Stati membri, attraverso una procedura articolata in due fasi, di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio nazionale;

tale direttiva, che modifica la direttiva 2001/18/CE, è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, che, nel modificare il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sancisce il divieto di coltivazione di tutte le varietà transgeniche in Italia autorizzate o in corso di autorizzazione (articoli 26-*bis* e 26-*ter*);

lo schema di decreto legislativo in esame, nella parte in cui richiama, in via diretta o indiretta, gli OGM, appare, pertanto, non coerente con il quadro normativo di riferimento, dove vige il generale divieto di sperimentazione e coltivazione di piante geneticamente modificate in campo aperto;

in ragione di tale divieto, non esiste alcuna norma che disciplini la coesistenza tra le produzioni agricole presenti sul territorio nazionale, in particolare quelle biologiche, per le quali è vietata la presenza di OGM, e la coltivazione di prodotti geneticamente modificati;

il provvedimento appare altresì in netto contrasto sia con le disposizioni della legge 1° dicembre 2015, n. 194 in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sia con quelle della già richiamata legge n. 101 del 6 aprile 2004, che reca la ratifica ed esecuzione del « Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura », oltre che non in linea con gli indirizzi dell'Unione europea relativi alla sostenibilità ambientale del sistema agricolo (« *Green New Deal* », « *Strategia sulla Biodiversità per il 2030* ») e alla sicurezza dei prodotti alimentari (« *Farm to Fork* »);

le disposizioni dello schema di decreto legislativo in discussione appaiono di tenore sensibilmente diverso anche rispetto a quelle contenute nell'articolo 19-*bis*, comma 8, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, nella parte in cui esclude espressamente l'iscrizione delle varietà geneticamente modificate, quali definite ai sensi dall'articolo 1 del decreto

legislativo 24 aprile 2001, n. 212, nell'ap-
posito registro nazionale ivi previsto;

ritenuto altresì che:

il divieto di coltivazione degli OGM
deve ritenersi esteso, coerentemente alla
pronuncia della Corte di Giustizia dell'U-
nione europea del 16 luglio 2018, anche ai
prodotti ottenuti mediante l'impiego di
«nuove tecniche di miglioramento genico»
(*New breeding techniques-NBT*) o *genome*
editing, in considerazione degli elevati ri-
schi per l'ambiente e la salute umana;

considerato, infine, che:

l'inserimento, nello schema di de-
creto legislativo in esame, di disposizioni
inerenti gli OGM appare non coerente con
i principi e criteri direttivi contenuti nel-
l'articolo 11, comma 1, della legge di delega
sopra richiamata, dove non si fa riferi-
mento alcuno alla necessità di disciplinare
gli organismi geneticamente modificati, che
rappresentano un settore omogeneo a parte,
che dovrebbe, al più, essere oggetto di un
distinto provvedimento;

visti i rilievi espressi dalla Commis-
sione V in data 13 gennaio 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1 siano apportate le
seguenti modificazioni: *a)* sia introdotta
una disposizione volta a escludere espres-
samente dal perimetro di applicazione del
provvedimento gli organismi geneticamente
modificati (OGM); *b)* sia introdotta altresì
una disposizione volta a prevedere la pos-
sibilità per gli agricoltori di svolgere attività
quali il reimpiego delle sementi o lo scam-

bio di parte del raccolto come sementi o
materiale di moltiplicazione; *c)* al comma
3, sia sostituito l'ultimo periodo con il se-
guente: «È inoltre considerata produzione
a scopo di commercializzazione ogni lavo-
razione e selezione di prodotti sementieri
effettuata per conto di terzi.»; *d)* al comma
5, lettera *c)* sia soppresso il terzo periodo;
e) sia soppresso il comma 6;

2) *conseguentemente:*

all'articolo 3, comma 1, sia sop-
pressa la lettera *l)*;

all'articolo 5, sia soppresso il comma
4;

all'articolo 7, sia soppresso il comma
5;

all'articolo 10, sia soppresso il
comma 5;

all'articolo 11, siano soppressi i
commi 2 e 3;

all'articolo 14, sia soppresso il
comma 4;

sia soppresso l'articolo 17;

all'articolo 35, sia soppresso il
comma 4;

all'articolo 38, sia soppresso il
comma 2;

all'articolo 44, sopprimere il comma
3;

all'articolo 74, sopprimere il comma
2;

all'articolo 81, sia soppresso il
comma 5;

3) *conseguentemente*, nell'allegato XI,
siano soppresses tutte le disposizioni che
fanno riferimento alle sementi genetica-
mente modificate.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 212).**PARERE APPROVATO**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in esame, come sottolineato nella relazione illustrativa, è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente la « *Legge di delegazione europea 2018* », che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti;

lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 40 articoli suddivisi in VI Titoli e 11 allegati, rappresenta la nuova base normativa nazionale in materia di produzione e di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, incorporando in un unico testo tutte le norme vigenti, in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

nello specifico, sono stati revisionati, riducendone la durata, i procedimenti

amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura; è stata, inoltre, razionalizzata, al fine garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva e di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria;

con l'obiettivo di evitare eventuali duplicazione nelle attività di controllo, sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente e fatte salve le rispettive competenze e autonomie;

rilevato che:

nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame come definito dall'articolo 1, rientrano anche le varietà geneticamente modificate, cui si fa diretto riferimento: al comma 4 dell'articolo 9 (*Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite*); all'articolo 20 (*Varietà di vite geneticamente modificate*); al comma 8 dell'articolo 31 (*Condizioni per l'immissione in commercio*); al comma 4 dell'articolo 32 (*Etichetta ufficiale*); al comma 22 dell'articolo 34 (*Sanzioni*);

la normativa di base sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva (UE) 2015/412, che consente agli Stati membri, attraverso una procedura articolata in due fasi, di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio nazionale;

tale direttiva, che modifica la direttiva 2001/18/CE, è stata recepita in Italia

attraverso il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, che, nel modificare il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sancisce il divieto di coltivazione di tutte le varietà transgeniche in Italia autorizzate o in corso di autorizzazione (articoli 26-bis e 26-ter);

il provvedimento, nella parte in cui richiama, in via diretta o indiretta, le varietà geneticamente modificate, appare in contrasto sia con le disposizioni della legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sia con quelle della già richiamata legge n. 101 del 6 aprile 2004, che reca la ratifica ed esecuzione del « Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura », oltre che non in linea con gli indirizzi dell'Unione europea relativi alla sostenibilità ambientale del sistema agricolo (« *Green New Deal* », « *Strategia sulla Biodiversità per il 2030* ») e alla sicurezza dei prodotti alimentari (« *Farm to Fork* »);

rilevato altresì che:

il divieto di coltivazione degli OGM deve ritenersi esteso, coerentemente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2018, anche ai prodotti ottenuti mediante l'impiego di « nuove tecniche di miglioramento genico » (*New breeding techniques-NBT*) o *genome editing*, in considerazione degli elevati rischi per l'ambiente e la salute umana;

considerato che:

il Capo II del provvedimento (artt. 9-20) disciplina il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, prevedendo all'articolo 15, che l'ammissione di una varietà al suddetto Registro è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza a requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità;

in ragione dei tempi tecnici estremamente lunghi per l'iscrizione al Registro, appare opportuno prevedere la possibilità dell'iscrizione temporanea al Registro Nazionale delle varietà di vite in attesa del-

l'esito delle prove ufficiali di campo, in modo da consentire l'allestimento degli impianti di premoltiplicazione da sottoporre a controllo ufficiale e una più rapida immissione nel mercato delle novità vegetali frutto dell'innovazione;

considerato infine che:

il Capo V dello schema di decreto legislativo, all'art. 34, reca le sanzioni, che sono stabilite, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e sulle caratteristiche tecnico qualitative dei materiali di moltiplicazione della vite commercializzati;

in tale ambito, le pene pecuniarie relative a vizi inerenti la commercializzazione del materiale di moltiplicazione appaiono generalmente troppo elevate e non commisurate al valore delle merci, mentre, in altre fattispecie, come la commercializzazione di materiale di moltiplicazione senza titolo, le sanzioni proposte risultano insufficienti;

visti i rilievi espressi dalla Commissione V in data 13 gennaio 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia introdotta all'articolo 1 una disposizione diretta ad escludere espressamente dal perimetro di applicazione del provvedimento le varietà geneticamente modificate;

2) conseguentemente:

sia soppresso il comma 4 dell'articolo 9, nell'ambito del quale va comunque specificato che le varietà geneticamente modificate non possono essere iscritte nel Registro nazionale ivi istituito;

sia soppresso l'articolo 20;

sia soppresso il comma 8 dell'articolo 31;

sia soppresso il comma 4 dell'articolo 32;

sia soppresso il comma 22 dell'articolo 34;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 3, si valuti l'opportunità di inserire il seguente: « 3-bis. Fino all'esito favorevole delle prove ufficiali di campo di cui al comma 1 una varietà può essere iscritta temporaneamente al Registro »;

b) all'articolo 34, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole « da euro 2000 a euro 12.000 » con le seguenti: « da euro 4000 a euro 24.000 »;

2) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: « 3. Chiunque commercializza ma-

teriali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati o che non soddisfano più le condizioni richieste per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. »;

3) al comma 11, si valuti l'opportunità di sostituire le parole « da euro 2.000 a euro 12.000 » con le seguenti: « da euro 4000 a euro 24.000 » e di introdurre per la fattispecie ivi prevista la misura del sequestro del materiale;

4) sopprimere il comma 26.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa (<i>Deliberazione</i>)	221
<i>ALLEGATO</i> (Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa)	223

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

(*Deliberazione*).

Nicola STUMPO, *presidente*, comunica che la seduta odierna è stata convocata per deliberare l'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Sul programma, che è stato predisposto a seguito di un'ampia consultazione svolta in sede di ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi e successivamente estesa a tutti i componenti della

Commissione, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.

Si tratta di un programma piuttosto articolato che consentirà alla Commissione di audire rappresentanti delle Istituzioni, delle strutture ministeriali competenti, delle Regioni e degli enti locali, delle associazioni di categoria interessate e degli ordini professionali competenti.

Come già anticipato in sede di ufficio di presidenza, comunica che le audizioni si svolgeranno preferibilmente con cadenza settimanale, in modo da approvare il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva entro il termine del 30 settembre 2021.

Prima di dare la parola ai colleghi, ringrazia tutti i Gruppi parlamentari per il contributo che hanno fin qui assicurato, auspicando che dal lavoro dei prossimi mesi la Commissione possa acquisire quanto prima elementi concreti per mettere in campo interventi a favore delle imprese

italiane, anche dal punto di vista della semplificazione dei procedimenti amministrativi, per metterle in condizioni di superare, prima possibile, l'attuale fase di grave difficoltà.

Non essendovi richieste di interventi, propone dunque di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in base al programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

La seduta termina alle 8.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai

componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabiana DADONE, *Ministra per la pubblica amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la Ministra Dadone per la relazione svolta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'AVVIO E ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA

PROGRAMMA

La Commissione parlamentare per la semplificazione dopo aver concluso l'indagine conoscitiva sulla semplificazione dell'accesso ai servizi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale intende proseguire la propria attività attraverso ulteriori approfondimenti conoscitivi da svolgere nei prossimi mesi.

Partendo dal convincimento che la piena digitalizzazione dei processi e dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche rappresenta la precondizione per pervenire ad una pubblica amministrazione che sappia interloquire con efficacia al suo interno e agire con trasparenza e rapidità all'esterno nei rapporti con persone fisiche e giuridiche, la Commissione intende promuovere un lavoro modulare attraverso indagini conoscitive legate da uno stesso filo conduttore, volto a far emergere, all'interno di un quadro coerente di approfondimento, spunti e potenziali interventi legislativi orientati alla semplificazione della vita dei cittadini e delle imprese.

L'esigenza di pervenire ad un'amministrazione pubblica che lavori al fianco dei cittadini, dando attuazione innanzitutto al c.d. principio « *once only* » (secondo il quale i cittadini non devono fornire più volte le stesse informazioni alle amministrazioni pubbliche), è particolarmente dirimente nell'attuale congiuntura, che vede il Paese colpito da una crisi economica grave quanto inattesa. È quindi indispensabile che lo Stato partecipi attivamente al rilancio della produzione e della crescita, mettendo a disposizione delle imprese anche il supporto di un'amministrazione moderna ed efficiente, i cui processi di lavoro, sfruttando appieno le innovazioni digitali, rendano le interazioni con gli utenti fluide e veloci in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

A tal fine la Commissione prevede anzitutto di svolgere un'indagine conoscitiva per mettere a fuoco i possibili interventi di semplificazione volti a facilitare l'espletamento delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività produttive, inclusi i procedimenti autorizzatori nei settori energetici con particolare riferimento a quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In anni piuttosto recenti il predetto obiettivo è stato già oggetto di attenzione da parte del legislatore, che ha adottato interventi di riforma – in particolare la legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni n. 124 del 2015 e i successivi decreti attuativi – relativi al regime delle autorizzazioni amministrative e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, silenzio-assenso, comunicazione ecc.), ai termini dei procedimenti, nonché alla disciplina dell'autotutela amministrativa (revoca, sospensione, annullamento d'ufficio degli atti amministrativi). È stato rafforzato l'obbligo per le amministrazioni di predisporre moduli unificati e standardizzati, che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali, a loro volta, sono tenute a pubblicare sui siti istituzionali i predetti moduli. È stata anche effettuata una ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente e per ciascuno di essi è stato indicato il regime amministrativo applicabile.

Va poi ricordato che nel nostro ordinamento tutti i documenti e gli atti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa devono essere veicolati esclusivamente attraverso lo Sportello Unico per le

Attività produttive (SUAP), presente in tutti i Comuni e chiamato a fornire una risposta unica e tempestiva al richiedente in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte a qualsiasi titolo nel procedimento (Uffici tecnici degli stessi Comuni, Aziende sanitarie locali, Vigili del Fuoco, Agenzia regionale per la protezione ambientale per citare solo le più ricorrenti).

Gli atti e i documenti trattati dai SUAP vanno poi ad alimentare il « fascicolo d'impresa », un servizio messo a disposizione dalle Camere di Commercio, che consente a tutte le amministrazioni pubbliche di accedere direttamente a documenti e atti relativi alle imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse.

Nonostante gli sforzi profusi, la carente digitalizzazione dei procedimenti amministrativi dei SUAP e degli Sportelli unici per l'edilizia (SUE), la difformità delle procedure adottate sul territorio, l'insufficienza di risorse umane e strumentali di alcuni Comuni e la farraginosità di alcuni regimi amministrativi rappresentano tutt'ora ostacoli significativi ad una gestione snella e pienamente digitale dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e mondo imprenditoriale. Le predette criticità creano disorientamento tra gli operatori, frenano l'iniziativa economica e generano significativi oneri burocratici a carico delle imprese stesse.

Deve far riflettere il fatto che l'Italia nel 2020 abbia perso ancora sette posizioni nel *ranking* internazionale *Doing Business*, redatto annualmente dalla Banca Mondiale. Il nostro Paese, nel 2020, occupa il 58° posto nella classifica dei 190 Paesi valutati sotto il profilo della capacità di offrire un contesto il più possibile *business friendly*. Il posizionamento riportato dall'Italia risente negativamente delle difficoltà rilevate proprio nell'area dello « *starting business* ».

Nel *Country Report* di febbraio 2020 anche la Commissione europea, oltre a ritenere necessario per l'Italia l'innalzamento dell'offerta di servizi pubblici digitali (nel nostro Paese nel 2019 l'interazione *on line* tra autorità pubbliche e cittadini e imprese era fortemente al di sotto della media europea), ha individuato tra gli osta-

coli alla crescita della produttività delle imprese italiane oneri amministrativi e restrizioni normative a carico del sistema imprenditoriale.

Le Linee Guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dalle Camere, recano tra gli obiettivi del Piano un ampio programma di interventi per la semplificazione normativa e amministrativa, tra cui: la verifica della effettiva necessità di autorizzazioni e permessi, e la sostituzione, ove possibile, dei controlli *ex ante* con quelli *ex post* favoriti dall'impiego delle tecnologie digitali che garantiscono trasparenza e immutabilità delle attività svolte; la riduzione di oneri e tempi e la digitalizzazione dei processi amministrativi.

L'Agenda per la semplificazione 2020-2023, predisposta sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 76 del 2020, e approvata in Conferenza unificata il 23 novembre scorso, si colloca nella medesima direzione, prevedendo tra l'altro azioni volte a garantire la piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento proprio a quelli di competenza dei SUAP e dei SUE.

È dunque evidente la stringente attualità del tema scelto per l'indagine e l'opportunità che il Parlamento svolga un lavoro di approfondimento al riguardo. In particolare la Commissione intende acquisire elementi di conoscenza in relazione alla necessità di:

individuare duplicazioni e adempimenti obsoleti al fine di snellire il più possibile le procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa;

rendere i processi amministrativi connessi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa gestibili completamente in modalità telematica.

A tal fine la Commissione prevede di acquisire i predetti elementi attraverso il seguente programma di audizioni:

Ministra per la Pubblica Amministrazione;

Ministro dello Sviluppo economico; Ministro dell'Ambiente;

Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ministero dello sviluppo economico:

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;

Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;

Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo;

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;

Conferenza unificata Stato-Regioni e province autonome;

Agenzia per l'Italia digitale (Agid);

Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani (ANPCI);

Unione Province d'Italia (UPI);

Formez PA;

Camere di Commercio, Artigianato e Agricoltura;

Unioncamere;

Infocamere;

Sportelli SUAP;

Sportelli SUE;

Associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio, Confapi, Ance, Confartigianato, Confesercenti, Assoturismo, Federturismo Confindustria, Confturismo);

Ordini professionali;

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali « G.B. Vighenzi »;

Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE);

ISTAT;

ENEL;

ENI;

Poste italiane.

Durata dell'indagine conoscitiva

L'indagine dovrebbe concludersi entro il 30 settembre 2021.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	226
----------------------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza
del presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
ore 13.50 alle ore 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	227
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE

Mercoledì 13 gennaio 2021. – Coordinatore: VERINI (PD).

Il Comitato si è riunito dalle 15.08 alle 16.32.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228
---------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.25 alle 15.15.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229
---------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	230
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio	230
Audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Maurizio Agnello	231

Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Ricorda ai parlamentari che partecipano da remoto di aver cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.

Fa presente ai parlamentari partecipanti da remoto la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Luigi PATRONAGGIO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori

Pietro LOREFICE (M5S) e Fabrizio TREN-TACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Luigi PATRONAGGIO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Maurizio Agnello.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Maurizio Agnello.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le mo-

dalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Maurizio AGNELLO, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Fabrizio TREN-TACOSTE (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Maurizio AGNELLO, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	232
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di esperti	232
AVVERTENZA	234

Mercoledì 13 gennaio 2021. – Presidenza del vice presidente PILLON. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Andrea Fiore, dirigente medico del Dipartimento delle dipendenze dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale e responsabile presso S.S. Dipendenze Area Dolomiti Friulane, il dottor Pierandrea Salvo, medico psichiatra consigliere della S.I.P.A. (Società italiana di psicopatologia dell'alimentazione) e il professor Luigi Janiri, docente di psichiatria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla web tv Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di esperti.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine, precisa che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola gli auditi.

Il dottor Andrea FIORE, dirigente medico del Dipartimento delle dipendenze dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale e responsabile presso S.S. Dipendenze Area Dolomiti Friulane, osserva preliminarmente come quando si affronta il tema delle dipendenze da sostanza dei minori sia più corretto, vista la giovane età, parlare di abuso di sostanze. La questione è di indubbia gravità e la crisi epidemiologica ha inciso su di essa. È preoccupante il numero di minori dediti all'uso-abuso di sostanze. Non sono pochi gli adolescenti che dal consumo di sostanze lecite quali il tabacco passano ad assumere sostanze illecite, senza percepirne pienamente i rischi. Dopo aver segnalato le difficoltà di interventi a livello scolastico e ribadito l'impatto negativo soprattutto sulle dipendenze comportamentali della situazione emergenziale sottolinea come la legislazione vigente necessiti di alcuni interventi correttivi. Conclude soffermandosi sulle difficoltà trattamentali dei minori più vicini alla maggiore età, i quali presentano problemi di dipendenza spesso più simili a quelli degli adulti.

Il professor Luigi JANIRI, docente di psichiatria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ricorda alla Commissione che presso l'ospedale Gemelli di Roma è attivo un importante ambulatorio per la cura delle dipendenze patologiche, soprattutto comportamentali. I comportamenti di abuso sia di sostanze (dall'alcool alle cosiddette « droghe da sballo ») sia comportamentali, quali le dipendenze da internet o il gioco d'azzardo, iniziano precocemente. Si sofferma quindi sui significativi danni che l'abuso di sostanze può comportare sulla corteccia prefrontale dei più giovani. Altrettanto gravi alterazioni neurologiche possono essere determinate dalle dipendenze comportamentali. Nel periodo di *lockdown* si è registrato un aumento percentuale delle dipendenze giovanili legate all'uso della rete. Si sofferma, poi, sulle problematiche connesse ai disturbi del comportamento alimentare, che spesso si associa anche a forme estreme di attività fisica e a dipendenze da sostanze dopanti e ormoni. Conclude sottolineando come particolarmente efficaci nella cura delle dipen-

denze siano, secondo la propria esperienza, i trattamenti di gruppo e psicosociali, i quali però a causa della pandemia sono stati di fatto disattivati.

Prende quindi la parola il dottor Pierandrea SALVO, medico psichiatra consigliere della S.I.P.A. (Società italiana di psicopatologia dell'alimentazione), il quale si sofferma sul tema dei disturbi dell'alimentazione osservando come spesso tali disturbi si associno a forme di dipendenza da sostanze. Pur essendo frequente, soprattutto nei più giovani, la compresenza di disturbi alimentari e di dipendenze, i protocolli trattamentali sono insufficienti ed inadeguati. Si opta infatti troppo spesso per trattamenti sequenziali, per i quali si interviene sul problema della dipendenza tralasciando o comunque rinviando la cura del disturbo alimentare. È importante, quindi, a suo parere, portare avanti interventi sincroni ed integrati in grado di affrontare ambedue le problematiche. Conclude soffermandosi sui trattamenti per la cura dei disturbi alimentari e in particolare su quelli farmacologici.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per l'intervento svolto e dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az), con riguardo ai rilievi formulati dal dottor Fiore, osserva come si abbia sempre più la percezione di una scuola nella quale è promossa di più la cultura dei diritti che quella dei doveri. Il tema delle dipendenze da sostanze sconta ancor oggi, poi, a suo parere, evidenti limiti legati al sistema di accoglienza soprattutto dei minori a livello ospedaliero-ambulatoriale. Altrettanto necessario sembra essere un intervento a livello legislativo, in proposito chiede agli auditi di chiarire quali siano gli aspetti della normativa vigente sui quali intervenire in via prioritaria. Al dottor Salvo chiede chiarimenti sulla adeguatezza del sistema di cura dei soggetti affetti da disturbi alimentari. Al professor Janiri chiede in che modo vengano trattati nella sua esperienza le dipendenze comporta-

mentali e in particolare se vi siano limitazioni ai trattamenti farmacologici.

La relatrice Maria Teresa BELLUCCI (FDI) esprime vivo apprezzamento per gli elementi forniti dagli auditi nella seduta odierna, con particolare riguardo alle dipendenze comportamentali. Pone quindi quesiti in ordine agli approcci terapeutici di queste dipendenze. È importante a suo parere sapere se vi siano dei sistemi testati ed efficaci di cura anche delle nuove dipendenze comportamentali.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dà la parola agli auditi per le repliche.

Il dottor Andrea FIORE rispondendo alla senatrice Marin rileva come la cura dei minori affetti da dipendenze sia alquanto problematica anche a causa della scarsità delle risorse disponibili. Particolarmente problematica è la cura dei minori infradi-ciotenni. Replicando alla relatrice Bellucci fornisce elementi di risposta sulle conseguenze dell'uso di sostanze sui cervelli immaturi.

Il professor Luigi JANIRI si sofferma dapprima sui protocolli sulle cure farma-

cologiche delle dipendenze e sui sintomi psichiatrici conseguenti alle dipendenze. Fornisce poi elementi di risposta sul tema delle dipendenze da *internet* e dell'abuso della rete. Conclude sottolineando come siano ancora scarsi i contributi scientifici sull'impatto della crisi epidemiologica sui soggetti affetti da dipendenze patologiche.

Il dottor SALVO ribadisce come siano insufficienti ed inadeguati i protocolli per il trattamento dei disturbi alimentari quando sono associati a forme di dipendenza patologica, ribadendo l'esigenza di seguire forme di trattamento congiunto e sincrono di ambedue le problematiche.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La seduta termina alle 14.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 15) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. C. 2755 Delmastro Delle Vedove (<i>Esame e rinvio</i>)	5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea. COM (2020)580 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 2827, approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui negoziati relativi alla <i>Brexit</i> e sul relativo impatto per l'Italia.	
Audizione dell'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Atto n. 236 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	25
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Piergiorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano, di Antonio Leone, presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, già componente del Consiglio superiore della magistratura e di Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Terni, già componente del Consiglio superiore della magistratura	122
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Amelia Luise, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e di Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti di Umbria e Lazio	123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	130
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	125
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	131
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	132

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'attività svolta dalla Commissione nel periodo agosto-dicembre 2020 e sulla programmazione dei lavori della Commissione	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	133
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. C. 2746 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	139
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos <i>Grand Mobile High Power (GM HP)</i> . Atto n. 235 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della Rheinmetall Italia S.p.A (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	142
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229.(Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	144
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm. Atto n. 233 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	147
Schema di regolamento per Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) <i>Kronos Grand Mobile High Power</i> (GM HP). Atto n. 235 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	150
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	152
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	152
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (atto del Governo n. 226), di rappresentanti dell'AIACS (Associazione italiana agenti calciatori e società), della IAFSA (Italian Association of Football Agents) e dell'ADISE (Associazione italiana direttori sportivi)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo. Parere alle Commissioni I e V (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del gruppo Fratelli d'Italia</i>)	164

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo. Parere alla III Commissione (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05250 Pezzopane: Mancato utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza idraulica del territorio della regione Toscana	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	166
5-05251 Butti: Destinazione dei fondi relativi al <i>Next generation Eu</i> ad interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche nazionali	159
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	168
5-05252 Ruffino: Ampliamento dei tempi per la consultazione dei documenti e per il dibattito pubblico relativi alla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare i rifiuti radioattivi (CNAPI)	159
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	169
5-05253 Patassini: Iniziative per la gestione e l'utilizzo delle macerie conseguenti al sisma verificatosi nel centro Italia nel 2016 e 2017	160
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	171
5-05254 Fontana Ilaria: Ampliamento della capacità dell'inceneritore di rifiuti di San Vittore (FR)	160
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	172
5-05255 Cunial: Installazione sul territorio nazionale di stazioni per il tele-monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi e per l'allarme esondazione	161
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	174

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Nomina n. 72 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	178
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa. Atto n. 237 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	179
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	179
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)</i>	182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria	180
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Nunzia Catalfo, nell'ambito dell'esame congiunto della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final) » e del « Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final) » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201
---------------------------------------------------------------------	-----

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	202
-----------------------------------	-----

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	202
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	208
----------------------------------------------	-----

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	203
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	212
----------------------------------------------	-----

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	206
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	215
----------------------------------------------	-----

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	206
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	218
----------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa (<i>Deliberazione</i>)	221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO (<i>Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa</i>)	223
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	222
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Audizione della Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	227
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Sulla pubblicità dei lavori	230
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio	230
Audizione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Maurizio Agnello	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	232
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di esperti	232
AVVERTENZA	234

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



18SMC0127580